Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

520

Per. Ital

Archivio di Studi Corporativi

diretto da

GIUSEPPE BOTTAI

Volume IV

Pisa - Stab. Pacini Mariotti, 1933 - XI

Anno IV Fasc. II

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

520

Per. Ital

Archivio di Studi Corporativi

diretto da

GIUSEPPE BOTTAI

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Volume IV

Pisa - Stab. Pacini Mariotti, 1933 - XI

Anno IV Fasc. II

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sommario

W. Sombart — *Correnti sociali nella Germania di oggi* . . . . pag. 167
A. de' Stefani - L. Amoroso — *La logica del sistema corporativo* » 181
Enrico Finzi — *Verso un nuovo diritto del commercio* . . . . » 203
Carlo Marzano — *I contratti-tipo in relazione all'ordinamento sindacale - corporativo* Capitoli II, III e IV (continuazione e fine) . . . . » 229
Arnaldo Volpicelli — *La teoria dell'identità di individuo e Stato* . . . . » 307
R. Scuola di Scienze Corporative della R. Università di Pisa . » 335

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

DIRETTO DA G. BOTTAI

CON LA COLLABORAZIONE DEI PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Redattore capo: ARNALDO VOLPICELLI

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 150 pagine ciascuno

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Per l'Italia L. 50 — Per l'estero L. 100 — Un fascicolo separato L. 20

Direzione e Amministrazione: Scuola di Scienze Corporative presso la R. Università di Pisa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Correnti sociali nella Germania di oggi [1]

I.

La Germania è per lo straniero una grande sfinge. Poco tempo fa una rivista francese pubblicava studi e illustrazioni sulla Germania attuale sotto il caratteristico titolo: « *L'enigme allemand* ». Chi vuol risolvere questo enigma, deve prima di tutto considerare tre fenomeni fondamentali dello spirito e della storia tedesca, che influiscono l'uno sull'altro:

1. la serietà dell'atteggiamento spirituale;
2. la mancanza di senso politico;
3. la eterogeneità della società tedesca.

1. — I tedeschi prendono tutto sul serio, dal che deriva che essi si sforzano di considerare tutto sistematicamente, e ciò facendo finiscono coll'arrivare a dei principî universalistici, che dividono gli animi. Questa tendenza alla sistematicità degenera spesso in dottrinarismo, in un atteggiamento spirituale, cioè, che fa dimenticare la realtà.

2. — Ai tedeschi manca in modo spiccato il senso politico, cioè il naturale riconoscimento della comunità politica statale o nazionale, nonchè l'istinto degli interessi di tale comunità. Ciò indebolisce le forze centripete del popolo tedesco e la-

(1) Discorso letto nell'Aula Magna della Regia Università di Pisa il 19 marzo 1933 - XI, ricorrendo il cinquantesimo della iscrizione di Werner Sombart nell'Ateneo Pisano.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

scia libero corso alle forze centrifughe, dovute appunto al considerar le cose in base a rigidi principî, al vederle da un punto di vista universalistico, al dottrinarismo.

3. — La società tedesca è costituita di *elementi svariatissimi.* Nel *campo religioso,* le due confessioni cristiane sono fortemente rappresentate: la popolazione della Germania è cattolica per 1/3 e protestante per 2/3. In quanto alle *razze,* non solo essa è formata, come tutti gli altri popoli, di stirpi assai diverse, ma comprende inoltre degli elementi israelitici, che, veramente, come numero raggiungono soltanto l'1%, ma per le loro posizioni influenti, specialmente nella vita economica e intellettuale, hanno un'importanza che sorpassa di molto quella che loro spetterebbe in base al numero. La struttura dell'*economia* tedesca è caratterizzata dal fatto che, accanto a un'industria evolutissima col relativo proletariato, si sono perpetuati un esteso artigianato e una potente classe agricola: i 4/5 del suolo tedesco sono coltivati da agricoltori indipendenti. Nel campo *statale,* la specialità della Germania consiste nel fatto, che il Reich risulta dalla unione di una serie di grandi stati, ricchi di gloriose tradizioni e che tengono molto alla propria indipendenza e che, — contrariamente a quel che avviene per es. in Italia — sono decisi a continuare la propria vita. Si aggiunga a ciò, che la Germania è retta da una costituzione, che contraddice allo spirito della gran maggioranza: questa è fondamentalmente monarchica, mentre la costituzione è repubblicana.

II.

La conseguenza di questa disposizione spirituale e di questo stato di cose è una estrema frammentarietà, che domina in tutti i campi, non ultimo il politico.

Noi abbiamo un inverosimile numero di *partiti politici.* Nelle penultime elezioni per il Reichstag ne scesero in campo 32. La maggior parte di essi appartengono ai cosiddetti « Splitterparteien » (partiti microscopici), che tuttavia, grazie alla

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

proporzionale, ottengono qualche deputato. Ma anche i grandi partiti sono straordinariamente numerosi. Essi sono adesso cinque: il partito nazional-socialista dei lavoratori (movimento hitleriano), che, nelle penultime elezioni, del 31 luglio 1932, raccolse il 37% dei voti, il partito social-democratico (revisionisti), il partito comunista (marxisti ortodossi), il Centro (partito cattolico), il partito tedesco-nazionale (vecchio-borghese) i quali, rispettivamente raccolsero il 21,6, il 14,3, il 15,7 e il 5,9 per cento dei voti. Questa divisione, per conseguenza, non ha più permesso al Reichstag la formazione di una maggioranza effettiva.

Ma della estrema diversità di opinioni e di programmi che regna in Germania si può avere una idea esatta solo quando si abbracciano con un colpo d'occhio le innumerevoli organizzazioni, nelle quali si inquadra, all' infuori dei partiti, il popolo, e che esistono, una accanto all'altra, come associazioni di interessi, leghe, unioni per uno scopo determinato, in quantità incredibile, e che in parte si combattono accanitamente.

Qui posso citare soltanto alcune delle più importanti di queste *libere unioni,* nelle quali in fondo si svolge la vita politica della Germania. Da un lato vi sono le associazioni di carattere economico dei datori di lavoro, dall'altro quelle dei salariati e impiegati, distinte in sindacati socialisti, liberali e cristiani. Vi sono le organizzazioni semi-militari, a fianco dei partiti politici: Fronte rosso, Alfieri del Reich, Truppe d'assalto (unioni delle sezioni di assalto e delle staffette di assalto), Elmi d' acciaio, Ordine dei Giovani Tedeschi, Heimwehren, Comunità di combattimento dei nazional-socialisti rivoluzionari. Vi sono le organizzazioni di classe, come il Landbund (Lega terriera), le unioni di mestiere, ecc., le unioni confessionali come il Popolo cattolico, il movimento protestante; le unioni giovanili — 100 delle quali sono ora raggruppate nel Comitato nazionale delle unioni giovanili tedesche — e che, in gran parte, fanno pure politica. Vi sono i grandi movimenti riformatori di diversa specie, come la Riforma agraria.

Anche più numerosi sono i gruppi scarsamente organizzati, che da una convinzione fondamentale o una tendenza sono tenuti uniti attorno a un capo, senza però raggiungere lo stadio di «unio-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ni per uno scopo determinato» (*Zweckverbände*): circoli, gruppi di lavoro o di studio, Questi gruppi si formano — con legami più o meno larghi — intorno a riviste o collane di pubblicazioni; così, vi è il gruppo della *Weisse Fahne*, il gruppo del *Tat*, il gruppo del *Ring*, il gruppo Stolper (*der deutsche Volkswirt*), il gruppo Stapel (*Deutsches Volkstum*). A questa classe appartengono i socialisti religiosi, il « Fronte nero », il gruppo della resistenza, il gruppo del sollevamento, il Centro patriottico, i teorici del « *freies Geld* (attorno a Silvio Gsell), la Società per la moneta e l'economia creditizia, la Società cooperativa per lo studio del piano economico della Russia sovietica (*Arplan*), la Società politico-nazionale, la Società per l' « economia libera), ecc.

III.

Conseguenza delle condizioni proprie della Germania è un'acutezza di contrasti, una irreconciliabilità di opinioni, una impossibilità di compromesso tra i vari punti di vista, quali difficilmente possono riscontrarsi in un altro paese. E anche questo proviene dalla tendenza a giudicare le cose da un punto di vista teorico, dall' irrigidimento dottrinario, dalla mancanza di senso politico. Tutti i conflitti, che anche le altre nazioni conoscono, sono da noi portati all' estremo e dividono il popolo in fazioni nemiche, tra le quali non c' è possibilità di intesa.

Tali opposizioni di principio esistono in tutte le sfere della vita pubblica. Mi limito a ricordare le principali.

Nella *sfera della religione*, cattolici, protestanti e liberi pensatori stanno reciprocamente in un'antitesi, che si va sempre più accentuando.

Nella sfera della *nazionalità*, esiste un antisemitismo così acuto, da trovare riscontro solo nei paesi dell'oriente europeo.

Nella sfera *nazionale*, tedeschi del nord e tedeschi del sud, specialmente prussiani e bavaresi, si combattono come nemici nazionali.

Nella sfera *economico-sociale* il contrasto, comune a tutti i paesi capitalistici, tra borghesia e proletariato, liberalismo e

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

socialismo, industria e agricoltura, fautori dell'economia mondiale e partigiani dell'economia nazionale, ha raggiunto tale profondità e ha portato a lotte così accanite, come in nessun altro paese. In nessuno stato l'idea della « lotta di classe », per quanto poco precisa, è presa così sul serio come in Germania, la patria di Karl Marx.

Nella sfera dello *stato,* individualisti e nazionalisti, democratici e autoritari, repubblicani e monarchici, accentratori e decentratori stanno in lotta accesa e inconciliabile. Non c'è paese in cui la popolazione si raggruppi sotto due diverse bandiere nazionali: nera rossa e oro, e nera rossa e bianca; alle quali se ne aggiungono una terza e una quarta, che lottano per il riconoscimento: la bandiera rossa con la croce uncinata e la bandiera rossa con la falce e il martello. Gli stranieri per lo più non sanno che in Germania regna la guerra civile e che ogni giorno parecchie persone perdono la vita nella lotta per le loro opinioni politiche.

Ma in profondo silenzio si va formando presso di noi un contrasto, che forse un giorno si mostrerà più forte di tutti gli altri contrasti e che forse è chiamato a fondere in sè tutti gli altri, o almeno gran parte di essi; un contrasto, che pervade tutto il popolo, recide tutti i legami religiosi, politici ed economici, il contrasto di due tipi di uomini che si trovano sempre in qualsiasi comunità nazionale, ma che appaiono solo in determinati momenti e dividono gli animi, un contrasto in tutto l'atteggiamento spirituale rispetto alla vita e alla civiltà. Voglio dire il contrasto tra credenti che vivono idealisticamente nell' al di là e increduli che materialisticamente vivono in questo mondo; intendendo per al di là, non la fede nel paradiso e nell' inferno, ma il mettere la propria vita su questa terra in contatto — in qualsiasi modo — col mondo trascendente. Un uomo cosiffatto, la cui divisa sia: « La vita *non* è il massimo bene » sta in netta antitesi con l'uomo che vede il significato della nostra esistenza nella promessa: « che la vita sia migliore e tu viva lungamente sulla terra ». Quegli vive al servizio di un'idea, questi al servizio di sè stesso o, al massimo, degli altri. Fulcro della vita è per il primo il sacrifizio, per il secondo il diritto.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

In guerra il tipo eroico ha di nuovo trovato la possibilità di affermarsi e si è sviluppato, e da allora non si è più cambiato. Da noi si parla di un « socialismo grigio-ferro » o per dirla all' italiana « di socialismo grigio-verde », a cui principalmente si volge una parte crescente della gioventù, che inoltre ha sentimenti patriottici, perchè la nazione è l' idea vivificatrice, per la quale, prima di tutto e specialmente, il sacrificio ha un valore.

IV.

Tutti questi contrasti si manifestano ora nei programmi sociali e nelle proposte per la risoluzione della crisi. Ci troviamo quindi di fronte a un' inconcepibile folla di programmi, il cui numero va sempre crescendo, anche perchè — e ciò è un'altra specialità della Germania — accanto ai programmi dei varî gruppi si fanno avanti i programmi di innumerevoli isolati, che noi chiamiamo *Eigenbrötler* « particolaristi ». Così la Reichsbank avrebbe ricevuto 22 mila proposte per la riforma del sistema monetario, e i progetti per abolire la disoccupazione presentati alle autorità avrebbero raggiunto il numero di 12 mila.

Se in questa massa di progetti si vuol fare un po' d'ordine, nella sfera dell'economia politica si possono distinguere tre grandi gruppi di vedute:

1) le reazionarie, che mirano ad un ritorno all'economia capitalistica libera;

2) la conservatrici, che vogliono mantenere lo *status quo* di un capitalismo regolamentato, « vincolato », nel quadro di un'economia mondiale di aspetto essenzialmente libero-scambistico;

3) le riformatrici o rivoluzionarie, che tendono a una nuova conformazione della vita economica.

I riformatori, a loro volta, si possono dividere in due gruppi: gl' individualisti (comunisti) e i nazionalisti.

Gl' individualisti muovono dall'individuo e dal suo benessere. Essi sopravvalutano le cose materiali e perciò l'econo-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mia, che queste cose produce. Essi quindi arrivano al concetto di classe (economica), cioè di un gruppo di uomini interessati ad un uguale sistema economico, e sostengono, la trasformazione dell'economia e della società nell'interesse di *una sola* classe, del cosiddetto proletariato, dal punto di vista del quale essi considerano il mondo intero. Quelli tra loro che sono più conseguenti scorgono la forma della nuova economia in una collettivizzazione generale della società futura: il programma dei comunisti, che culmina in un socialismo egualitario realizzato ad opera del proletariato. Coll'andar del tempo i loro postulati si sono irrigiditi in un dogma, ai quali essi si attengono con tenace dottrinarismo. Il loro modello è la Russia sovietica, la cui costituzione economica essi vogliono riprodurre dappertutto, anche in Germania, senza chiedersi, se quello schema sia adatto per un paese così differente, come è la Germania.

In assoluta antitesi a questa concezione è quella dei nazionalisti. Essi muovono dalla totalità, dalle sue esigenze, dai suoi interessi, dai suoi bisogni. Questa totalità, questa idea direttiva può però essere soltanto la collettività statale, la nazione. La vita economica si deve organizzare da un punto di vista nazionale; lo scopo è un'economia nazionale armonicamente congegnata per raggiungerlo, questa scuola considera come necessaria una direzione superiore della vita economica. Questa direzione deve creare un'*economia programmatica,* che non è da intendere affatto come un disciplinamento centralizzato e collettivistico di tutta la vita economica; giacchè si riconosce il diritto all'esistenza di diverse forme economiche una accanto all'altra, convinti come si è, che soltanto una tale pluralità di forme economiche possa soddisfare le esigenze del carattere nazionale e le esigenze delle diverse zone economiche esistenti all'interno di un paese.

Quale assetto debba avere una tale economia programmatica nazionale, ho già esposto nel mio scritto « L'avvenire del capitalismo » (Berlino, ed. Buchholz und Weisswange, 1932).

Concisamente, in forma di tesi, ho poi riassunto il punto di vista dei fautori dell'economia programmatica nazionale in una memoria, e mi permetto di ripetere qui questo mio disegno.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Le mie tesi per un'economia programmatica sono:

1) L'economia mondiale di vecchia struttura, e con essa l'economia tedesca, sono in rovina. Quasi un terzo della popolazione è disoccupata. Una catastrofe è imminente se non si riesce a ricostruire la nostra economia nazionale.

2) Che questa ricostruzione possa esser fatta secondo l'antico disegno e le vecchie forze della vita economica, non è da aspettarselo. La base dell'economia capitalistica al suo apogeo era lo sfruttamento di tutta la terra da parte degli stati industriali dell'Europa occidentale. Questa base è scossa, dacchè gli stati dominati dai paesi dove l'organizzazione capitalistica aveva raggiunto il suo massimo sviluppo, hanno cominciato a costruirsi le proprie economie nazionali.

3) Ma anche se fosse possibile restaurare l'antico stato di cose, ciò non sarebbe affatto desiderabile: i difetti della civiltà capitalistica, raggiunto ormai l'apogeo, sono troppo grandi. La profonda divisione tra le classi del nostro popolo, l'affollarsi della popolazione nelle grandi città, la incertezza dell'esistenza, l'aleatorietà della produzione e della distribuzione sono difetti, che non possono essere eliminati per opera di quel sistema economico.

4) Una razionale struttura della collettività nazionale, che vada bene per noi, è possibile solo, quando la totalità del popolo stesso, rappresentata dallo stato, si impadronirà di nuovo del processo economico e lo inserirà nel grande complesso della vita statale e culturale. La via che conduce a questo scopo è l'economia programmatica nazionale. Io non indietreggio impaurito davanti a questa parola, giacchè non vi annetto nessun concetto che anche il patriotta tedesco, preoccupato della propria libertà, non possa accettare. Per economia programmatica intendo non la eliminazione dell'economia privata, che — nel suo aspetto sano — voglio anzi restaurare nei suoi diritti. Economia programmatica significa per me soltanto la immissione nella vita economica di forme razionali, la creazione di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

criteri direttivi per una sana conformazione dell'esistenza economica della nazione. Al posto delle due forze che sinora hanno dominato la nostra vita economica,il caso e l' aspirazione alla potenza e al guadagno da parte di un sempre minor numero di potenti dell' industria e della banca, dove sostituirsi, come forza determinante, la volontà del popolo impersonata nello Stato.

5) L'economia programmatica non è fine a sè stessa, ma mezzo al fine. Essa deve servire a raggiungere *uno scopo prefisso;* e questo scopo non può essere che il fiorire e prosperare della Germania. Perciò l'economia programmatica è possibile soltanto nel quadro della nazione. Quello a cui tendiamo è un popolo libero, forte, di forte fede, benedetto nel suo lavoro, che viva in un sano benessere diffuso per tutti gli strati sociali, non diviso da contrasti di classe, che formi una comunità ricca e armonicamente organizzata, asilo della sua libertà, campo della sua cultura. Per raggiungere questo scopo, la vita economica tedesca, deve subire una fondamentale modificazione nella sua struttura: da economia di scambio incoerente, tenuta insieme meccanicamente, deve diventare economia nazionale organicamente congegnata. Perciò il centro di gravità della vita economica tedesca dovrà essere spostato dall'esagerata industria di esportazione all'agricoltura e ad un' industria che lavori per il mercato interno; dalle grandi città alle piccole e medie e alla campagna; da un programma di economia mondiale a uno di economia interna.

6) Agli incompetenti che obiettano che una tale struttura dell'economia nazionale tedesca non si confà con l'attuale e con una popolazione che aumenta lentamente, si può facilmente rispondere con la semplice considerazione, che, anche se la produzione rincara, una popolazione uguale può benissimo esser mantenuta senza rinunzia ad un tenor di vita fisica e morale sano e culturalmente elevato, purchè essa si decida a rinunziare alla zavorra di una pseudo-civiltà, fisicamente e culturalmente di nessun valore, qual'è precisamente quella che infesta le nostre grandi città.

7) Un' intelligente economia programmatica, come mi sta

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dinanzi alla mente, dividerà le funzioni economiche in tre sezioni: un'economia dei pubblici poteri, un'economia sottoposta al controllo dello Stato, ed un'economia affidata ai privati. Poichè voglio lasciar sussistere anche questa, come parte essenziale dell'attività economica, si tratta solamente di fissare i limiti dei campi di azione delle altre due.

Sono da affidare ai pubblici poteri:

a) il credito bancario;

b) l' amministrazione delle materie prime e delle forze naturali del paese;

c) le comunicazioni internazionali, interlocali e delle grandi città;

d) tutte le attività relative alla difesa nazionale;

e) tutte le imprese su vasta scala, cresciute oltre le proporzioni di una economia privata, che hanno già assunto il carattere di stabilimenti pubblici;

f) tutte le attività, che presentano speciali motivi per la statizzazione.

Un controllo da parte dei pubblici poteri (Stato) è necessario nei seguenti casi:

a) commercio estero, specialmente delle divise;

b) fondazione di nuove imprese con più di 100 mila marchi di capitale;

c) tutte le scoperte ed invenzioni.

Tutta la restante attività economica resta affidata all'economia privata.

All'attuazione del sistema economico provvede un supremo Consiglio dell'Economia.

8) Come si vede dai precedenti appunti, anche le relazioni tra l'economia nazionale tedesca e le altre economie nazionali sono da sottoporsi a un disciplinamento programmatico. Quantunque possa manifestarsi l'aspirazione a bastare da sè ai

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

proprî bisogni, nessuna persona ragionevole pensa ad un completo isolamento dell'economia tedesca. Le relazioni con l'estero continueranno ad esistere, però non devono essere lasciate, come finora, al cieco caso, ma venire regolate conforme ai propri interessi nazionali. In luogo del libero scambio e della clausola della nazione più favorita, devono sorgere relazioni commerciali basate sulla reciprocità, sul contingentamento, sulle preferenze, sull'unione doganale ecc.

VI.

Alla domanda quali siano le prospettive delle varie correnti, cioè quale sia il probabile futuro della vita economica tedesca, si può rispondere come segue:

1) Un ritorno all'economia « libera » tanto all' interno quanto all'esterno è quasi assolutamente escluso, perchè troppe circostanze vi si oppongono e le condizioni obiettive proprie di essa, come ho già detto, non si verificheranno più. Al massimo si può trattare di vedere se noi continueremo — bene o male — con l'economia attuale, e per dirla volgarmente « tireremo a campare », o se riusciremo a dare una nuova struttura alla nostra economia nazionale.

2) In favore del concetto, che una tale nuova organizzazione, quando verrà, si formerà secondo il modello di una economia programmatica nazionale, stanno varî argomenti:

a) *la forza dell' idea nazionale,* che senza dubbio anche nel futuro dominerà gli spiriti. Essa richiederà, che anche l'economia sia organizzata secondo il punto di vista degli interessi nazionali e non lasciata al caso;

b) la presenza di un *forte fronte anticapitalistico.* Esso è in continuo aumento, come mostrano i seguenti dati elettorali: i partiti borghesi, compreso il centro, nelle prime elezioni del 1920 poterono raccogliere ancora il 57,9 % di tutti i voti espressi, cioè molto più della metà degli elettori; nelle penultive elezioni del luglio 1932 ottennero soltanto il 24,4 % dei voti, cioè neanche un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quarto. Anche più disastrosa è questa proporzione, se si esclude il Centro relativamente stabile, che del resto ha irreggimentato nei Sindacati cristiani grandi masse di lavoratori e non è un vero e proprio partito borghese. Allora, i voti riportati dai partiti borghesi nel 1920 costituiscono soltanto il 39,4 % dei voti, cioè i 2/5; e nell'anno 1932 soltanto il 9,1 % cioè appena 1/10. L'antica borghesia ha perduto in questo periodo di tempo i 3/4 della sua consistenza. Il fronte proletario dei lavoratori è, durante questo periodo, relativamente stabile. Esso ottenne nel 1920 il 42,1 % dei voti, nel luglio 1932 ancora il 36,6 %. Esso dunque si è ridotto di poco. Una parte di quei « tronchi che vanno alla deriva », che la situazione economica aveva fatto volgere verso di esso, si è allontanata di nuovo in questi 12 anni, ma il nòcciolo proletario si mantiene unito. La grande trasformazione della borghesia tocca ben poco il fronte proletario: essa nè gli apporta voti, nè, in fondo, gliene toglie. L'evoluzione si svolge essenzialmente in seno alla stessa borghesia; e chi ne profitta largamente è il nazional-socialismo, che attira la nuova borghesia, e dal 1920, quando non era ancora intervenuto nelle elezioni, sino al luglio 1932, ha conquistato il 37,9 % dei voti;

c) l'esistenza di un *fronte anticomunista* parimenti *forte*, che raccoglie una gran parte della borghesia, ancora capace di vivere, la piccola borghesia, gli agricoltori, che come abbiamo visto in Germania sono ancora fortemente rappresentati, e la maggior parte delle persone istruite.

3) Però tutto dipenderà, se si formerà una volontà abbastanza forte e compatta, diretta a creare un'economia programmatica nazionale. Non è verosimile che ciò accada per via parlamentare, perchè difficilmente si formerà una maggioranza dai partiti esistenti: i partigiani e gli avversari dell'economia programmatica non sono uniti in partito, ma si trovano sparsi in tutti gli attuali partiti. Ugualmente inverosimile è la esecuzione della riforma come imposizione della volontà di un solo partito: per un tale atto, le condizioni sociali in Germania sono troppo difficili, e le varie organizzazioni troppo potenti. Resta solo la possibilità, che un forte governo autoritario si impadronisca dell' idea dell'economia programmatica e dimostri di essere l' incarnazione della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

« volontà popolare », cioè prenda i provvedimenti necessari nell'interesse della nazione.

Che da noi si realizzerà una economia programmatica nella forma qui svolta, è per me fuori dubbio. La necessità di crearla, in cui ci ha posti la vecchia costituzione economica, è troppo grande, e le forze che aspirano a una nuova conformazione dell'economia, sono troppo forti. Si può solo discutere se la sua realizzazione avverrà per rivoluzione dal basso o dall'alto. Il primo mezzo porterebbe alla rovina. Al contrario, un governo forte può realizzare il nuovo ordine in maniera organica e raggiungere lo stesso scopo. L'opera di riforma dovrà essere iniziata immediatamente e in grande stile, poichè siamo all'ultima ora. Le riforme devono cominciare con l'attuazione di un lungimirante programma per la lotta contro la disoccupazione, con energiche misure per la conservazione del nostro ceto agricolo e con il disciplinamento delle relazioni commerciali con l' Estero, in modo rispondente allo scopo prefisso.

Werner Sombart

Nel correggere oggi — luglio 1933 — le bozze di questo scritto, posso constatare con soddisfazione che l'attuale indirizzo della politica del nuovo governo è quello qui indicato. Resta da ammirare l' impetuosità e l'energia, con cui il governo di Hitler ha superato le tante difficoltà che ostacolavano e impedivano finora il realizzarsi, tanto desiderato, dell' idea d'una economia programmatica.

W. S.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La logica del sistema corporativo [1]

INTRODUZIONE

Nel rapporto che presentammo l'anno scorso alla conferenza di Milano, illustrammo l'ordinamento corporativo sotto l'aspetto politico e morale, al lume della ragion pratica. Nel presente rapporto ci proponiamo di illustrarlo al lume della ragion pura, nel suo aspetto logico. Nostro scopo è di dimostrare che quell'ordinamento non fa tabula rasa del passato, ma si innesta invece sul tronco delle verità eterne della economia classica. Conservando quanto nel sistema classico è eterno ed universale, respingendo quanto è contingente e fallace, sforzandosi di colmare le lacune e le manchevolezze della costruzione, l' economia corporativa supera, non rinnega l'economia classica.

Il presente rapporto si divide, pertanto, in quattro parti. Nella prima si presenta l'economia classica, intesa come un sistema universale di meccanica economica. Nella seconda si indicano le difficoltà del sistema così costruito. Nella terza si tenta di innalzare, in linea astratta, la nuova costruzione. Nella quarta si dimostra come in essa si inquadrano le linee fondamentali del sistema corporativo, quali si manifestano in concreto.

---

(1) Rapporto presentato alla conferenza di Studi Superiori Internazionali. Londra 29 maggio - 2 giugno 1933 - XI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I. - La logica della economia classica

La meccanica economica.

1. — Nel sistema classico il movimento economico apparisce come una meccanica, che ha in sè la sua ragion d'essere. Ciascuna cellula economica — individuo od impresa — si muove per impulso proprio, cercando di raggiungere, *nei limiti delle sue possibilità,* la posizione più conveniente. Nel contrasto di tutte le tendenze individuali si forma una configurazione di equilibrio, che apparisce come la risultante dell'azione di tutte le forze motrici, che spingono le singole cellule sulla linea del massimo tornaconto e di tutte le resistenze che esprimono i limiti delle singole possibilità quali si manifestano, nel complesso, per il fatto che i beni economici sono limitati, che le loro trasformazioni sono vincolate dalle possibilità della tecnica ed il loro movimento deve svolgersi nel rispetto delle norme del diritto comune.

La funzione universale del prezzo.

2. — Siffatte limitazioni hanno la loro manifestazione nel prezzo.

Sinteticamente il prezzo risulta, caso per caso, dall'equilibrio della domanda e della offerta. La sua formazione implica in generale:

a) un atto di volontà dei compratori, che si esplica nell'accettare qualsiasi posizione appartenente alla linea della domanda, rifiutando ogni altra;

b) un analogo atto di volontà da parte dei venditori, anche essi disposti ad accettare qualsiasi posizione appartenente alla linea di offerta, decisi, alla loro volta, a rifiutarne ogni altra;

c) un accordo fra le due volontà che si attua automaticamente nel punto di intersezione nelle due linee.

Le possibilità implicite nei singoli elementi dello schema debbono intendersi tutte *attuali.* Nel senso che, a certi prezzi, il mercato assorbe *oggi,* certe quantità; ad un prezzo maggiore ne assorbirebbe meno, *sempre oggi.* Per questo *le equazioni della do-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

manda e della offerta non sono nozioni empiriche, non esprimono sintesi di fatti reali. Sono nozioni astratte, idee: *esprimono sintesi di fatti virtuali,* che la nostra intelligenza giudica teoricamente possibili. Il loro valore, quindi, è essenzialmente teorico. Non servono a valutare numericamente — per esempio — quale contrazione nel consumo può corrispondere — oggi o domani — ad un dato aumento del prezzo. Servono, invece, a spiegare che quella dei prezzi non è categoria storica, espressione nella società capitalista dell'*auri sacra fames,* dello sfruttamento del lavoro da parte del capitale. E', invece, categoria logica: rappresenta le tensioni del sistema, attraverso cui si manifesta l'azione delle forze autoregolatrici.

Le forze autoregolatrici del sistema.

Siffatte forze operano:

a) per livellare tutte le utilità marginali. Nel senso che ciascuno distribuisce il suo reddito e loca la sua opera in modo che l'ultimo soldo speso nei diversi consumi rechi sempre lo stesso piacere, e l'ultimo soldo risparmiato rechi lo stesso piacere dell'ultimo soldo consumato: e l'ultimo soldo guadagnato, infine, compensi esattamente la pena che fu necessaria per guadagnarlo.

Dal che deriva che prezzi, saggio di interesse, salari sono proporzionali alle utilità marginali, non alle utilità totali;

b) per livellare tutti gli investimenti marginali. Nel senso che la ripartizione delle materie prime e del lavoro fra i vari rami della produzione, quale è attuata nelle borse e nei consigli di amministrazione delle anonime, è appunto il risultato di previsioni circa il rendimento degli investimenti in atto.

E' implicita, nella misura del rendimento, la valutazione del rischio, che è problema tecnico ed al tempo stesso finanziario, e costituisce il fulcro intorno a cui si muove la vita della borsa.

Il movimento del risparmio, quale si manifesta nelle operazioni di compra vendita dei titoli, determina le quotazioni di borsa e rispecchia appunto le condizioni del livellamento del tasso degli investimenti marginali, quale è presunto *pro tempore* da chi compra e da chi vende, tenuto conto del rischio che ciascuno comporta.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ciò pone in luce la funzione economica del saggio d'interesse,che misura come il risparmio può diversamente fruttare nei diversi rami della produzione. La soppressione delle borse, la socializzazione della produzione non sopprimerebbe quella funzione che oggi in Russia, per esempio, è il travaglio del Comitato Centrale del Partito Comunista;

c) per livellare tutte le produttività marginali. Le leggi della tecnica non determinano i coefficienti di fabbricazione, cioè la quantità dei singoli capitali e dei singoli lavori, che vengono incorporati in un dato prodotto. Se così fosse, invero, esisterebbe una legge delle proporzioni economiche definite, e la Economia si ridurrebbe ad una Chimica. Il che non è, perchè lo stesso prodotto può ottenersi per vie, con mezzi e rischi diversi, tra i quali il produttore eseguisce ogni giorno una scelta. Questa volta il teatro ove si opera non è la borsa, ma l'officina, ed ivi la scelta fra le varie combinazioni possibili è appunto attuata in vista di ottenere che i vari fattori di produzione abbiano al limite la stessa produttività.

Se la produzione è polverizzata nel senso che nessuno produce tanto da poter influire *direttamente* sul prezzo, il livellamento delle produttività marginali porta il costo marginale — cioè il costo dell'ultima quantità prodotta — asintoticamente verso il prezzo. Il prezzo è in questo caso il sovrano che domina la vita dell'impresa e non è dominato.

Il massimo di ofelimità.

3. — Appunto perchè porta al livellamento di tutte le utilità marginali, di tutti i rendimenti marginali, di tutte le produttività marginali, la configurazione di equilibrio che si determina automaticamente, quando le singole cellule economiche si muovono per impulso proprio, ciascuna nei limiti delle sue possibilità, appare all'ideologia classica come quella che assicura il massimo di ofelimità del sistema. Nel senso che *uno spostamento da essa non sarebbe possibile sensa sacrificare almeno un interesse particolare.* Sul rispetto di tutti gli interessi legittimi, indistintamente, qualunque possa essere la loro natura ed il loro peso, l'ideologia liberale innalza l'edificio della propria filosofia morale, sotto la cui egida il sistema della meccanica e-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

conomica cessa di essere un sistema di leggi naturali che hanno in sè la propria ragion d'esser, *per assurgere a quello di un dogma economico,* espressione — nel senso più alto — di un principio di selezione e di responsabilità individuale.

II. - Le contradizioni della dottrina classica

Lo scandalo della rendita.

4. — Contro il sistema e contro il principio che ne è l'anima, si levano — fin dal loro sorgere — difficoltà che, mosse prima in nome della ragion pratica, possono oggi sintetizzarsi nei termini e negli schemi della ragion pura.

La prima fu affacciata dal maggiore dei costruttori del sistema stesso e può indicarsi col nome di *scandalo della rendita ricardiana.*

Non è vero che il livellamento delle produttività marginali, cioè del prezzo al costo marginale — secondo la formula sintetica di RICARDO — sia sempre ed in ogni caso espressione del principio virile che ciascuno è artefice della propria fortuna. Può, invece, essere origine ed espressione di guadagni di congiuntura, che non sono in nessun rapporto con l'intelligenza ed il lavoro di chi se ne avvantaggia, e dipendono invece da circostanze esteriori e contingenti, imprevedute ed imprevedibili.

In un settore importante, forse il più importante dell'universo economico, *il libero gioco delle forze economiche non è, quindi, strumento di selezione e di progresso morale, ma, piuttosto, espressione di arbitrio della sorte, fonte di ingistizia sociale.*

La portata teorica e pratica di questa eccezione apparirà evidente ove si rifletta che tutta l'ideologia marxista, nei sofismi del plus valore e nelle mostruosità della lotta di classe, si abbarbica storicamente e logicamente sul terreno della rendita ricardiana.

La disillusione del profitto.

5. — Vacillante nel campo dell'impresa fondiaria, la dottrina della concorrenza sembrò per un momento si affermasse

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

solidamente in quello dell' impresa industriale. Ivi sembrava che il livellamento del prezzo al costo marginale potesse evitare lo scoglio della rendita e, ricacciando l' impresa nel punto del minimo costo, portasse tendenzialmente alla eliminazione del profitto. Un secolo di esperienza dimostra oggi che il processo storico si è svolto su una linea inversa. La concorrenza potenziale non ha portato alla polverizzazione delle imprese ed alla eliminazione del profitto, ma ha portato invece alla concentrazione industriale ed al dominio della plutocrazia.

Il processo di inversione è la conseguenza di due fasci di forze convergenti. Da una parte premono le esigenze della tecnica industriale, che allungano il ciclo produttivo, allargano, attraverso alla produzione in serie, le dimensioni delle imprese, richiedono maggiori capitali di impianto e d'esercizio. Producono così la disuguaglianza delle condizioni fra imprese concorrenti, creano una gerarchia di costi e rendendo impossibile *quella indefinita riproducibilità delle circostanze più favorevoli,* che la teoria postula come condizione necessaria, perchè le imprese possano essere ricacciate nella configurazione del minimo costo. D' altra parte le singole unità, non più cellule, ma gruppi, espressione di interessi finanziari ed industriali, animate da una volontà di dominio, sono portate sempre più a sostituire all'azione dell'*homo oeconomicus,* quella dell'*homo politicus.* E cioè dirigere la propria azione non verso il raggiungimento di un massimo di utilità, *nel rispetto della situazione politica e giuridica esistente, ma verso lo scopo di modificare a proprio vantaggio quella situazione giuridica.*

Il prezzo, che in teoria appariva il sovrano che domina la vita dell' impresa e non ne è dominato, diventa allora strumento di manovra da parte dei gruppi, che controllano la produzione; e le leve di comando, non più automaticamente ingranate nel sistema dei prezzi, sono invece manovrate dalle forze politiche e finanziarie in gioco. Il processo di inversione che ha la sua prima radice nelle esigenze della tecnica, accelera il suo corso sotto la pressione delle forze politiche. *La concorrenza degenera nella plutocrazia industriale e finanziaria.*

In siffatta degenerazione sta la seconda contraddizione del sistema.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L'antitesi della scuola storica.

6. — La terza contradizione si manifesta nella impossibilità di inquadrare la realtà vivente in uno schema statico, quale è quello costruito dalla dottrina classica. Essa forma oggetto della critica della scuola storica. Sono note le eccezioni da essa sollevate contro la marionetta dell' *homo oeconomicus,* cioè contro teorie astratte che prescindono dalle forme che gli istituti economici hanno assunto in concreto. E' nota altresì l'antitesi che la stessa scuola pone fra la rappresentazione meccanica dei classici e la propria, che qualifica rappresentazione *organica* della vita economica.

La divergenza fondamentale fra le due concezioni deriva soprattutto dal fatto che la dottrina classica pretende determinare la configurazione attuale di un sistema economico *unicamente in base alle forze operanti pro tempore,* prescindendo da ogni interferenza col passato. Il che non è conseguenza del carattere meccanico della rappresentazione classica, anzi è in antitesi con esso, in quanto la meccanica non insegna affatto che il movimento di un sistema dipende unicamente dalle forze applicate e dalle resistenze che loro si oppongono direttamente, ma insegna invece che forze applicate e resistenze debbono comporsi colle forze d' inerzia. Ora nel movimento della materia le forze d' inerzia esprimono appunto il peso del passato; sono, quindi, in un certo senso, forze storiche. *Da esse la dottrina classica prescinde e da siffatta lacuna deriva il suo carattere prettamente razionalista,* in antitesi tanto colle dottrine della scuola storica, quanto con quella della meccanica razionale.

Ne derivano ancora il contrasto fra l'astrazione della dottrina e le esigenze dell'azione e della vita; le eccezioni che anche i più ortodossi sono costretti ad accettare non solo in pratica, ma anche in teoria, come doverosa correzione della dottrina, che deve piegarsi e tener conto di esigenze diverse, quali quelle delle industrie nascenti, o della bilancia commerciale, o della stabilità del mercato o comunque del rispetto di interessi legittimi preesistenti. Siffatte esigenze sono appunto espressione di forze d' inerzia, cioè di forze storiche.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L'anima determinista della dottrina classica.

7. — Ma la maggiore difficoltà che presenta la concezione classica intesa come rappresentazione meccanica della vita economica sta nella sua anima determinista. Per questo quella rappresentazione, anche se corretta in modo da tener conto delle forze d' inerzia, *si manifesta inadeguata per rappresentare l'atto creativo, quale si produce in un mondo umano, cioè libero.*

Meccanica economica quale è concepita dai classici significa, invero, determinismo economico, in cui il futuro è già tutto determinato nel presente, e la vita appare come un fenomeno di trascendenza, in cui l'uomo è il trastullo di forze più grandi di lui. Siffatta concezione annulla *propter vitam* le ragioni della vita, *che nei confronti dell'uomo non può essere la cosa che la natura spontaneamente realizza colle sue combinazioni.*

Le forze economiche non debbono essere considerate, in confronto dell'uomo, forze naturali contro le quali l'uomo è impotente, come contro un terremoto od un ciclone, il caldo estivo od il gelo invernale. Di fronte ad una crisi economica l'uomo non è il fuscello in balìa dell'onda, il sasso che non può opporre resistenza alla mano che lo scaglia lontano. Il mondo economico non è, come nel pensiero di HEGEL, il regime della necessità, in cui il processo economico signoreggia l'uomo. Il mondo economico è un mondo umano. Non l'uomo è schiavo delle cose e degli istituti che servono alla produzione delle cose, ma questa o quelli sono strumenti foggiati dalla sua mano. Questo è il senso profondo di ogni dottrina rivoluzionaria: in esso sta la superiorità morale di ogni concezione rivoluzionaria nei confronti di ogni evoluzionismo, in particolare del liberalismo classico, *eternamente dibattentesi nelle maglie della contradizione fra una libertà individuale postulata senza limiti ed una necessità sociale, che annulla nell'universalità le possibilità postulate ed esaltate dall' individuo.*

III. - La ricostruzione teoretica

Le forze d' inerzia.

8. — Il passo che bisogna fare per dare allo schema classico la possibilità di comprendere nella sua sintesi gli elementi, che sieno espressione della continuità storica della vita economica, è

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

analogo a quello che fu compiuto in meccanica tre secoli fa nella linea che va da Galileo a D'Alembert.

Le celebri esperienze della caduta dei gravi eseguite dal campanile del Duomo di Pisa, provarono appunto che la considerazione delle forze applicate e delle resistenze in atto — *forze vive del sistema* — non è sufficiente a spiegare il movimento dei corpi materiali, quale si produce in realtà. Per ottenere quella spiegazione è necessario postulare l'esistenza di altre forze — *forze d'inerzia* — che esprimono in certo qual modo come il presente dipende dal passato per determinare, insieme alle forze vive, il movimento.

Quella che è l'inerzia nel movimento della materia, corrisponde, nel mondo umano, al processo storico, per cui la città morta condiziona la città vivente.

Si esprime come tendenza generale a conservare una determinata situazione di fatto, anche quando sono venute meno le cause che a quella dettero origine.

Essa si manifesta nel campo del consumo, per esempio, quando per la forza dell'abitudine si conserva un tenor di vita che non è più in corrispondenza alle condizioni economiche *pro tempore.*

Si manifesta nel campo del risparmio e della produzione, mantenendo vecchi metodi di produzione, quando — *se l'impianto dovesse essere costruito oggi* — sarebbero introdotti nuovi metodi; vecchie correnti di traffico, quando — *se non ci fossero le posizioni acquisite* — sarebbe conveniente una deviazione; seguitando ad investire, quando — *se non ci fosse da provvedere agli ammortamenti* — converrebbe invece smobilitare; mantenendo una attitudine di prudente attesa, quando — *se non gravasse ancora il peso delle perdite passate* — converrebbe invece di nuovo rischiare. L'opera del banchiere è appunto diretta — o dovrebbe esser diretta — alla disciplina ed alla limitazione di siffatte forme d'inerzia. Il fenomeno che nella nuova dottrina è stato ampiamente studiato ed è conosciuto sotto il nome di blocco o vischiosità del mercato — *blocco dei prezzi, dei cambi, dei salari, delle correnti del traffico, dei sistemi di produzione ecc.* — è espressione dell'inerzia economica, cioè dell'azione di forze storiche.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La loro rappresentazione teorica nella dinamica dell' impresa.

9. — Per mostrare come siffatte forze sieno suscettibili di una rappresentazione matematicamente precisa, ricordiamo che la formula che rappresenta la posizione di equilibrio dell' impresa — nelle concezioni della economia classica — è, come è stato dimostrato da uno di noi (1)

$$\frac{p-m}{p}=\frac{x}{\varepsilon X} \qquad \text{(I)}$$

in cui: p indica il prezzo di vendita; x la quantità prodotta dalla impresa; m il costo marginale; X la quantità totale prodotta da tutte le imprese esistenti sul mercato; ε la elasticità della domanda.

Siffatta formula comprende come casi limiti i due classici di Ricardo e di Cournot, che si ricavano rispettivamente ponendo $X = \infty$ (Ricardo) ed $X = x$ (Cournot). Essa determina la configurazione di equilibrio prescindendo dall' inerzia del sistema, cioè nel senso — comune a tutte le formule dell'economia classica — che l'equilibrio — una volta raggiunto — sarebbe conservato indefinitamente, *se le condizioni che concorrono a determinarlo restassero tutte invariate nel tempo.*

Per rappresentare l'azione dell' impresa nella sua realtà dinamica occorre sostituire allo schema classico un altro schema, in cui l'azione delle forze d' inerzia del sistema trovi adeguata espressione.

Siffatta nuova costruzione è stata presentata da uno di noi nella Nota pubblicata recentemente nel volume del collega Spiethoff dell' Università di Bonn. (2)

(1) AMOROSO L., *La curva statica di offerta*, in « Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica », Gennaio 1930.

(2) *Der Stand und die nächste Zukunft der Konjunkturforschung* - Duncker & Humblot, München, 1933.

Prendiamo occasione per avvertire che la formula ivi indicata con n. 6 alla pag. 19 è stata scritta scorrettamente. La formula corretta è ripetuta qui nel testo.

Alla condizione dell'economia classica che il produttore cerchi di determinare la quantità prodotta in modo da conseguire il massimo beneficio pro tempore, è ivi sostituita la condizione che il produttore cerchi di *determinare il ritmo della produzione in modo che sia massimo il valore attuale di tutti i benefici futuri, quali sono oggi previsti,* nei limiti imposti dai vincoli dell'equazione della domanda e dell'equazione dei costi, l'una e l'altra espresse in forma dinamica, cioè differenziale.

Si giunge, come è spiegato *nel loco citato* ad una equazione differenziale ivi rappresentata dalla formula *ivi indicata* col numero (6), che qui trascriviamo

$$\frac{p - \left\{ m + i\,n - \dfrac{\partial n}{\partial x}x' - \dfrac{\partial \dot{n}}{\partial x'}x'' \right\}}{p} = \frac{x}{\varepsilon X}$$

e che rappresenta il livellamento del prezzo al costo, nella teoria dinamica dell' impresa.

Osserviamo qui che se in siffatta formula si suppone per la elasticità della domanda la forma particolare

$$\varepsilon = h\,\frac{p}{X}$$

h essendo un coefficiente di proporzionalità, l'equazione di cui sopra avrà la forma semplice

$$\text{(II)} \qquad p = L(x)$$

in cui $L(x)$ è la espressione differenziale lineare in x e nelle sue due prime derivate rispetto al tempo.

I suoi coefficienti dipendono dal costo marginale, dal saggio di interesse del capitale e dall'equazione della domanda che vi figura esplicitamente attraverso al coefficiente h. Essa è una equazione differenziale lineare del secondo ordine nella funzione incognita x, e rappresenta la dinamica dell' impresa. *Il gruppo dei termini differenziali è espressione, ivi, delle forze d' inerzia del sistema.* Essi vengono meno nell' ipotesi di una configurazione stazionaria, nella quale la (6) — di cui la (II) è un caso particolare — si riduce, come è dimostrato *al loco citato,* alla (I) della economia classica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Siffatte formule *superano la concezione,* secondo cui le condizioni dell'equilibrio considerate all'attimo debbono essere pensate *indefinitamente riprodotte,* concezione che avvolge come camicia di Nesso tutta la economia classica, appunto perchè è la sola che possa dare un senso ad un modello statico di una realtà dinamica.

10. — Un secondo esempio in cui l'azione delle forze d'inerzia può essere espressa in forma precisa, è offerto dalla teoria della popolazione.

E' universalmente noto, in questo campo, l'errore di Malthus. Meno noto è che siffatto errore consiste nell'aver preteso di poter collegare direttamente popolazione e sussistenze, nel non aver visto che le leggi demografiche non si manifestano come atti, ma come tendenze, cioè come processo *in fieri.*

Affermare con Malthus che in ogni istante la popolazione è ricacciata sulla linea delle sussistenze, cioè che è $P = S$, avendo indicato come P la popolazione, con S le sussistenze, significa dare alla dipendenza fra le due quantità una espressione rigida, che è in contrasto colla natura delle dipendenze economiche, quale è rilevata da una esperienza secolare. Non esiste *una legge di bronzo,* per cui tutte le volte che la produzione cresce, la popolazione prima o poi cresce in misura corrispondente, in modo che dopo un certo tempo si riproduce la normale situazione di equilibrio in cui ciascuno non ha se non il necessario per non morire. Il legame fra popolazione e sussistenze è, invece, in un certo senso, elastico. Vi sono periodi, in cui le condizioni generali migliorano e periodi in cui peggiorano: periodi in cui diventano popolari consumi che in altri tempi erano considerati di lusso; periodi in cui la natalità si mantiene elevata, e periodi in cui il mal costume della limitazione delle nascite si diffonde in tutti gli strati della popolazione.

Siffatta elasticità è stata espressa da uno di noi [1] in una formula differenziale, la quale corregge la formula algebrica di

(1) Cfr. AMOROSO L.: *L'equazione differenziale del movimento della popolazione* in « Rivista Italiana di Statistica », Aprile 1929; *Sulla dottrina della popolazione,* Conferenze tenute nell'anno accademico IX al R. Istituto Sup. di Scienze Economiche e Commerciali di Napoli, in « Annali » dell'Istituto stesso, Napoli, Tip. Trani 1931.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Malthus. Unitamente ad altra relazione pure differenziale, che esprime come inversamente le sussistenze dipendono alla loro volta dalla popolazione, essa consente di dare una base razionale a quella legge teorica del movimento della popolazione, che la statistica — per opera di Verhulst, Yule, Reed, Pearl e molti altri — ha ormai definitivamente acquisito.

Precisamente consente di giungere per via deduttiva alla equazione differenziale, il cui integrale rappresenta la curva universalmente nota sotto il nome di curva logistica.

La costruzione razionale è possibile, appunto perchè si sostituiscono a forme algebriche, forme differenziali, che per legare il presente al futuro infinitamente prossimo, sono espressione dell'azione delle forze d' inerzia del sistema.

Il gioco dell' imponderabile.

11. — Colla *considerazione delle forze d' inerzia* — forze storiche — *del sistema* quali abbiamo qui considerato, il modello meccanico sul quale si cerca di rappresentare la vivente realtà economica cessa di essere quello statico di Archimede per divenire quello dinamico di Lagrange.

Nemmeno siffatto modello, peraltro, riesce a dare del fenomeno economico una rappresentazione totalitaria. Restano ancora zone oscure, residui inesplicati. Non ai margini, ma al centro della rappresentazione.

Lo spirito della meccanica classica, invero, implica che il futuro è determinato, in atto, dal presente. Donde la possibilità della previsione scientifica. La posizione di avanguardia e di supremazia, che la meccanica ha assunto nella gerarchia delle scienze, data appunto dal giorno che con Keplero e con Newton fu costruita, su basi logicamente inattaccabili, la teoria delle previsioni del movimento dei pianeti.

Ma se nell'eseguire il calcolo dell'orbita di un pianetino o di una cometa un astronomo sbaglia, se tutti gli astronomi sbagliano, non per questo certamente la rotta dell'astro ne risulterà modificata.

Che cosa avviene invece del fenomeno economico dualmente corrispondente?

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il futuro, in questo campo, dipende dall' idea che gli uomini si fanno di esso. Se i consumatori credono ad un aumento di prezzi ed agiscono in conseguenza, l' aumento si produce realmente. Se i depositanti di una banca sono presi dal panico e si affollano agli sportelli, possono provocare loro stessi il male, da cui cercano di difendersi. Viceversa, se la gente ha fiducia, la situazione — anche se grave, talora disperata — può capovolgersi. Siamo nel dominio dell' imponderabile.

L' inversione è espressione del fatto che il nuovo movimento si inserisce bruscamente nella realtà precedente e ne diventa di colpo la parte maggiore. Al suo confronto il passato rapidamente impallidisce ed in breve non è più che un ricordo storico. Una crisi di borsa è il prodotto di un movimento di speculazione, che, divenuto fenomeno di massa, non si arresta, se non quando tutta la sua energia si è esaurita, o quando si para dinanzi un ostacolo più forte.

Il primo caso è quello che si produsse nell'autunno del 1929 alla borsa di New York; il secondo è quello che si era prodotto in Italia nell'estate del 1926. Il discorso di Pesaro costituì allora la diga, contro cui si infranse la violenza dell'onda speculativa contro la nostra lira.

Quando manca una volontà capace di dominare gli eventi, il bolide scarica tutta l'energia che ha immagazzinato. Dopo si contano i morti ed i feriti. Per quanto numerosi questi possano essere, la devastazione più grave è quella compiuta nel campo dell' invisibile. E' scossa la fiducia che è la molla più delicata di tutto il sistema economico. Nell'attuale fase della civiltà capitalistica, l' impresa — cioè la cellula produttiva — vive sulla fiducia, quale si manifesta attraverso alle innumerevoli forme in cui si attua l' investimento dei capitali. Se quella è scossa, se questo viene meno, tutta la attività economica flette in una tensione dolorosa, cui solo i tempo ed il paziente lavoro quotidiano possono piano piano portar riparo.

La meccanica bancaria.

12. — Di siffatte interferenze tra l'oggetto ed il soggetto, tra il fenomeno reale e l' idea che gli uomini — segnatamente quelli che hanno una posizione di comando — si fanno di esso,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

è permeata tutta la teoria delle crisi, delle banche, delle borse, della moneta, del mercato finanziario.

Dove sono nel modello meccanico corrispondente interferenze di questo genere?

In particolare, qual'è in questo modello la dottrina che corrisponde a quella della speculazione di borsa?

Il nostro pensiero corre, naturalmente, alle più recenti dottrine della meccanica molecolare. Anche qui un sistema non può mai essere considerato isolato e subisce tumultuariamente l'azione del mondo esterno. Per questo verso, se il movimento di una banca deve trovarè il suo parallelo con quello di un sistema meccanico, li paragone, assai meglio che con la meccanica di un sistema macrocosmo, calza con quella di un sistema microcosmo.

Le interferenze che si producono per effetto della creazione della moneta bancaria, le azioni reciproche che le diverse banche esercitano le une sulle altre, quali sono state magistralmente illustrate dal Keynes nel « Treatise on Money » (Macmillan 1930), dimostrano che in questo campo la dottrina della moneta può avere il suo parallelo in quella della misura di Heisenberg. Si tratta di intuizioni e sarebbe imprudente proseguire su questo terreno. Ma insomma il solo profilarsi di certe analogie costituisce la negazione della difesa estrema della concezione meccanica dell' economia, intesa come rappresentazione della realtà economica sul modello classico.

Sia consentito aggiungere che la nuova dualità getta un raggio di luce da cui la posizione reciproca delle due scienze può apparire invertita. Per un secolo la economia liberale si era modellata sulla meccanica lagrangiana, e *su quella aveva cercato di farsi un' anima atomistica e determinista.* Siffatta anima mal si attanaglia ad una realtà umana, e per questo politica. Se è vero che i caratteri di questa realtà umana trovano un certo parallelismo nei concetti della nuova fisica, vuol dire che questa può dirsi, per quanto strano possa apparire il termine, una *fisica politica.* I concetti di probabilità, di rischio, di congiuntura che dominano la realtà economica e che nella fisica molecolare hanno diritto di cittadinanza formale — in sostanza non sono ancora che un linguaggio — potrebbero in una rap-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

presentazione economica trovare un substrato reale, ben diversamente espressivo.

Le forze direttrici.

13. — Per concludere, l'azione delle forze vive e delle forze d' inerzia non è sufficiente ad individuare la configurazione, che in ogni istante assume il sistema economico in movimento.

Occorre estendere l'analisi a comprendere altre forze che potremo dire *direttrici* e che non hanno le parallele in quelle che regolano il movimento della materia, quale si presentano nella meccanica classica. Esse esprimono, anzitutto, la capacità umana a prevedere ed a plasmare gli avvenimenti futuri, regolando in corrispondenza la condotta attuale. La *speculazione* e la manovra del saggio dello sconto ne costituiuscono la prima forma tipica. Il sistema della borsa e della banca è il teatro dove esse trovano normalmente il loro svolgimento. Dove, talora in periodi di crisi, si capovolgono, diventando strumento di deformazione del mercato.

La seconda forma tipica delle forze direttrici del sistema sta nell'*azione politica,* diretta a convogliare in una data direzione il fascio delle forze intente al processo produttivo. Essa costituisce nel tessuto della vita economica, il fatto nuovo, e, in ogni istante, creativo, che col determinare l'atmosfera spirituale in cui si svolge l'azione, opera direttamente sui gusti, cioè sulle forze motrici del sistema; ed attraverso la legislazione — in tutte le sue molteplici forme — opera sulle resistenze. In tal modo *dominando le forze dalle quali i fatti economici discendono,* la Politica signoreggia l'Economia.

La teoria del movimento della popolazione, dà uno schema preciso, dal quale appare evidente l'azione delle forze direttrici.

L'equazione differenziale della popolazione, in cui si assommano le azioni meccaniche, dalla cui interferenza l'equazione stessa deriva, spiega il movimento nell'intimo di uno stesso ciclo demografico. L'azione delle forze direttrici si manifesta invece come volontà politica che porta ad un cambiamento di ciclo, come è avvenuto per la Germania ed il Giappone nel corso

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del secolo XIX, per la Germania e l'Inghilterra nel periodo del dopo guerra. [1]

La conclusione è in armonia colla sapienza pratica secolare, la quale respinge, sì, la concezione naturalistica, secondo cui il fenomeno demografico appare regolato da leggi proprie, inesorabili come le leggi fisiche, e che come queste non consentono un intervallo diretto. Ma respinge altresì il semplicismo di chi afferma il fine, senza volere i mezzi, dimenticando che la politica demografica non può separarsi da tutte le altre manifestazioni della vita economica, politica e spirituale. Dimenticando che un capovolgimento delle tendenze demografiche — *segnatamente nel campo della natalità* — implica un capovolgimento di tutti i valori materiali e morali, cioè, in linguaggio politico, una rivoluzione.

Ed allora i quadri della teoria si allargano. Non più le sole forze vive (*concezione archimedea*): nè l' insieme delle forze vive e delle forze d' inerzia (*concezione lagrangiana*); ma forze vive, d' inerzia, forze direttrici (*concezione molecolare*) determinano in ogni istante l'equilibrio dinamico del sistema.

Le forze vive — o forze naturali, secondo la trama del pensiero dei classici — *manifestano le forze in atto nell'attimo fuggente.*

Le forze d' inerzia rappresentano il peso del passato.

La speculazione e l'azione politica (forze direttrici) *esprimono le speranze ed i timori dell'avvenire.*

IV. - L'ordinamento corporativo come sistema logico

Il sistema corporativo rappresenta la sintesi ed il superamento delle precedenti correnti fondamentali del pensiero economico.

14. — L'ordinamento corporativo risponde nelle sue linee fondamentali alla ricostruzione teorica sopra delineata, nel senso che valorizza tutti i gruppi di forze dalle quali risulta l'equilibrio dinamico: le forze naturali, rappresentanti le tendenze pro-

(1) Cfr. la V Conferenza « *Sulla Dottrina della Popolazione* », già citata.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tempore; le forze d'inerzia, espressione del peso del passato; le forze direttrici, manifestazione delle speranze e dei timori dell'avvenire.

In questa sintesi *il sistema corporativo supera tutte e tre le precedenti correnti fondamentali del pensiero economico;* la corrente naturalistica dell'economia classica; la corrente storica; la corrente politica rappresentata dal mercantilismo, dal protezionismo e dal socialismo nelle loro diverse forme.

L'economia classica nella sua concezione teoretica valorizzava le forze naturali — cioè i bisogni che spingono all'azione, le resistenze che si oppongono ad essa —; ma ignorava le forze d'inerzia — donde il suo carattere razionalista ed antistorico — e respingeva in astratto le forze politiche.

Solo in astratto, in quanto in concreto sarebbe stato difficile negare un'azione la cui manifestazione è in ogni tempo evidente. La teoria la condannava, qualificandola dannosa nei suoi motivi, precaria e perturbatrice nei suoi effetti.

L'economia storica all'opposto poneva al centro le forze d'inerzia, valorizzava pure — per quanto in secondo piano — le forze direttrici, cioè politiche, ma negava che potessero esistere — nel campo dei fenomeni economici — leggi generali astratte. Il che significa assoluto disconoscimento delle forze naturali, poste in luce dalla dottrina classica.

Il mercantilismo non negava esplicitamente siffatte azioni, ma prescindeva da esso, ignorandole. L'ignoranza, in questo caso, non può imputarsi a colpa, in quanto nel periodo in cui il mercantilismo si affermò come dottrina, i classici non erano ancora sorti. Per contro il protezionismo, che è la forma più moderna della concezione mercantilistica, dà, invece, alle leggi dell'economia classica, un riconoscimento teorico, che può qualificarsi anche eccessivo. Per esso l'azione politica, esaltata ed invocata, apparisce come perturbatrice e deviatrice del logico e normale andamento degli eventi. Di qui un contrasto tra teoria e pratica, un dissidio fra scienza e vita, che è stato sempre uno dei motivi fondamentali dell'antitesi fra liberismo e protezionismo. Ad esso è imputabile, se l'intervento dello Stato nella vita economica, che è stato in ogni tempo, in misura maggiore o minore, una realtà, si è prodotto, nell'ultimo secolo, in forma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

caotica e frammentaria, senza un piano ed una visione d'insieme, unicamente sotto la pressione tumultuaria degli interessi in contrasto.

Più acuto della corrente storica, il socialismo non rinnegava le forze naturali da cui discendono le leggi dell'economia classica, ma più logico del protezionismo non dava ad esse carattere necessario ed universale, sicchè l'azione politica da esso invocata appariva non perturbatrice, ma rivoluzionaria. Tendente cioè a creare un nuovo ordine materiale e morale, espressione di più elevate idealità umane, in cui il produttore della ricchezza operasse non più sotto la spinta del tornaconto, ma sotto la pressione di motivi superiori analoghi a quelli che animano l' artista all' atto della creazione, e del guerriero nell' atto, in cui espone la vita gettandosi senza tremare nel folto della mischia. Aspirazione in astratto nobile; irrealizzabile in concreto; utopistica, finchè l'uomo resterà uomo, ed amerà la ricchezza ancor più della vita stessa. *Sopratutto sovvertitrice,* in quanto celando in pratica l' utopia nello sfondo di un processo evolutivo proclamato necessario ed infallibile, sovverte l' ordine morale *su cui poggia l' organizzazione della società umana,* ferisce al cuore la civiltà.

Donde un collasso materiale e morale, che toglie autorità a chi ha il comando; diminuisce l'amore in chi ha il possesso; distrugge l'obbedienza, l'ordine, la disciplina; a tutti consiglia di ricavare quanto più è possibile nell' attimo fuggente, senza guardare al futuro. Nei capi sviluppa l'astuzia, necessaria per barcamenarsi fra i marosi degli interessi in contrasto; comprime le qualità morali che formano la grandezza dei popoli.

L' iniziativa privata resta il fulcro della attività economica.

15. — E' merito del fascismo aver reagito rettilineamente a siffatte aberrazioni. Aver proclamato in forma solenne che nell'ordine economico *il motivo del tornaconto deve restare il fulcro di ogni attività.* Questo è il senso della proposizione VII della Carta del Lavoro, che afferma che la direzione della produzione spetta al capitale. Esso dimostra che della filosofia li-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

berale la città corporativa accetta l'organizzazione monarchica dell' industria. *Le decisioni, dalle quali dipende il processo produttivo debbono essere eseguite in proprio,* rischiando il proprio capitale, raccogliendo i profitti, se arride il successo, subendo le perdite, se esso viene meno. La filosofia corporativa proclama che siffatta organizzazione corrisponde alla utilità generale, in quanto — attraverso ad essa— si attua la selezione dei migliori; gli incapaci sono eliminati; i posti di comando vanno a chi ha le qualità atte a procurare il successo; l'abito della responsabilità fortifica il carattere: rende l'atmosfera irrespirabile ad ogni parassita: elimina il timore servile, che deriva dal dover render conto a chi domani potrà giudicare col senno di poi: radica universalmente la sensazione virile che ciascuno è fabbro della sua fortuna.

Se l' iniziativa privata resta il centro ed il motore della cellula produttiva, la teoria dell' impresa — che è la formulazione astratta in cui si rispecchia la condotta dell' imprenditore privato — resta il fulcro, su cui poggia l' analisi teoretica del processo produttivo in generale.

Per questo l'economia corporativa non è la negazione dell'economia classica; non è la inversione e la rivoluzione dei principi che la signoreggiano.

La proprietà privata come facultas procurandi ac dispensandi.

16. — Ma la proprietà privata, in linea di fatto, non fu mai piena, generale ed assoluta. Ebbe sempre dei temperamenti. Gli usi civici ne sono la manifestazione più visibile e la svalutazione secolare della moneta quella più profonda. Sono fra le più belle pagine del Keynes quelle in cui è dimostrato come questa svalutazione è una delle chiavi di volta per capire la storia della società umana nel suo svolgimento secolare. Ma non perchè accetta siffatti temperamenti, l' idea corporativa è rivoluzionaria rispetto all' idea liberale. Non si tratta di temperamenti, ma di una diversa concezione del diritto nella sua essenza.

Proprietà privata, sì: ma *in quanto essa è condizione ne-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cessaria della produzione, strumento della valorizzazione delle forze economiche. Non quindi diritto, che ha in sè stesso la sua ragion d'esser. Non facoltà di lasciare inoperose le forze vive della produzione. Non l'*jus utendi, fruendi ac abutendi* dei giureconsulti del Rinascimento. Ma la *facultas procurandi ac dispensandi* di S. Tommaso.

Di qui il concetto che le posizioni di intransigenza non si addicono all'ordine economico, in cui gli interessi divergenti debbono sempre trovare una composizione. E di qui ancora il diritto da parte dello Stato di intervenire tutte le volte che l'iniziativa privata si dimostra inadeguata o contrastante con l'interesse generale, *quale è giudicato dallo Stato medesimo.*

Appunto perchè proclama che siffatta facoltà deve essere esercitata dallo Stato non in base a schemi teorici astratti, *ma secondo un criterio realistico, in cui sieno rispettati i diritti della storia e della tradizione,* il sistema non fissa in uno schema rigido il senso dell'azione politica, cioè delle forze direttrici. Esso proclama il fine: l'interesse della nazione, non quale somma degli individui viventi, ma quale unità organica che ha le sue radici nel passato e si proietta colla sua fede nell'avvenire.

In questo caposaldo della sua azione l'ordinamento corporativo *fa proprio quanto è di vitale nell'indirizzo della scuola storica.*

Le forze direttrici del regime.

17. — In questo senso ancora la disciplina giuridica dei rapporti fra capitale e lavoro, *attuata nell'interesse della produzione,* significa che il lavoro umano non è una merce per chi lo compra o lo vende, ma è per tutti un dovere. Significa che l'uomo non deve essere considerato *homini lupus;* che la lotta per la vita non è sempre e comunque strumento di progresso; che la lotta di classe non è condizione *sine qua non* per la instaurazione dell'ordine nuovo. Afferma insomma un principio di coordinazione e di moderazione, *ferma restando l'autarchia*: fermo restando cioè che il principio motore delle singole attività debba restare negli individui.

In tal modo viene restaurato il blocco dei principi morali,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che per un millennio era stato il substrato profondo della civiltà europea e che nel seicento era stato squarciato dalla Riforma.

Appunto perchè era nei suoi presupposti che ciascuno traesse dalle sue possibilità il massimo risultato, perchè esaltava la configurazione di atomismo economico che ne derivava, perchè consentiva e facilitava la concentrazione degli interessi dei gruppi e delle categorie, in modo da costituire stati nello stato, la filosofia del capitalismo correva il pericolo di distruggere l'equilibrio necessario fra le diverse esigenze morali. Col sussurrare che la povertà è una colpa; col proclamare che il successo economico è la misura dei valori umani; coll' indurire il cuore allo spettacolo delle miserie, delle lacrime e del sangue che il conquistatore lascia sulla via, essa proclamava la idolatria di Mammona.

Il Fascismo ha distrutto l' idolatria di Mammona.

Ha spezzato ogni monopolio ed ogni prepotenza di gruppi e di categorie. Nel campo operaio, come in quello industriale e finanziario. Tale è il senso dell'efficacia *erga omnes* dei patti collettivi di lavoro; e tale il senso della creazione dell'Istituto Mobiliare Italiano e dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Tale è il senso ancora della difesa della integrità monetaria, presidio del risparmio, tutela delle obbligazioni pattuite, condizione necessaria perchè ai grigi inverni possano succedere le radiose primavere.

Ha portato direttamente il peso di tutta la sua forza nella soluzione dei problemi fondamentali della vita economica, i cui riflessi vanno al di là delle esigenze e delle possibilità della generazione presente. Tali sono, per esempio, quelli della politica demografica, della battaglia del grano, della marina mercantile, dei combustibili nazionali, della politica dei lavori pubblici.

In questi capisaldi della sua politica stanno le forze direttrici che esso ha impresso al sistema economico e che vengono illustrati nei singoli rapporti presentati a questa Conferenza.

Alberto De Stefani - Luigi Amoroso

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Verso un nuovo diritto del commercio

Sommario: 1. Formazione storica del diritto positivo e della dogmatica giuridica. Reazione di questa su quello. Il « sistema » e la sua funzione retriva. Il giurista, la formazione e la formulazione del nuovo diritto. — 2. Necessità di rinnovamento nel diritto privato. I « progetti » ed il loro spirito « riformista ». Insufficienza di una semplice riforma. — 3. Il diritto commerciale nei suoi rapporti storici col diritto civile: la dogmatica privatistica tende a riassorbire gli istituti commerciali. — 4. Il nuovo *diritto commerciale vivente* in contrasto con le leggi scritte e col sistema. Il diritto positivo è « fuori fase » rispetto al commercio che vuol regolare. — 5. Analoga sconcordanza in tutto il sistema del diritto privato. Moderno spostamento della base giuridica dalla libertà del cittadino all'economia dello Stato. Disgregamento del sistema del diritto patrimoniale e formazione di nuovi ordinamenti autonomi patrimoniali a base obiettiva. — 6. La crisi dottrinale della teoria generale del diritto come sintomo della impossibilità per il sistema tradizionale di costruire e contenere il *diritto vivente.* — 7. Il commercio moderno come fenomeno di *organizzazione*. Il supercapitalismo: inettitudine a regolarlo del codice di commercio a base atomistica (atti di commercio). — 8. Il problema specifico della riforma del diritto commerciale. *A*) codice unico delle obbligazioni? *b*) diritto sindacale a base subiettiva? Le corporazioni medioevali ed il sindacalismo fascista. — 9. *C*) diritto del commercio, cioè della organizzazione economica a base aziendale. Le pluralità collegate oggetto del diritto commerciale. L'azienda. La clientela. I contratti. Il soggetto giuridico (commerciante) in funzione dell'azienda. — 10. I contratti collettivi: originalità del contratto collettivo fascista. Disgiunzione tra il potere vincolante, che spetta alla persona giuridica, e la sfera d'azione del vincolo che riguarda i singoli componenti la collettività vincolata. — 11. Conseguentemente: postulati della nuova legislazione commeriale: 1) coordinamento coll'ordinamento corporativo; 2) palingenesi e non riforma; 3) totalitaria ed organica per l'intero diritto privato patrimoniale; 4) su base oggettiva, ma non atomistica (azienda, non atti di commercio); 5) innovando anche il sistema e la tecnica. — 12. Sotto quest'ultimo aspetto: *a*) necessità di regolare le *pluralità collegate* come tali, superando il sistema tradizionale che le unifica sempre o dividendole, o moltiplicandole, o personificandole. — 13. *b*) necessita di tener conto che nel diritto, come nell'economia, le differenze quantitative determinano spesso differenze qualitative. Interesse sociale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

immediato nella disciplina delle grandi imprese. — 14. Posizione che il nuovo diritto commerciale verrà ad assumere nel sistema generale del diritto patrimoniale. Il nuovo diritto corporativo come punto di partenza per la nuova dottrina.

La riforma delle leggi esige una profonda, sicura conoscenza del nostro tempo ed un sagace intuito dell'avvenire. Ma se ardua è già la conoscenza di sè, tal che fu indicata come meta suprema dell' intelletto umano — nosce te ipsum — anche più difficile appare la conoscenza del mezzo sociale nel quale viviamo.

Immersi nella storia, inconsapevolmente ci muoviamo con essa; e come non avvertiamo il moto della terra che ci ospita, così ci sfugge, spesso, la percezione delle trasformazioni lente, ma profonde e radicali, del mezzo sociale, economico, morale entro il quale la nostra vita si svolge. E come solo un'osservazione attenta, uno sforzo consapevole di rilevazione scientifica può fornirci i mezzi per una esatta valutazione del moto della terra, così il rilievo del divenire storico dei fatti sociali esige insieme non comune facoltà di osservazione e potenza di astrazione.

Se poi a considerare il problema della riforma non è il *politico,* tutto intento, per le necessità del suo scopo, a scrutare l'avvenire, a percepire e cogliere le esigenze nuove della società che dirige ed ordina, ma il giurista, le difficoltà si aggravano anche di più.

Lo studio del diritto è prevalentemente storico e dogmatico: guarda al passato ed inquadra l'avvenire.

Le leggi, già vecchie al nascere, che cristallizzano ed irrigidiscono le norme, che, pure, sono essenzialmente destinate a vivere, a trasformarsi, cioè, ed a morire, contrastano anche più tenacemente lo sviluppo del nuovo diritto, quando sono costruite a sistema.

Tra lo sviluppo dei fatti e dei rapporti sociali, che domandano *norme,* la formazione e la vita delle leggi che li regolano, e la dogmatica, che a sua volta si ripiega sui fatti e sulle leggi, esiste un giuoco profondo e continuo di interferenze, che da un lato rallenta ed intralcia la formazione materiale del diritto e dall'altro rende fatalmente retrivo l' insieme dei dogmi che la scienza giuridica ha elaborato ed accetta.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ex facto oritur ius. Il diritto è una formazione storica, spontanea, nativa, essenziale ad ogni gruppo sociale; resultante dei bisogni consapevoli ed inconsapevoli del gruppo, ne regola la struttura, e disciplina i rapporti fra coloro che vi partecipano.

Ma accanto ed oltre la formazione storica delle leggi, sta la formazione ideale dei dogmi giuridici.

La società non ha solo una vita di azione, ma altresì una vita di pensiero: gli uomini sono o vogliono essere consapevoli delle forze operose che reggono il mondo; ed il loro pensiero diventa esso stesso una forza, cooperante con le altre al divenire sociale.

Sulla formazione spontanea del diritto si ripiega, dunque, l'attività critica dei giuristi, che ne coglie i momenti essenziali, cioè lo spirito che anima le leggi, le forme in cui queste si concretano, il tecnicismo col quale esse si attuano.

Mercè la coscienza sistematica dell'ordine giuridico questo appare più chiaro, più organico, più coerente ai suoi scopi: l'interpretazione ne diventa più certa, le lacune ne vengono colmate: nessuna guida è più salda e sicura per l' interprete e per il giudice.

Senonchè il sistema si forma sul diritto già fatto; è una attività tarda, riflessa, feconda di sicura utilità rispetto a norme statiche od assai lentamente evolventesi, ma non senza pericoli e danni nei momenti di rapida trasformazione del diritto.

Il secolo decimonono segna il trionfo del dogmatismo nel diritto privato. Il nuovo diritto, emerso dal crollo del feudalesimo, viene ricondotto nei quadri che la dottrina germanica aveva costruito per l' insegnamento del diritto romano comune, e ciascun elemento è raccordato ad un principio generale, ed astratto.

La scienza del diritto, formatasi col metodo induttivo, raccogliendo, criticando, classificando, conoscendo e riconducendo ad unità le manifestazioni storiche del diritto, determina una giurisprudenza aprioristica, deduttiva, che procede dialetticamente sulla base dei principi, e spesso dimentica l'osservazione immediata, la conoscenza necessaria dei fatti.

Non solo: ma, come si disse, reagisce ad essi e contrasta la formazione spontanea, necessaria del diritto nuovo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ciò che esce dai quadri del sistema è, spesso, ignoto o negato dai giuristi; i quali si sforzano a piegare, a deformare i rapporti nuovi ed il nuovo diritto perchè rientrino negli schemi tradizionali, nei *dogmi* che sembrano inattaccabili; ed ignorano volutamente o inconsapevolmente tutto ciò che non può rientrare nel loro sistema.

In tal modo essi tendono a conservare le leggi vecchie ed ostacolano la formazione e la formulazione del nuovo diritto. Il quale si forza, sì, la via, per la irrefrenabile necessità della sua formazione come resultante delle mutate forze sociali, ma ne esce deformato e spesso monco per la resistenza che al suo concretarsi oppongono coloro stessi che lo assistono al nascere.

Quando si pensi che nel quadro del sistema del nostro codice civile vigente il diritto del lavoro è ancora una sottospecie della *locazione*, perchè così i Romani duemila anni or sono lo concepirono; e che nell'istituto della locazione rientrano anche, accanto al fitto dei terreni e delle case, il contratto di trasporto e quello di appalto; e che la proprietà è ancora definita dal nostro codice come il potere di usare e di godere delle cose nel modo più assoluto, e che infinite sono le dissonanze tra ciò che imparammo come dogma nel secolo scorso e tuttora leggiamo in leggi vecchie di tanti lustri, ma ancora in vigore, e ciò che avviene sotto i nostri occhi, non parrà strano se affermo che la conoscenza dogmatica del diritto opera in qualche senso negativamente rispetto alla riforma delle leggi ed alla rilevazione e formulazione del diritto nuovo.

D'altra parte il giurista è un collaboratore necessario nella formulazione di nuove leggi.

Se il politico ne percepisce la necessità, ed ha chiari gli scopi cui tende, il giurista è chiamato a sua volta a fornirgli il mezzo tecnico, lo strumento esatto che adegui la norma allo scopo cui mira. Ma occorre che, consapevole della sua innata miopia, la combatta e la vinca, sforzandosi a prospettare fuori di sè e del suo sistema il tempo in cui vive, per rilevare ciò che è vivo e ciò che è morto del diritto tradizionale, ciò che è mutato e ciò che sta formandosi, per poter favorire con la sua abilità tecnica la formulazione delle nuove norme, plasmandole

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

con esatta aderenza ai nuovi rapporti che esse vogliono regolare e proteggere, e rendendole perfettamente idonee a garantire le nuove esigenze sociali e politiche.

E' con questa consapevolezza e con questi criteri che mi propongo di esaminare il problema della riforma delle leggi commerciali.

2. Che le leggi fondamentali del nostro diritto privato esigano di essere rinnovate, è universalmente riconosciuto: basti pensare che il Codice Civile fu promulgato nel 1865 ed è larghissimamente ispirato dal Codice Napoleone del 1804, che il Codice di Commercio è entrato in vigore il 1° Gennaio 1883, che la legge sui brevetti di invenzione è del 1859 e quella sui marchi di fabbrica del 1868; e così via.

Ma discordanze profonde esistono sul criterio per procedere a questa riforma. Vari progetti sono maturati già dopo l'avvento del Fascismo: ricordo il progetto di Codice di Commercio compilato nel 1925 dalla Commissione Reale presieduta da S. E. D'Amelio; il progetto di Codice delle Obbligazioni e dei Contratti comune all'Italia e alla Francia, approvato a Parigi nell'ottobre 1927 e proposto dalla apposita sotto-commissione della Commissione Reale per la Riforma dei Codici; ed infine i Progetti per il Primo Libro del Codice Civile, e quello per il Codice Marittimo presentati dalle rispettive sotto - commissioni.

Tra i vari progetti manca una organica coesione: essi sono opera autonoma di singoli gruppi di compilatori; talchè fra taluni di essi furono già rilevate discordanze notevoli.

Lo spirito che li anima tutti, però, e specialmente i maggiori e più prossimi al nostro argomento, cioè i progetti di Codice di Commercio e di Codice delle Obbligazioni e dei Contratti Italo - Francesi, è uniforme, cioè essenzialmente *riformista*.

Essi seguono, come tendenza, la falsariga della precedente legislazione, evitano i problemi fondamentali e pregiudiziali, emendano i dettati controversi, aggiungono istituti già diffusi nella pratica e spesso disciplinati da leggi speciali. Ma il *sistema* resta immutato: le commissioni non hanno inteso di dare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un nuovo regime al diritto privato italiano, bensì e soltanto di riformare ed integrare le leggi vigenti: le riforme — ci dicono i relatori del progetto Italo-Francese — che si propongono al codice vigente non ne intaccano i principi fondamentali » (pag. 36); « il nuovo codice di commercio — si dà cura di enunciare la Commissione Reale — resta, come il Codice attuale, la legge speciale del commercio, distinta dalla legge civile, per quanto a questa gerarchicamente subordinata ».

Evoluzione, dunque, e non rivoluzione; riforma, senza immutazione; migliorie, non rinnovamento.

Risponde questo spirito dei compilatori alle esigenze del tempo presente?

Il tessuto economico, etico, politico del mondo intero in generale, e dell'Italia in ispecie, è proprio sempre lo stesso cui rise l'alba del secolo decimonono; o si è così radicalmente trasformato da domandare regole nuove? Possiamo procedere ancora per emendamenti ovvero è giunto il tempo di riedificare dalle fondamenta, sia pure utilizzando in gran parte il materiale antico?

E se occorre riedificare, quale sarà la struttura fondamentale del nuovo edificio?

3. A mio avviso la bipartizione del diritto privato in diritto civile e diritto commerciale, iniziatasi nell'evo medio, ha ultimato il suo primo ciclo: ma non deve scomparire, bensì rinascere con scopi rinnovati e su basi diverse.

Il diritto commerciale si è formato come un gran fiume, dalla confluenza di varie correnti.

Da un lato fu diritto di classe: ordine che i mercanti si diedero spontaneamente sfuggendo al generale disordine, espressione della forza della corporazione, che si fa le sue leggi, che predispone i suoi magistrati, che regola da sè i rapporti dei suoi accoliti: diritto dei commercianti.

D'altro lato fu diritto speciale di singoli commerci: tipico, quello marittimo.

Infine, sorse per regolare e favorire i grandi mercati, le fiere periodiche. In entrambi questi ultimi casi, di tendenza internazionale, oggettivo più che soggettivo, del commercio più che dei commercianti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Suoi scopi essenzialmente due: 1) sottrarre il commercio al diritto comune, creando un privilegio di classe ai commercianti; 2) favorire la formazione dei nuovi istituti giuridici particolarmente adatti allo scambio organizzato.

L'uso come fonte, il console come giudice, la libertà delle forme, la supremazia della volontà creatrice: questi i mezzi essenziali a tali scopi.

Se non che la codificazione lo ha cristallizato, e la sistematica lo ha ricondotto verso la grande corrente del diritto civile, nella quale sta già per confluire.

Esso ha effettivamente elaborato nuovi istituti di enorme importanza: i titoli di credito, le società con i soci a responsabilità limitata, le assicurazioni, i trasporti, la mediazione sono relitti superbi della sua elaborazione secolare.

Ma molti dei suoi istituti appartengono ormai al diritto privato generale: la cambiale serve ai commercianti e al commercio come ai rapporti meramenti civili.

Il ciclo di sviluppo di quegli istituti, come speciali, può dirsi ultimato, o quasi.

Ora occorre che il diritto commerciale sia idoneo a crearne, a raccoglierne e definirne di nuovi; ma così come è oggi organizzato esso viene a trovarsi — come vedremo tra poco — in troppo stridente dissonanza col mezzo in cui si formano i nuovi rapporti che dovrebbe regolare, per rispondere al suo scopo.

La codificazione, il sistema, la diffusione degli scambi anche non mercantili, lo stanno riconducendo, infatti, là donde è partito; ed esso tende a riconfondersi col diritto civile.

Codificato, integrato da leggi speciali, ha soffocato la funzione degli usi e la tendenza alla unificazione internazionale: non solo per il diritto marittimo « la codificazione, — come rilevò il Rocco — infranse la sostanziale unità durata per tanti secoli ».

Mutilato della giurisdizione speciale, ardita, libera, progressiva, empirica, ha perduto il mezzo di formarsi e di trasformarsi duttilmente coi giudizi di equità.

La dogmatica, poi, riconducendolo al sistema del diritto civile, ne ha precluso ogni forza di espansione dottrinale. E' con-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tradditorio affermare l'autonomia del diritto commerciale, e porlo, invece, come un doppione accanto al diritto civile; ed è assurdo, se si vuole favorirne lo sviluppo originale, ricondurlo col sistema, agli schemi caratteristici del diritto civile, esponendolo e costruendolo in modo del tutto simile a questo.

Giusto è il lamento del VIVANTE che « il diritto commerciale sentì a lungo il disagio scientifico di una disciplina, condannata a vivere a mezza costa tra l'empirismo della pratica e le dottrine tradizionali del diritto civile, baloccandosi nell' impotenza giuridica dei contratti *sui generis* ».

Ma è anche vero che da questo disagio uscì con un sistema peggiore del deplorato empirismo, perchè destinato a misconoscere l'originalità degli istituti e ad inaridire la fonte che voleva, invece, allargare e proteggere.

Se si vuole dare vita autonoma e rigogliosa al diritto commerciale occorre riconoscergli una base *diversa* da quella propria del diritto civile; ed atteggiarlo secondo un suo proprio sistema, secondo cioè un profilo particolare, per modo che i due diritti, generale e speciale, si muovano su piani diversi, che si intersecano, ma che non sono univocamente corrispondenti. I giuristi, invece, incapaci di costruire originalmente il diritto nuovo degli scambi, non hanno saputo fare di meglio che comporlo ordinatamente nel sistema del diritto civile; quasi in una tomba.

Personae, res, actiones: come disegnò Gaio e come Napoleone risigillò; annullando così con l'omogeneità del dogma l'originalità nativa, soffocando la spinta vitale della sorgente sempre viva del diritto che si forma da sè, rebus ipsis dictantibus et necessitate exigente; e riconducendo, dopo secoli di fecondo sviluppo, la grande fiumana del diritto speciale del commercio, al tronco del diritto comune, dal quale, non senza enormi vantaggi per la civiltà, si era staccata.

4. Così, com'è oggi, il diritto commerciale da gran tempo appare maturo per reincorporarsi nel diritto civile: già in alcuni paesi, infatti, è in vigore un codice unico delle obbligazioni che raccoglie ad unità gli istituti elaborati dalle due correnti del diritto privato; e anche tra noi molti studiosi pensarono e pensano che intrinsecamente la fusione dei due codici è perfettamente matura.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Chi si oppone, giustifica la sua opposizione con rilievi di evidente opportunità: un diritto autonomo dei commerci, che sia più duttile del diritto civile, più facile alla unificazione internazionale, poggiato sull'equità, semplice di forme, deve esistere accanto ed oltre il diritto privato generale.

Giustissimo. Ma si dimentica che queste ottime ragioni non servono per mantenere il diritto commerciale attuale, come è organizzato nel nostro codice, perchè esso non ha più le qualità per le quali dovrebbe venire conservato.

Quello che sarebbe utile, anzi che è necessario è una nuova legislazione commerciale, rivolta a raccogliere ed idonea a favorire la formazione di quel più vero diritto che effettivamente palpita nella vita sociale, che è pronto a nascere, che già, anzi, vive; ma occulto, fuori e spesso contro le leggi vigenti e lo stesso codice di commercio.

Or è un anno, l'insigne collega che legge di tecnica del commercio nell'Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Firenze, inaugurando l'anno accademico ha parlato della « Politica delle Grandi Banche » ed ha esposto i sottili congegni, dei quali i grandi istituti finanziari si valgono per controllare le aziende industriali e commerciali che si muovono nella loro orbita. Orbene: quasi tutti quei mezzi, che la fantasia creatrice dei gruppi interessati ha concepito sotto la pressione delle necessità contingenti, sono ignoti al nostro ordinamento giuridico positivo; e taluno può ritenersi, anche, contrario ad esso, almeno secondo la prevalente prassi giurisdizionale: tipici alcuni sindacati azionari.

Vastissime zone, nelle quali si formano e si intrecciano rapporti di enorme importanza economica, e quindi sociale, sono ignorate, o quasi, dal nostro diritto positivo; (ad esempio: dei consorzi volontari fra esercenti lo stesso ramo di industria, tanto diffusi e di così decisivo valore nell'economia industriale odierna, si parla per la prima volta timidamente nella legge del 16 Giugno 1932, n. 834, e non per disciplinarli, ancora, ma soltanto per averne, almeno, notizia); e perchè più incontrollata si svolga l'attività libera delle parti, queste, normalmente, affidano la decisione delle controversie eventuali, non già alla

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

magistratura dello Stato, bensì invece a privati, arbitri od arbitratori, i quali giudicano secondo equità, spesso creando la norma del momento stesso nel quale credono di applicarla.

Che ciò avvenga è noto a tutti; ed i giuristi stessi se ne rendono conto, tanto che da più parti, e da qualche decennio ormai, ricercano con criterio positivo e scientifico il *diritto vivente*. anche e soprattutto fuori delle norme codificate: dal *seminario per il diritto vivente* di HERLICH, agli « Studi e rilevazioni sull'applicazione del diritto nella pratica » promossi testè dal GALGANO, attraverso l'opera di molti studiosi è tutto un fermento di ricerche feconde, espressione « di un unico pensiero, quello cioè, — come disse appunto l'illustre studioso testè ricordato, il GALGANO — che per l'accertamento del diritto vigente, oltre alla conoscenza dei precetti e degli intenti del legislatore, occorrono anche un esame vigilante degli atteggiamenti concreti che quei precetti assumono al contatto della realtà della vita giuridica, ed una completa individuazione delle norme di produzione spontanea da parte dei consociati ».

Ora queste ricerche — a mio avviso — hanno rivelato e rivelano ormai abbastanza dove sia il nodo della dissonanza tra il diritto commerciale *codificato*, ed il diritto commerciale *vivente;* quale sia cioè la causa profonda, irrimediabile senza una radicale immutazione del sistema ed in parte della stessa tecnica giuridica, che determina l'impotenza della legge codificata a regolare una moltitudine di rapporti, nei quali si estrinseca oggi, entro una forma caratteristica, la attività mercantile.

Il diritto commerciale codificato è ormai *fuori fase*, come dicono i fisici, rispetto al *commercio* che esso vuole disciplinare: mentre per il commercio si è verificato uno spostamento progressivo dell'asse su cui gravita, per il diritto commerciale non si è verificato un analogo spostamento: occorre attuarlo, perchè ancora i rapporti e le norme, il fatto e il diritto, armonizzino tra loro.

5. Fuori fase, anzitutto, è già l'insieme del diritto privato patrimoniale codificato. Questo, come già nel diritto romano, è concepito essenzialmente in funzione del soggetto: hominum causa constitutum est ius.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Si tutela ed insieme si limita la libertà del cittadino per l'armonia della vita sociale. I beni sono considerati come *oggetto* dell'attività del singolo: in quanto questi può usarne, goderne, disporne, e non più, nè diversamente.

Fuori dei codici, invece, gradualmente, nei tempi recenti, le cose mutano.

Emerge la forza dell'economia, come base dell'organizzazione sociale: i beni, la loro utilizzazione, la loro destinazione, la loro organizzazione diventano sempre più oggetto *immediato* di disciplina giuridica: i fondi come le case, le acque come lo spazio aereo, le aziende come le merci sono considerate in sè, più che in funzione del soggetto cui spettano: ma il *sistema* del diritto positivo sta fermo: i nostri codici, quello civile come quello di commercio, nel regolare i rapporti patrimoniali hanno presente sempre, immediatamente, dominanti, i soggetti: la proprietà è un *potere* del cittadino; il commercio è l'espressione del suo diritto di disporre delle cose proprie; l'obbligazione, della forza creatrice della sua volontà.

Orbene: socialmente le cose non sono più così. I beni sono ormai per la Nazione, e quindi per lo Stato, un *prius* rispetto al cittadino: scultoriamente lo afferma, rivelando una verità che era nel subcosciente di tutti, la Carta del Lavoro nella settima dichiarazione « l'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell' impresa è responsabile dell' indirizzo della produzione di fronte allo Stato ».

L'ordinamento giuridico privato patrimoniale, incardinato sulla base essenziale del dirito soggettivo è oggi un anacronismo: perciò è visibilmente minato da manifeste forze disgregatrici.

Da ogni parte si tende a creare nuovi ordinamenti autonomi patrimoniali strappandoli dai codici. Non più solo il diritto commerciale, ma il diritto marittimo, il diritto agrario, il diritto industriale, il diritto aereo, il diritto minerario, e molte altre discipline reclamano l' autonomia, vogliono il proprio codice.

Il sistema del diritto privato tende a dissolversi; ma sol-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tanto per ricomporsi sopra un'altra base. Infatti tutte le discipline nuove che intendono sfuggire alla legge generale del diritto privato, che affermano la loro repugnanza a mantenersi sotto quel sistema, che reclamano la loro autonoma ragione di vita, hanno una base essenzialmente *oggettiva*: non si occupano tanto degli agricoltori, degli industriali, dei navigatori, quanto della navigazione, dell'industria, dell'agricoltura. È la terra, è la nave, è l'azienda produttiva che oggi primariamente vuole la sua regola: il diritto privato patrimoniale vuole essere l'ordinamento dei *beni*, nella cornice dell'interesse nazionale. I rapporti sono capovolti: non più i beni in funzione del soggetto; ma questo in funzione di quelli: poichè « l'iniziativa privata nel campo della produzione è lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione » — (così mirabilmente sempre la Carta del Lavoro) — la proprietà rimane come fondamento del regime patrimoniale. Ma una proprietà trasformata, come già 10 anni or sono ebbi a dimostrare; una proprietà non più espressione di egoismo individuale, bensì, invece, alta e benefica funzione sociale.

6. La impossibilità, per il sistema dominante nel secolo decimonono, di costruire e contenere le correnti nuove dei rapporti economici ed etici cui dovrebbe corrispondere, è denunciata altresì dalla profonda crisi dottrinale che ha sconvolto in gran parte la teoria generale del diritto.

Nelle nuove dottrine che fermentarono e fermentano tra noi e che ci vengono da tutta Europa un tratto caratteristico appare comune: il tentativo di evasione dal sistema tradizionale; la volontà di allargarne o addirittura di sovvertirne i termini, affinchè la materia nuova possa non solo venirvi compresa, ma altresì armonicamente collocata.

Tutte le costruzioni dogmatiche che vogliono superare le contrapposizioni fondamentali dello stesso diritto romano, che tendono a sopprimere il dualismo fra diritto pubblico e diritto privato, tra diritto oggettivo e diritto soggettivo, tra ordinamento giuridico e ordinamento morale, che vogliono superare la statalità del diritto, o dare all'interprete l'ufficio di legisla-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tore, da DUGUIT a BIRLING, da KELSEN a MERKL sono l'espressione di un solo bisogno, il sintomo univoco di una sola crisi profonda.

L'ordinamento giuridico, che è forma del fatto sociale, non lo raccoglie più con quella precisione, con quella plasticità che è necessaria: occorre adattarlo al suo contenuto. E', diciamolo francamente, non solo una crisi che propone al legislatore nuovi problemi e nuova materia, ma che denuncia la insufficienza della stessa tecnica del diritto, che reclama la riforma dei mezzi strumentali, i quali più non sembrano idonei al loro scopo. Roma era tanto convinta che la fortuna del suo ordinamento stesse nella distinzione assoluta tra sacro e profano, tra pubblico e privato, che perfino il poeta considera tali differenziazioni come titolo di gloria imperitura: fuit haec sapientia quondam, publica privatis secernere, sacra profanis.

Oggi la materia, che ribolle nel crogiolo del rinnovato mezzo sociale economico e politico tende invece a fondersi ed a confondersi: certamente per ridividersi e ricomporsi secondo nuove direttive, in gruppi più felicemente idonei a sistemarla in modo fecondo.

Negarlo, è chiudere volontariamente gli occhi davanti alla realtà.

Tutto il sistema del diritto privato deve dunque ricostruirsi sopra una base nuova, secondo nuovi principi, come il diritto dei beni e dell'economia, e non più come la « riserva » concessa alla libertà civile dei cittadini: a base obiettiva, cioè, e non più, secondo la tradizione, romanisticamente subiettiva.

Solo così tra i rapporti, quali sono effettivamente, e le norme, vi sarà la necessaria armonia, e la evoluzione, nei fatti in gran parte compiuta, troverà il suo suggello nel nuovo sistema legislativo e nella nuova dottrina: la formazione ideale risponderà alla formazione storica del diritto materiale.

7. Ma il diritto commerciale positivo è doppiamente *fuori fase*. Non solo già come ramo del diritto privato, per le ragioni che abbiamo visto, ma anche e più in sè e per sè, in quanto non corrisponde univocamente al commercio, quale fenomeno della società contemporanea.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tendenzialmente, infatti, esso vorrebbe disciplinare il commercio, ma sostanzialmente, invece, disciplina singoli *atti,* che considera in sè, atomisticamente.

Secondo la nostra legge è commercio l'atto di chi compra con l' intenzione di rivendere, di chi vende avendo comprato con l' intenzione di rivendere, di chi partecipa alla costituzione di una società commerciale, o comunque ne possiede un'azione, di chi stipula un riporto o firma una cambiale, e così via.

Ora tutto ciò che non ha molto a che fare col commercio moderno.

Il commercio è nella sua essenza, oggi, qualcosa di ben diverso dalla interposizione individuale, occasionale, nello scambio; è un fenomeno di *organizzazione,* e spesso di *massa.*

Regolando l'atto individuale, al nostro codice sfugge l'aspetto economico e giuridico più caratteristico del commercio moderno: l'ordinamento che vale per i singoli atti, non serve, non può servire per il grandioso movimento economico che si vuol regolare.

L'atto di commercio è una base inidonea a questo scopo. Viviamo in un'epoca nella quale, come il Capo del Governo ha recentemente rilevato, « si è delineata una trasformazione del capitalismo in supercapitalismo ». Quel supercapitalismo il quale, (così sempre BENITO MUSSOLINI) « tende al monopolismo, che si afferma nei consorzi, nei trust nei cartelli... »; quel supercapitalismo che costituendo la più evoluta forma di organizzazione, si pone in netto contrasto con la nozione frammentaria che la nostra legislazione positiva ha assunto per base ed intenderebbe di conservare.

Il nostro codice di commercio e lo stesso progetto della Commissione reale, sembra ancor ritenere che non vi sia differenza sostanziale tra un atto isolato, manifestazione semplice e contingente di interposizione per lo scambio, e l'atto che è invece la espressione di una vasta e complessa organizzazione; tra l'atto che ha per oggetto un bene modesto e trascurabile per l'economia nazionale, e l'atto che appare elemento indifferenziabile di un vasto e complesso gruppo uniforme di negozi identici, tutti confluenti ad una stessa impresa, di rilevanza notevole per la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

formazione e la distribuzione della ricchezza nazionale. Ora questo è un errore. Le differenze quantitative nei fatti sociali si risolvono in differenze qualitative.

Altro è un gruppo, altro è la folla; altro è un negozio, altra è una grande impresa; altro è un contratto di assicurazione, altro è il portafoglio di una compagnia assicuratrice.

Si tratta di mutamenti profondi nel valore e nella stessa essenza dei rapporti che la quantità di essi determina.

Ma soprattutto l'odierno diritto commerciale, regolando semplicemente i così detti atti di commercio, non ha la percezione esatta di quello che il commercio è effettivamente.

Commercio non è soltanto lo scambio; è, invece, la *organizzazione* per lo scambio. Non si ha vero commercio dove manchi l'impresa e rispettivamente l'azienda. Comprare per rivendere non è commercio, in senso economico e sóciale: commercio è organizzare i fattori produttivi in modo da potere organicamente provvedere allo scambio comprando e rivendendo.

Quello che è rilevante, essenziale, che deve essere disciplinato in sè, regolato e protetto nella sua esterna manifestazione è la organizzazione per lo scambio, sia immediato (commercio) che mediato mercè la trasformazione industriale. Finchè rimarrà come base della legislazione mercantile l'atto di commercio, isolatamente considerato, indifferenziato quantitativamente, astratto dalla organizzazione aziendale, il diritto commerciale non regolerà il vero commercio, e funzionerà fatalmente a vuoto, là dove appunto più urgente sarebbe la sua efficacia.

8. Quando si tengano presenti questi rilievi, apparirà chiaro come la impostazione tradizionale del problema della riforma del diritto commerciale sia eccessivamente semplicistica e destinata a poco fecondi resultati.

Infatti, il problema della riforma è stato posto, finora, come se offrisse tre sole alternative, tra le quali il legislatore necessariamente dovrebbe scegliere: o l'annullamento della dicotomia tra diritto commerciale e civile, *unificando il diritto delle obbligazioni;* o il ritorno alla base subiettiva, nel senso medioevale: *diritto dei commercianti* — o il mantenimento dell'attuale base obiettiva: *diritto degli atti di commercio.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ora abbiamo già detto che il trasporto in un codice unico delle obbligazioni di molti istituti ormai quasi completamente elaborati e maturati nella prassi e nella legislazione commerciale è possibile e dovrebbe attuarsi; ma che esso non elimina affatto la necessità di una separazione tra il diritto patrimoniale generale e un nuovo diritto speciale del commercio.

Il problema relativo a quest'ultimo rimane dunque aperto; e può riproporsi tradizionalmente e giustamente col dilemma: a base subiettiva ovvero a base obiettiva?

Se non che bisogna mutare il significato così dell'una che dell'altra espressione.

La scelta deve farsi tra una soggettività ed una oggettività, diverse da quelle tradizionali: non si tratta, a mio avviso, di optare tra un diritto dei commercianti ed un diritto degli atti di commercio; ma tra un diritto sindacale a base subiettiva ed un diritto dell'economia, a base obiettiva, aziendale.

Parlare di un diritto dei commercianti, come un sistema di previlegi, di potestà particolari attribuite a singole persone che si qualificano commercianti iscrivendosi nei pubblici appositi registri, pare evidentemente un anacronismo.

Ma è lecito invece domandarsi se non vi possa essere un diritto di *classe*, essenzialmente corporativo, per coloro che professionalmente esercitano l' industria e la mercatura.

Questo e questo solo potrebbe essere il diritto commerciale a base subiettiva di domani.

Ma non mi sembra da favorirsi, per le ragioni che ho già rapidamente accennato rispetto al complesso del diritto privato. Poichè l' economia tende a prevalere sull' individuo, poichè i diritti subiettivi devono concepirsi in funzioni dell'utilità generale e quasi come un *munus* piuttosto che come un *ius*, parrebbe già antistorica e non idonea ad un progressivo fecondo sviluppo una base subiettiva.

E parrebbe, altresì, pericolosa ed equivoca rispetto al sistema del sindacalismo fascista. Un diritto speciale dei commercianti e degli industriali, in quanto iscritti nei rispettivi sindacati, ricorderebbe troppo le origini classiste del diritto commerciale ed accentuerebbe il parallelismo, giustamente condannato, tra la corporazione medioevale e l'odierno stato corporativo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tra i due istituti esiste, invece, profondo radicale contrasto, sotto il profilo politico e giuridico. La Corporazione medioevale è il frutto della debolezza dello Stato e l'affermazione egoistica di un gruppo di individui per la tutela dei propri interessi; il sindacato fascista è invece l'affermazione della supremazia dello Stato, e la coordinazione e la subordinazione degli interessi particolari agli interessi generali. Sarebbe tradire lo spirito del nuovo ordinamento accostarlo all'antico.

9. Il diritto commerciale vuol essere, dunque, piuttosto il diritto del commercio che non quello dei commercianti.

Ma del commercio moderno, vivo, vero, reale, quale si svolge nella società contemporanea, e non quale potè apparire, con visione già allora antiquata, al legislatore della seconda metà del secolo decimonono; — del commercio cioè dei contratti-tipo, dei contratti collettivi, delle grandi compagnie anonime, dei trust e dei cartelli, del commercio, insomma, a base prevalentemente collettiva, corporativa.

L'individualismo atomistico economico e giuridico, già contrastato nel puro diritto civile (nel quale, anche, il gruppo tende a prevalere, almeno nei rapporti non esclusivamente patrimoniali, sull'interesse frammentario dei singoli: così appunto nei rapporti di famiglia e di successione) appare uno stridente anacronismo nei rapporti commerciali. Questi sono oggi dominati da pluralità di soggetti o di cose, le quali devono concepirsi organicamente unite nella loro funzione economica.

Questa organicità del fenomeno economico, che ha già trovato la sua geniale espressione giuridica nel diritto pubblico, con la costituzione corporativa dello Stato Fascista, deve riflettersi altresì nel campo del diritto privato.

I beni non si presentano nella organizzazione mercantile frammentariamente, ciascun per sè, come spesso nel diritto civile, bensì invece coordinati gli uni agli altri nella *azienda,* unità economica che deve costruirsi unitariamente anche nel diritto, se è vero che questo è la regola dei rapporti *come sono,* e non una arbitraria finzione.

Lo stabilimento, le materie prime, le merci nei magazzini,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la ditta, i brevetti che servono all' industria, i marchi che ne differenziano i prodotti, pur essendo ciascuno un bene che ha la sua funzione economica e la sua struttura giuridica, devono però venir considerati altresì, e più, sotto il profilo del commercio, come parte di un tutto, come elemento di un organismo complesso che socialmente ed economicamente li coordina, li unifica e li fonde.

Ugualmente si dica degli stessi rapporti giuridici. Non si vuol negare l'esistenza autonoma del singolo contratto, della singola obbligazione; ma bisogna d'altra parte riconoscere che il Commercio tende ad organizzare, a comporre unitariamente, perchè unitaria è la loro funzione economica, così l' insieme dei contratti di una azienda, come l' insieme dei rapporti giuridici che da essi promanano.

Si delinea, per tal modo, il concetto di clientela, ignoto al nostro codice, ma essenziale al nostro commercio. E clientela non solo nel senso, già appreso ed elaborato dalla recente dottrina, di avviamento, di accorsatura, cioè nella sua totalità; ma anche sotto un profilo, pur *collettivo*, ma più modesto e limitato; come rapporto cioè, *continuato* di scambi fra azienda e azienda, tra azienda e singolo.

Il commerciante ha già percepito che vi ha certo una differenza tra un contraente occasionale ed un cliente abituale; ma questa differenza sfugge ancora alla dottrina giuridica.

Il commerciante trova strano ed assurdo di dover continuare la fornitura in base ad un recente contratto a colui che frattanto si è reso inadempiente ad un altro contratto concluso precedentemente e tuttora in corso di esecuzione; perchè, per lui, esiste un *cliente inadempiente* il quale, logicamente, non può pretendere che il suo fornitore gli rimanga vincolato. Ma la nostra Magistratura, secondo il nostro diritto, non può non costringerlo ad eseguire il nuovo contratto, rispetto al quale il cliente è adempiente, perchè ciascun negozio appare, per l'ordinamento giuridico vigente, separato ed autonomo.

Non solo; ma il nostro diritto non concepisce neppure la coesione organica di tutti gli effetti derivanti da un contratto; e, d'altra parte, il commercio moderno ne sente il bisogno, e,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

creandosi un suo diritto fuori dell'ordinameno statale, intreccia rapporti che hanno per oggetto, appunto, — così si suol dire — i contratti.

Vendita di contratti, cessione di contratti, pegno di contratti: tutte cose che il commercio conosce, ed il codice ignora.

Per il giurista si cedono solo i singoli rapporti giuridici: non si cede la compra-vendita; ma il diritto del compratore, o il diritto del venditore, così come si succede o nel dovere del venditore o in quello del compratore. Ma diritti e doveri, sia pur sorti da un unico atto, vivono e circolano separati, e devono trasmettersi con negozi e presupposti diversi, e si estinguono per differenti cause. Invece il commercio reclama un negozio il quale sia idoneo a collocare una nuova persona nella stessa identica condizione complessiva in cui si trovava il contraente immediato; cioè investita, insieme, in forza di un solo negozio traslativo, di tutti i diritti e di tutti i doveri che sono sorti da un contratto rispetto ad un soggetto.

Cedere il contratto di acquisto vuol dire, per il commercio, mettere il così detto cessionario nella stessa condizione del compratore, cioè da un lato attribuirgli il diritto alla merce, dall'altro imporgli il dovere di pagare il prezzo. Mantenere, insomma, collegati, in un sistema rigido, i diritti e i doveri che sono sorti collegati; unificare organicamente ciò che il diritto vigente non sa compiere che frammentariamente.

Ed anche sotto il profilo del soggetto il momento oggettivo e collettivo tende a prevalere: il commercio moderno coordina sempre più l'individuo all'azienda, e vuol sottoporre gli imprenditori di commerci omogenei a speciali disposizioni uniformi.

Il sigillo dell'unità economica non viene più dal soggetto, rispetto al quale i beni si raccolgono nel *patrimonio;* bensì, invece, dallo scopo, che coordinandoli nell'*azienda,* costituisce organismi oggettivi, la cui spettanza ad uno o ad altro soggetto è spesso, per il commercio, di secondario rilievo.

E' il soggetto in funzione dell'azienda; non l'azienda nel patrimonio del soggetto, che il nuovo diritto deve considerare, se vuole uniformarsi al rapporto economico, perchè ciò appunto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

è nella essenza dell'economia corporativa: l' imprenditore non è tanto il *padrone* quanto l'*esponente* responsabile dell'azienda: è come tale che, nel commercio, come nello Stato, esercitando una funzione, viene sottoposto a doveri particolari ed investito di particolari diritti.

10. Su questa base giuoca la funzione economica e dovrà essere costruita la figura giuridica di diritto privato del *contratto collettivo,* di quel contratto collettivo che invano la dottrina si affanna a far rientrare nei quadri del sistema classico.

Il contratto collettivo è cosa nuova rispetto al sistema del secolo decimonono; se pur non sia nuovo rispetto alla storia del diritto; e deve, appunto, alla sua novità la energia vitale, la sua forza di « principio di trasformazione », come lo definì il BOTTAI, la sua attitudine ad estendersi assai oltre i confini dei rapporti di lavoro, invadendo tutto il campo del diritto dell'economia.

Esso è l'espressione di un concetto intermedio che va posto tra i due estremi dell' individualismo e del collettivismo, i quali, giuridicamente, si toccano e si confondono e sono i soli accolti dal diritto classico.

Non risponde nè al concetto che le sole persone fisiche sieno soggetto di diritto; nè a quello che vuole unificate le pluralità in una persona *giuridica,* la quale assorbe ed annulla, giuridicamente, i singoli da cui risulta.

Risponde invece, al vero concetto di *collettività,* insieme di persone o di cose, che non perdono la loro individualità, ma sono però collegate per modo da agire ed esistere come un complesso unitario.

I rapporti giuridici collettivi vincolano tutti i singoli soggetti e non solo la persona giuridica che li raccoglie ed unifica: ma non sono creati da essi, nè essi hanno, come singoli, la facoltà di disporne o il potere di scioglierli.

Il potere di costituire, di modificare, di sciogliere i rapporti collettivi spetta ad un ente diverso dai singoli che dai rapporti sono vincolati; cioè al Sindacato, alla Corporazione, alla Magistratura del lavoro.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ed il *vincolo* non li afferra ad uno ad uno come singoli, ma solo, invece, come elementi di una collettività, per modo che entrandovi lo accettano, ed uscendone se ne liberano.

Struttura mirabile, duttile, feconda di pace e di ordine sociale, destinata ad allargare sempre più il suo campo d'azione; struttura d'altra parte difficile a costruirsi giuridicamente ed a riconnettersi a forme già note, se non forse avvicinandola alla comunione a mani intrecciate del diritto germanico, di cui qualche traccia è tuttora nel nostro diritto, od alla « istituzione » del diritto canonico, prima che Sinibaldo dei Fieschi riconducesse anche la dottrina di questo al concetto classico di persona giuridica.

11. Ma non è qui il luogo di tentare la costruzione giuridica dei nuovi istituti, che con saggio ardimento sono stati introdotti dalle leggi recenti. Qui oggi preme e basta affermare:

1) Che la nuova codificazione è urgente, appunto per coordinare il diritto privato all'ordinamento corporativo dello Stato il quale ha creato nuove fonti di diritto, che in gran parte tendono a sostituire, con più moderna struttura e maggiore utilità, la feconda funzione degli usi, come strumento per la formazione del nuovo diritto;

2) che la nuova codificazione del diritto commerciale non dovrà tendere soltanto a *riformare* quella oggi in vigore; bensì invece ad *innovarla;*

3) che la riforma dovrà essere *organica* e *totalitaria* per l'intero diritto privato patrimoniale non senza tener presenti i più prossimi campi di confine del diritto pubblico.

Occorre ridistribuire la materia con nuovi criteri tra il diritto civile ed il diritto commerciale, dando a questo quei caratteri che un giorno ebbe e che ancora oggi giustificano la sua autonomia; limitandone l'estensione all'industria ed al commercio organizzati; accentuandone i principi generali dinamici e facilitandone la formazione e trasformazione progressiva mediante una speciale magistratura di equità, con autorizzata interpretazione evolutiva, ed un favorevole regime fiscale;

4) che base idonea al riordinamento della materia com-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

merciale ed al suo coordinamento al sistema corporativo deve ritenersi quella *oggettiva,* ma non col criterio atomistico degli *atti di commercio,* bensì con quello concreto, reale, vivo ed organico dell'*azienda;*

5) che la riforma deve estendersi oltre la legislazione e la stessa sistematica per innovare altresì la tecnica tradizionale.

12. Il nuovo diritto, dovrà, infatti, considerre e regolare il fenomeno delle pluralità collegate, e la nuova dottrina dovrà costruirlo sistematicamente.

Sarà questo un compito estremamente arduo e tipicamente rivoluzionario.

Da Roma in poi, il diritto classico si è svolto su base atomistica: un soggetto, un oggetto, un rapporto, costituiscono l'unità elementare e costante che le nostre leggi considerano: i numeri interi della nostra aritmetica.

Dove la realtà smentisca il diritto, questo la supera con l'istituto della *finzione giuridica.*

Se vi è un solo oggetto attribuito in proprietà a più persone, l'oggetto si divide, o di fatto, o per quote ideali, per modo che ciascun soggetto abbia la *sua proprietà,* sopra la *sua* cosa.

Alle volte si unificano i soggetti, facendo dei più cittadini investiti di un solo diritto una sola persona (finta) titolare di una sola proprietà sopra una sola cosa.

Se vi sono più oggetti, vi sono altrettanto diritti di proprietà quanti sono gli oggetti: se si vuole creare una sola proprietà rispetto a più oggetti, questi si fingono formare una sola cosa; secondo il concetto di universitas.

Se più soggetti sono obbligati per un solo rapporto, ad una data prestazione, o si divide la prestazione per modo che ciascuno sia gravato da una sua propria obbligazione rateale, o si moltiplicano le obbligazioni in modo che ciascuno sia tenuto per l'intero (solidarietà).

Sempre e comunque il diritto classico respinge le collettività come tali dal suo campo e le ignora come immediato oggetto della sua norma: le collettività si risolvono sempre od u-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nificandosi o dividendosi o moltiplicandosi per modo da resultare, giuridicamente, in ogni caso a base *unitaria*.

Questo, che, si ripete, è nella essenza più o meno consapevole del diritto classico deve superarsi nel diritto nuovo.

Occorre spingere innanzi la nostra dogmatica per modo che conosca da un lato le *frazioni*, dall'altro i *monomi* e i *polinomi*.

Dovrà conoscere enti collettivi subiettivi *immediatamente* (cioè indipendentemente dalla loro personificazione) e saper risolvere il gruppo nei suoi elementi e ricomporlo ad unità; dovrà conoscere le collettività di cose, nella loro pluralità e nella loro unità, così, appunto, come economicamente si presentano.

13. E dovrà infine avere il senso della *quantità*. Distinguere la piccola dalla grande azienda, la modestà società dalla grande compagnia, i rapporti occasionali dai rapporti di massa, in serie, su vasta scala; e considerare con speciale attenzione non solo i quadri collettivi già predisposti dalle leggi nel sistema dell'ordinamento corporativo, ma altresì tutti quegli aggregati economici, uniformi o complementari, che, sotto forma di sindacati volontari, di cartelli, di trusts, o di altre figure monopolistiche tanto peso esercitano sullo sviluppo economico del paese.

E' assurdo regolare con le stesse norme, sottoporre allo stesso controllo, congegnare nello stesso modo la piccola società e la vasta impresa di una grande anonima, considerare come essenzialmente identici un contratto di assicurazione sporadico e ciascun contratto che concorra a formare il portafoglio di una compagnia che controlla centinaia di milioni di lire.

L'elemento quantitativo, come si disse, opera in questo campo delle differenze *qualitative*: vi è, economicamente e giuridicamente, una differenza intrinseca di sostanza, tra un vasto sistema di ricchezza vincolata ad uno scopo, e singoli atti che isolatamente perseguano uno scopo analogo.

Nel primo caso è in gioco un interesse pubblico immediato, che nel secondo non è sentito, e quasi non esiste.

Nel primo caso, uno Stato, il quale risolutamente intenda di integrare, proteggere, e comunque sorvegliare l'economia

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della Nazione deve essere presente coi suoi organi, perchè l'interesse sociale venga immediatamente protetto; nel secondo l'iniziativa privata può essere lasciata libera da controlli o concorsi, salva la repressione di ciò che fosse per compiere contro la legge.

« Quando un'impresa privata — ha detto il Capo del Governo in quel suo discorso al Senato del 18 dicembre 1930 che ebbe tanta risonanza nel Paese — varca certi limiti, non è più un' impresa privata, ma è un' impresa pubblica ».

Sicchè il diritto della produzione e degli scambi organizzati, pur rimanendo in concreto diritto dei privati, dovrà resultare (come è già di fatto), largamente permeato da criteri pubblicistici, come quello che regola vaste collettività di beni e di persone che esercitano funzioni rilevanti per la pubblica economia.

Per tal modo il diritto commerciale, rappresentando come un punto di intersezione tra il diritto pubblico ed il diritto privato, da un lato dimostrerà anche una volta l'unità sostanziale dell'ordinamento giuridico, e dall'altro accentuerà la propria intima differenza col diritto civile patrimoniale: questo essenzialmente libero, derogabile per volontà dei privati, plasmabile nel modo più vario ed arbitrario; quello legato ad una disciplina più stretta, in ragione dell' interesse pubblico immanente nei rapporti di massa, tale da lasciar libero il singolo di aderire o meno ad un rapporto, ma non di costruirlo a suo piacimento, in dissonanza od in contrasto con la volontà collettiva della sua classe.

14. Queste, per sommi tratti, le direttive fondamentali che auspico per la nuova legislazione.

Che se il nuovo codice si ispirerà a tali principi e si uniformerà a questi criteri esso potrà, assai più agevolmente che il nostro, assolvere i compiti storici del diritto speciale ai commerci. Tenendo presente, infatti, anzi tutto l'organizzazione economica, che è la sua ragione d'essere, disciplinando internamente la struttura giuridica ed esternamente i rapporti dell'*azienda,* ed in funzione di questa considerando l'attività della

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

impresa, coordinando così originalmente il fattore soggettivo a quello oggettivo, il nuovo codice avrà per oggetto una materia effettivamente omogenea, differenziata dalla massa dei rapporti di diritto privato, da requisiti non equivoci e rilevanti. Così organizzato, esso da un lato offrirà al diritto patrimoniale in formazione un humus perfettamente predisposto, favorendone il sorgere, disciplinandone rapidamente le manifestazioni, integrando e garantendo il movimento economico della produzione e degli scambi; e dall'altro costituirà un ordinamento sussidiario al diritto civile, ma fondamentalmente, per spirito e per tecnica, da esso diverso; idoneo a servire come mezzo di ricupero sotto la disciplina giuridica di quei rapporti patrimoniali che per difetto di forma o novità di sostanza il diritto classico respinga, e che pur meritino di essere regolati e protetti dallo Stato, e, nello stesso tempo, dotato di una sua propria dinamica — specie per la regola che dovrà darsi ai contratti collettivi — che ne garantisca l'originalità, l'autonomia, la tendenza ad un sano sviluppo organico.

Non mai, forse, se non quando, caduti gli ultimi resti del regime feudale e sbollito il fervore rivoluzionario, Napoleone diede opera al rinnovamento del diritto europeo, — non mai come oggi fu consapevole il bisogno di una palingenesi degli ordinamenti giuridici.

La grande guerra non ha determinato, essa, da sola, il profondo mutamento del tessuto sociale, della organizzazione economica, delle aspirazioni politiche dei popoli, ma l'ha rivelato ai popoli stessi, li ha resi consapevoli della dissonanza stridente tra i tempi nuovi e l'ordine superato.

Il momento di edificare par giunto.

Occorrono nuove leggi organiche per regolare rapporti nuovi e soddisfare nuove esigenze e nuove tendenze; occorrono nuove dottrine per inquadrare le nuove norme, e preservarne e rafforzarne il dinamismo.

Il riformismo giuridico è finito: bisogna, ormai, ricostruire dalle fondamenta.

Il nuovo diritto è in atto: vano è lo sforzo di ricondurlo a-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gli schemi antichi; occorre partirsi da esso ponendolo « come punto di partenza e non come punto di arrivo » (MAGGIORE).

Quella organicità, che il Regime ha già dato alle sue norme per ciò che attiene alla Costituzione dello Stato, conviene ora dare al diritto privato, se vogliamo obbedire alla nuovissima parola d'ordine: camminare, costruire.

Compito audace, certamente, ma appunto perciò degno dei nostri tempi: l'immagine di Roma che col suo diritto dà forma e forza all'Impero, il ricordo dei Comuni che schiudono la via alla civiltà mercantile coi nuovi strumenti giuridici del commercio, dalla cambiale alla società con garanzia limitata, ci siano di esempio e di sprone. Ancora una volta il soffio di rinnovamento, la rinascita feconda venga dalla nostra Terra, perennemente giovane, foggiando, per la pace sociale del mondo, un nuovo diritto, faro luminoso che splenda nei secoli.

Firenze, novembre 1932-XI.

Enrico Finzi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I contratti-tipo in relazione all'ordinamento sindacale-corporativo.

CAPITOLO II.

IL CONTRATTO - TIPO

formato da individui o da associazioni non legalmente riconosciute ai sensi della Legge 3 aprile 1926, n. 563.

(continuazione e fine)

Sommario: 23 e 24. E' il contratto-tipo che ha avuto ed ha, tuttora, la più larga diffusione. — 25 e 26. Suoi particolari inconvenienti. — 27. Sua distinzione, ai fini di un esame della sua rilevanza giuridica. In particolare: 28 a 32. *a*) Il contratto-tipo unilaterale di formazione individuale (attraverso l'adesione che i terzi ne facciano — nell'occasione e prima della definizione delle singole contrattazioni — esso fa sorgere nel suo autore una responsabilità, qualora egli non intenda di osservarne le disposizioni). — 33 a 37. *b*) Il contratto-tipo unilaterale di formazione associativa (dopo un periodo di efficacia derivantegli dall'espresso richiamo che i singoli ne facciano nelle loro contrattazioni, esso può evolversi ad uso interpretativo, nonchè — successivamente — ad uso mercantile). — 38 a 41. *c*) Il contratto-tipo bilaterale o plurilaterale di formazione individuale (è un vero e proprio contratto). — 42. *d*) Il contratto-tipo bilaterale o plurilaterale di formazione associativa (valgono per esso le stesse conclusioni cui si è addivenuto pel contratto-tipo unilaterale di formazione associativa). — 43. Grado di obbligatorietà dei contratti-tipo esaminati. — 44. Tentativi delle associazioni per attuarne una efficacia cogente. — 45. Ma è poi veramente utile una tale efficacia? — 46. Interpretazione, 47. e completamento delle lacune dei contratti-tipo in questione, 48. nonchè loro rapporti con le analoghe forme di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

23. — È il c. t. che ha avuto, ed ha tuttora, la più larga diffusione.

Può essere — come precedentemente si è accennato — di formazione individuale e di formazione associativa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Quest'ultima ha, ovviamente, importanza maggiore dell'altra ed è, normalmente, la prevalente.

È noto, infatti, che le più importanti organizzazioni di produttori pongono da tempo, tra i propri fini, quello della predisposizione di c. t. dei quali i singoli possano poi avvalersi, nelle loro concrete contrattazioni (45).

Un gran numero di tali c. t. concerne le negoziazioni internazionali dei cereali e, allorchè di esempi di c. t. si vuol far cenno, è solitamente ad essi che si fa riferimento.

Ma la pratica di negoziare avvalendosi di preordinati schemi generali non è — tuttavia — da ritenersi esclusiva al commercio granario internazionale.

Per ciò che concerne il commercio granario nazionale — ad esempio —, è da ricordare che anche le relazioni intrecciantisi fra le imprese agricole e quelle di incetta, fra le imprese di incetta e quelle di esportazione, ecc., tendono a comporsi entro schemi prestabiliti (46).

Per ciò che concerne il commercio — internazionale e nazionale — degli altri prodotti, è del pari da ricordare la grande importanza che il c. t. ha attinto nelle negoziazioni dei foraggi, dell'olio e del sego, dei semi oleosi, delle pelli, del copra, dello zucchero, dei cotoni, dei metalli, del carbone, ecc.

---

(45) Cfr. CAPRARA, in *Le negoziazioni ecc.*, già cit., pag. 222.

Nel *Memorandum and articles of Association of the London Corn Trade Association* si rileva — ad esempio — che l'Associazione si propone, anzitutto, « to « promote and establish in the corn trade uniformity in commercial transactions, « and usages founded upon just and equitable principles, especially with regard to « Contracts, Charter-parties, Bill of Lading and Polices of Insurances, and to set« tle, circulate and promote the adoption of equitable and convenient forms of Con« tracts, and other instruments aforesaid, and of any other documents witch may be « of use in the corne trade ».

L'Associazione del Commercio Cereali e Semi di Genova, la maggiore del genere costituitasi in Italia, stabilisce del pari, nell'art. 2 del suo Statuto, che « gli « scopi della associazione sono i seguenti: .... *c*) compilare, dandovi la occorrente « pubblicità, i contratti-base aventi per oggetto la compra-vendita di cereali e di « semi; studiarne e concretarne le modifiche successive, tenuto conto specialmente « degli usi di piazza e delle nuove esigenze del commercio in generale e di quello « dei cereali e semi in particolare, e porre in essere i mezzi più idonei per farli « adottare da soci e non soci »....

(46) Cfr. CAPRARA, in *Le negoziazioni ecc.*, già cit., pag. 238.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Per ciò che concerne i servizi, è analogamente da ricordarsi — infine — la grande importanza realizzata dal c. t. nelle negoziazioni dei noli, dei rischi, delle locazioni, ecc.

24. — La diffusione realizzata da simili contratti è perciò tale che ben può dirsi non vi sia transazione, nel grande commercio, che si attui senza far ricorso ad essi.

Un' indicazione dell' importanza di quella diffusione può essere data dall'Appendice di uno studio che la Giunta tecnica consultiva della Confederazione del Commercio ha compiuto sull'argomento (47) e nella quale sono ricordati:

n. 52 c. t. della « The London Oil & Tallow Trades Association » (Associazione londinese pel commercio dell'olio e del sego);

n. 49 c. t. della « The Incorporated Oil Seed Association » (Associazione dei semi oleosi);

n. 18 c. t. della « London Cattle Food Trade Association » (Associazione londinese pel commercio dei foraggi);

n. 18 c. t. della « The Seed Oil & Cake Trade Association » (Associazione pel commercio dei semi, olii e pannelli);

n. 18 c. t. della « Liverpool Cotton Association » (Associazione cotoniera di Liverpool);

n. 16 c. t. della « London Rice Brokers Association » (Associazione londinese degli agenti in riso);

n. 6 c. t. della « Sugar Association of London » (Associazione zuccheriera di Londra);

n. 2 c. t. della « The London Copra Association » (Associazione londinese pel copra);

n. 1 c. t. della « Hide Shippers and Agents Association » (Associazione degli speditori e degli agenti in pelle);

n. 1 c. t. della « Hide Sellers' Association » (Associazione dei venditori di pelle);

n. 1 c. t. della « The London Produce Clearing-House » (Stanza di compensazione merci di Londra).

Altre importanti negoziazioni tipiche sono del pari ricordate

(47) Cfr. CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEL COMMERCIO, Studi e ricerche della Giunta tecnica consultiva. *Il problema dei contratti-tipo e delle consuetudini*, già cit., pagg. 10 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

negli studi di tecnica mercantile, quali quelle — ad esempio — relative alle contrattazioni di cereali (London Corn Trade Association, Liverpool Corn Trade Association, Chambre Arbitrale et de conciliation pour grains et graines d'Anvers, Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse, Associazione del commercio dei cereali e semi di Genova, Associazione Granaria di Milano, ecc.) ed alle contrattazioni di carboni, di zucchero e caffè, di fosfati, di noli, di rischi, ecc. ecc.

25. — Abbiamo già detto (n. 18) che tali c. t. — essendo ordinariamente predisposti dalle organizzazioni economiche di quegli Stati i quali, nelle contrattazioni disciplinate, hanno posizioni di supremazia — possono costituire un pericolo per gli altri Stati i cui commercianti si trovano invece, in quelle contrattazioni, in posizioni di inferiorità economica.

Ma — ripetiamo — tale pericolo non va esagerato.

Perchè — anzi — è appunto con la sostituzione della contrattazione di gruppo alla contrattazione individuale che possono attenuarsi i motivi della debolezza di questa ultima [48].

Ricorda in proposito il CAPRARA [49] che, nelle contrattazioni internazionali del grano — ad esempio —, alcuni mercati importatori dell'Europa continentale non hanno mancato di elaborare delle strutture tipiche di negoziazione, le quali sono spesso in contrasto con gli schemi predisposti dalla potente London Corn Trade Association: ad Anversa, a Rotterdam, ad Amburgo tali formule locali di contrattazione hanno finito per diventare usuali. Per ciò che concerne l'Italia — in particolare —, alcune associazioni tra operatori in grano hanno da tempo eliminato la soggezione al c. t. straniero, procedendo alla formazione — in accordo con gli operatori stranieri — di formule tipo per la negoziazione dei cereali provenienti dal Mar Nero, dal Danubio e dal Plata.

---

(48) Cfr. Rocco, nella discussione del problema dei c. t. al Consiglio Nazionale delle Corporazioni: «... quando avessimo stabilito un fronte unico dei nostri acqui«renti di fronte ai venditori,... non è detto che qualche vantaggio non si possa «conseguire». V. *Atti dell'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, Sessione Seconda, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1931, pag. 69.

(49) Cfr. *Le negoziazioni ecc.*, già cit., pag. 238.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

26. — Piuttosto è a temersi, per i c. t. di cui andiamo discorrendo in questo capitolo, la possibile insufficenza del senso di solidarietà che è relativo ad ambiti più vasti della categoria per la quale il c. t. è predisposto.

Spesso infatti tali c. t. — stimolando la formazione di condizioni di monopolio od appoggiandosi ad esse, ove già esistano, e stabilizzandole ed avvalorandole — tendono a soddisfare esclusivamente gli interessi degli aderenti all'associazione od alle associazioni che lo hanno formato. Niuna considerazione ricevono in tal caso, o sono addirittura sacrificati, gli interessi generali, comprensivi anche di quelli di altre categorie, nonchè dei consumatori (50).

Una simile possibilità (51) — che spiega come l'adozione di tipi uniformi di contratti sia una della modalità della formazione dei cartelli (52) — non dovrebbe preoccupare, qualora si volesse ad ogni costo, e dogmaticamente, rispettare l'autonomia dei contraenti.

Ma tale autonomia — considerata per l'innanzi come uno dei capisaldi del sistema economico-giuridico in cui vive l'attuale società ed anzi: come « lo squillante araldo dell'individualismo inspirante quel sistema » (53) — non può non apparire oggi, in tempi di più decisa rilevanza degli interessi collettivi, notevolmente pericolosa e, per ciò stesso, da eliminarsi nelle sue dannose conseguenze (54).

---

(50) Cfr. MARZANO, in *I contratti-tipo ecc.*, già cit., pag. 534.

(51) Cfr. BONNECASE, in *Traité de droit commercial maritime*, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey 1923, pagg. 129-130.

(52) Cfr. GARRONE, in *La Scienza del Commercio*, Milano, Vallardi 1922, vol. 2°, parte prima, pag. 354. —V. anche TRUCHY, in *Cours d'économie politique*, Paris, Librairie du Recueil Sirey 1929, vol. 1°, pag. 268, e VITO, in *I sindacati industriali. Cartelli e gruppi*, Milano, Società Editrice Vita e Pensiero 1930, pag. 292.

(53) Cfr. BARASSI, in *Le obbligazioni. Concetti fondamentali e fonti, con riferimento al progetto italo-francese sulle obbligazioni*, 1930, pag. 297.

(54) Cfr. BARASSI, in *Lezioni di diritto sindacale*, Milano, Tenconi 1929, pag. 39. L'autonomia degli individui, nonchè quella delle associazioni, esistente con le medesime giustificazioni ed i medesimi sostanziali attributi della autonomia individuale, « condusse praticamente a questo risultato: che fu consentito, come all'individuo così anche alla associazione, di agire al lume del proprio esclusivo interesse, e quindi senza preoccuparsi dell'interesse delle altre categorie produttive,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Come soddisfare — peraltro — tale necessità? come limitare il potere contrattuale del produttore monopolista?

L'intervento legislativo cui sinora si è fatto normalmente ricorso, pei casi di maggiore importanza e quindi maggiormente preoccupanti, è stato

o quello della forma diretta consistente nel trasformare il regolamento contrattuale in regolamento imperativo — così come è avvenuto, ad esempio, pei trasporti ferroviari —;

o quello della forma indiretta consistente nel sottoporre la determinazione del regolamento contrattuale, nonchè la sua applicazione, a determinati controlli amministrativi — così come è avvenuto, ad esempio, per le assicurazioni sulla durata della vita umana — (55).

Ed il rimedio può, certamente, avere una qualche efficacia.

Ma è tuttavia dubitabile — da un lato — l'utilità di un siffatto incremento della legislazione commerciale imperativa, e non si conosce ancora — d'altra parte — l'ultima parola dell'esperienza, sull'opportunità dei controlli amministrativi preventivi degli accordi sindacali (56).

Quel che ad ogni modo è consentito di affermare — a mo' di conclusione sul particolare possibile inconveniente di tali negoziazioni tipiche — si è che l'inconveniente stesso costituisce una loro organica, costituzionale debolezza, di guisa che esse non hanno, in sè e per sè, la virtù di superarlo o di attenuarlo.

27. — Le negoziazioni di cui andiamo discorrendo sono ordinariamente designate come *contratti*.

Ma sono veramente tali? E se non lo sono, in quale altro modo si rivelerà la loro giuridica rilevanza?

Premesso che tale giuridica rilevanza non può sorgere se non quando il c. t. esca — per così dire — dalla sfera interna di chi lo abbia concretamente preordinato, occorre subito osservare che la risposta alla domanda postasi non è uniforme, essendo neces-

---

« senza preoccuparsi se da ciò derivava danno al paese ». Mentre che — osserva il Mossa, in *Studi sugli usi commerciali*, già cit., pag. 564 — « l'ordinamento giuri- « dico non può tollerare che il più forte detti la sua legge nella società moderna ».

(55) Cfr. Asquini, in *L'unità ecc.*, già cit., pag. 533.

(56) Idem, idem, pag. 535.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sario infatti distinguere — come poi meglio si vedrà — i casi in cui la comunicazione del complesso delle condizioni del c. t. costituisca una dichiarazione di volontà dei soggetti dei rapporti disciplinati o dei rappresentanti di tali soggetti, dai rimanenti casi in cui la detta dichiarazione di volontà non possa farsi giuridicamente risalire a quei soggetti.

Secondo tale distinzione, i c. t. sono — più precisamente — raggruppabili:

a — in c. t. *unilaterali di formazione individuale,* comprendenti i c. t. predisposti e resi noti da uno dei soggetti dei rapporti disciplinati o da un suo rappresentante;

b — in c. t. *unilaterali di formazione associativa,* comprendenti i c. t. che un'associazione predisponga e renda noti nell'interesse di uno dei soggetti dei rapporti disciplinati, senza che la sua dichiarazione di volontà possa attribuirsi a quei soggetti;

c — in c. t. *bilaterali o plurilaterali di formazione individuale,* comprendenti i c. t. concordati tra i soggetti dei rapporti disciplinati o tra i loro rappresentanti;

d — in c. t. *bilaterali o plurilaterali di formazione associativa,* comprendenti i c. t. che due o più associazioni concordino, nell'interesse dei soggetti dei rapporti disciplinati, senza che le loro dichiarazioni di volontà possano attribuirsi a quei soggetti.

28. — Nel *contratto-tipo unilaterale di formazione individuale* — adunque — chi procede alla sua formulazione e comunicazione è anche soggetto dei rapporti disciplinati e che successivamente saranno, mano a mano, posti in essere.

La comunicazione del c. t. — individuale od a mezzo di offerta al pubblico — costituisce senza dubbio una manifestazione unilaterale di volontà.

Essa non può, però, far sorgere un'obbligazione a carico del comunicante: è noto infatti che il sistema del nostro Codice esclude la promessa unilaterale del debitore (o *pollicitazione*) come fonte generale di obbligazione ([57]).

([57]) Così BARASSI, in *Istituzioni di diritto civile*, Milano, Vallardi 1914, pag. 324, ed in *Le obbligazioni*, già cit., pag. 266. « In verità — poi egli osserva — nes« sun articolo del Codice ripudia esplicitamente la promessa unilaterale; ma la ne-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

29. — Quella comunicazione non può interpretarsi — quindi — che come promessa unilaterale di osservare le condizioni del c. t. allorchè avranno luogo le concrete stipulazioni in esso contemplate.

Come tale essa è — in sè e per sè — giuridicamente irrilevante.

E fin qui — dunque — nessun vincolo giuridico nonchè, connessamente, nessuna rilevanza giuridica.

30. — Cosa accadrà — invece — in occasione dello svolgimento o del compimento di quelle concrete stipulazioni?

Può darsi che l'iniziativa della conclusione del singolo affare sia assunta da chi ha proceduto alla formazione del c. t.

Ed allora egli, formulandone le condizioni particolari e richiamandosi — per ciò che concerne le condizioni generali — al c. t., ne farà proposta ad altra persona.

La quale: o accetterà — ed allora sorgerà un valido rapporto obbligatorio, in forza del quale entrambe le parti saranno sottoposte alle norme del c. t. —, o non accetterà — ed allora sia l'una che l'altra parte saranno ripristinate nella primitiva posizione —.

Ma nessun particolare effetto — in confronto alle normali stipulazioni e trattative contrattuali — può scaturire in siffatto caso dall'avvenuta preordinazione del c. t.

Nessun particolare interesse può quindi presentare, quel caso, ai fini del nostro studio.

« gativa scaturisce da tutto il sistema, da tanti indici, così come nel corpus juris, « in cui la negativa trapela da molti titoli ed istituti. Del resto se anche (il che è « dubbio) qualche caso vi fosse di promessa unilateralmente obbligatoria tra vivi, si « tratterebbe pur sempre di un caso anomalo di fronte alla regola: che è il con« tratto. Solo la promessa accettata crea obbligazione ». Cfr. ancora Barassi, in *Il contratto di lavoro* ecc., già cit., vol. 2°, pag. 174; Cicu in *L'offerta al pubblico*, Sassari, Gallizzi e C. 1902, pag. 31: Salandra V., in *I contratti di adesione*, già cit., pag. 420, e la bibliografia ivi citata.

Contra v. Rocco, in *Principi di diritto commerciale*, già cit., pagg. 361 a 365. In particolare egli scrive, relativamente alla promessa al pubblico, che « comunque « si voglia costruire, essa è certamente un negozio unilaterale per sè stante, che ob« bliga il dichiarante o ad adempiere la prestazione promessa o almeno a mante« nere l'offerta di contratto, che si voglia in esso riscontrare ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Può darsi, invece, che l'iniziativa della conclusione del singolo affare sia assunta da persona diversa da colui che abbia predisposto e comunicato il c. t.

Essa persona, nell'assumere tale iniziativa, aderirà — allora — alle clausole contenute nel c. t. [58] e formulerà — inoltre — le condizioni particolari del concludendo affare.

A simiglianza della formulazione di tali condizioni particolari, l'adesione costituisce un atto preparatorio della stipulanda contrattazione e come tale essa è insufficiente — di per sè — a dar vita al contratto; pel sorgere di quest'ultimo è necessario infatti — come è noto — l'accordo specifico sulla sua conclusione.

L'adesione vuole tuttavia esprimere, però, che l'aderente prende con essa conoscenza della promessa che l'autore del c. t. ha fatto di osservarne le disposizioni (v. preced. n. 29).

Sì che essa può dirsi consistere in un'accettazione di quella promessa; accettazione in forza della quale la promessa stessa, ove non fosse mantenuta, farebbe sorgere una responsabilità nel promittente-inadempiente.

Ed è propriamente questa la possibile particolare situazione giuridica che può scaturire dall'avvenuta comunicazione di un c. t. unilaterale.

Colui che ha proceduto alla comunicazione potrà — cioè — non accettare l'offerta in tutto ciò che concerne le condizioni particolari del negozio.

Ma, ove la non accettazione fosse determinata dal rifiuto di attenersi alle condizioni generali formulate nel c. t., egli sarebbe invece senz'altro responsabile verso l'aderente.

Sulla natura di tale responsabilità par quasi superfluo precisare che essa è, in ogni caso, limitata al cosiddetto *interesse negativo* [59] (*negatives Vertrauensinteresse*) e non si estende, perciò, a quello *positivo* (*Erfüllungsinteresse*) [60].

---

(58) Non ha evidentemente alcuna rilevanza, pel nostro studio, il caso in cui il terzo che assuma l'iniziativa della conclusione dell'affare non intenda di aderire al c. t.

(59) V. BARASSI, in *Le obbligazioni*, già cit., pagg. 281-282.

(60) V. DE RUGGIERO, in *Istituzioni di diritto civile*, Messina, Casa editrice Principato 1926, pagg. 115-116.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

31. — E' certo che — praticamente — chi ha predisposto il c. t., ove non intenda ad esso attenersi nei riguardi di un singolo aderente, non accetterà le condizioni particolari dall'aderente propostegli.

In tal modo nessun negozio sorgerebbe contro il suo interesse e nessuna responsabilità potrebbe fargli carico.

Ciò che varrebbe, indubbiamente, a togliere ogni efficacia pratica al vincolo costituitosi, mediante l'adesione al c. t., a carico dell'autore di quest'ultimo.

Ma può tuttavia, a volte, verificarsi che il c. t. unilaterale disciplini addirittura tutte le condizioni del contratto e che la stessa personalità dell'altro contraente sia indifferente, per dichiarazione che ne sia stata fatta nel c. t. o per la stessa natura del contratto (pagamento, ad esempio, a contanti).

Ed è ovvio allora — in tal caso — che la adesione al c. t., ove colui che ha proceduto alla formazione e comunicazione di quest'ultimo si rifiutasse di attenervisi, farebbe senz'altro sorgere a suo carico la responsabilità verso l'aderente, senza alcuna possibilità di distinzione tra condizioni particolari e condizioni generali.

32. — Una questione particolare, che sorge dalla natura di promessa unilaterale nella quale — come è detto — si concreta la comunicazione del c. t. unilaterale, è quella dell'applicabilità o meno, a tale comunicazione, dell'ultimo capoverso dell'art. 36 del Codice di Commercio.

Tale capoverso stabilisce — come è noto — che nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

Ma, per la corretta interpretazione di tale disposto, è stato già giustamente osservato [61] che anche i contratti unilaterali abbisognano, per il loro sorgere e a simiglianza di ogni contratto in genere, del concorso di due volontà.

---

(61) Cfr. Salandra, in *I contratti di adesione*, già cit., pag. 426.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il quale concorso non si ha — ciò è ovvio — col semplice ricevimento della promessa.

Sì che occorrerà — quindi — qualcosa di più ed oltre che tale ricevimento.

Nel caso di preventiva determinazione delle condizioni generali contrattuali si è ritenuto — in particolare — che solamente quando, « fra coloro che hanno ricevuto la promessa generica, « qualcuno si determina a profittarne, nasce in lui un interesse « meritevole di tutela giuridica. Solo dunque in questo caso ed in « questo momento sorgerà a suo favore l'obbligazione unilaterale « di mantenere le condizioni generali di contratto formulate ».

Perchè l'interesse suddetto e la conseguente obbligazione possano sorgere, non è però necessario attendere che la volontà dell'aderente sia resa nota — a chi abbia predisposto il c. t. — mediante la domanda di voler concludere un contratto sulla base di quello schema.

« L'adesione alle condizioni generali (62) si potrà » — infatti — « desumere da qualsiasi comportamento dal quale la volontà « di concludere un contratto in base ad esse risulti chiaramente, « anche se non ancora a conoscenza di chi le ha formulate.... « In qual modo ed in quale momento dal comportamento del sin« golo possa argomentarsi la sua adesione, è questione di fatto, « da decidersi a seconda delle circostanze concrete del caso spe« cifico ».

33. — *Il contratto-tipo unilaterale di formazione associativa* differisce dal c. t. unilaterale di formazione individuale in quanto che l'associazione che ha proceduto alla sua preordinazione non è — secondo la posta definizione — soggetto dei rapporti disciplinati, nè ha agito in veste di rappresentante dei soggetti di tali rapporti.

Anche un simile c. t. non è un contratto vero e proprio — ai sensi dell'art. 1098 del Cod. Civ. —, mancando in esso, anzitutto, l'accordo tra due o più persone.

Quel che giuridicamente rileva, ai fini dei possibili effetti

(62) Cfr. Salandra, in *I contratti di adesione*, già cit., pag. 426.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

obbligatori di un tale c. t., è però il modo col quale esso riceverà concretamente attuazione.

34. — Un c. t. unilaterale di formazione associativa in altro non consiste, in sostanza, che in uno schema messo a disposizione di coloro coi quali intercedono od intercederanno i rapporti regolati.

Costoro vi fanno o vi faranno riferimento espresso o sottinteso, e totale o parziale.

E poichè il c. t. è ordinariamente stampato su di un apposito modulo, essi usano od useranno — anzi — addirittura di tale modulo, per la materiale redazione dei loro contratti, riempiendone gli spazi in bianco e cancellandone, modificandone od aggiungendovi qualche clausola.

Quale sarà allora l'efficacia giuridica delle norme di tali c. t.?

35. — Indubbiamente, appena saranno formate (*primo momento*), esse non potranno acquistare efficacia obbligatoria se non attraverso l'espresso richiamo che i singoli ne facciano nelle loro contrattazioni: se non a mezzo — cioè — di una *esplicita* loro *trasfusione* in norme contrattuali.

Le norme del c. t. non verranno quindi in considerazione, in tal caso, che come norme contrattuali e sono comuni a queste, perciò, i limiti della loro validità ([63]).

36. — Dopo una continuata serie di espressi richiami, esse cominciano a divenire usuali o di stile, acquistando così (*secondo momento*) l'efficacia *di uso interpretatico* (o di *affari*, o *volontario* o *convenzionale*): di uso — cioè — che, pur non essendo sorretto dalla diffusa coscienza sociale della sua obbligatorietà giuridica, si presume tacitamente voluto dalle parti quando esse non lo escludono espressamente nelle singole contrattazioni o non provino di non averlo effettivamente voluto: art. 1134 e 1135 del Codice Civile, valevoli anche per la materia commerciale,

([63]) Cfr. Vivante, in *I contratti-tipo ecc.*, già cit., pag. 4; ed in *Trattato ecc.*, già cit., volume 1°, n. 18; Mossa, in *Studi sugli usi commerciali*, già cit., pagg. 557 e segg.; A. Scialoia, in *Saggi di vario diritto*, 1, pagg. 277 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stante la mancanza di leggi o di usi commerciali che dispongano diversamente, (64) e stante la loro natura di presupposti del diritto generale delle obbligazioni (65).

Anche in tal caso, ad ogni modo, le norme del c. t. non vengono in considerazione che come norme contrattuali.

Si intende che la possibilità della trasformazione delle clausole del c. t. in clausole usuali o di stile è in funzione dell'importanza del c. t. stesso e cioè — concretamente — della larga attuazione che esse ricevano.

37. — Nel caso di una loro maggiore importanza, le clausole del c. t. che abbiano attinto l'efficacia di clausole usuali o di stile potrebbero, dopo un certo periodo di tale efficacia, acquistare persino (*terzo momento*) il valore di vero e proprio *uso mercantile* (o *legislativo*): di uso — cioè — che, essendo sorretto dalla diffusa coscienza sociale della sua obbligatorietà giuridica, si presuppone voluto dalle parti ogni qualvolta esse, nelle singole contrattazioni, non vi abbiano espressamente derogato: art. 1124 del Cod. Civ., valevole anche per la materia commerciale, stante la mancanza di leggi o di usi commerciali che dispongano diversamente, (64) e stante la sua natura di presupposto del diritto generale delle obbligazioni (66).

Il VIVANTE (67) ha, veramente, dei dubbi su questa possibile trasformazione della norma del c. t. in norma consuetudinaria.

Ma a noi pare che quella trasformazione risponda allo spirito del nostro ordinamento giuridico, il quale ha voluto appunto che nelle clausole contrattuali fossero da ricercarsi le matrici degli usi (68).

---

(64) Cfr. art. 1 Cod. di Commercio.

(65) Per cui essi artt. 1134 e 1135 si applicherebbero anche indipendentemente dall'art. 1 del Codice di Commercio: cfr. BOLAFFIO, in *Il codice di commercio commentato*, già cit., pagg. 47 ed 80.

(66) Per cui esso art. 1124 del Cod. Civ. si applicherebbe anche indipendentemente dall'art. 1 del Cod. di Commercio: cfr. BOLAFFIO, in op. e loco cit.

(67) In *Ancora dei contratti-tipo ecc.*, già cit., pag. 146.

(68) « Fu detto egregiamente che l'uso commerciale è un elemento tipico di « tutti i contratti della medesima specie, la condensazione e il sedimento di clau- « sole originariamente pattuite »: così BOLAFFIO, in *op. cit.*, pag. 51.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

L'ASQUINI ammette infatti la trasformazione, [69] pur insistendo nel dar rilievo ai requisiti che per essa il c. t. deve possedere, e che consistono nella mancanza di contrasto con le norme legali di carattere imperativo (norme imperative speciali e principî generali di ordine pubblico), nonchè con le norme legali commerciali di carattere dispositivo.

Con quella trasformazione, la norma del c. t. non viene più in considerazione — a simiglianza dei momenti precedenti — come norma contrattuale, ma come norma — invece — consuetudinaria ed è appunto in tale sua qualità che essa va interpretata e che può costituire oggetto di ricorso in Cassazione [70].

38. — *Il contratto-tipo bilaterale o plurilaterale di formazione individuale* ricorre ogni qualvolta due o più persone preordinino uno schema di contratto, disciplinante i rapporti che tra esse potranno intercedere.

L'ipotesi che praticamente interessa, e che si differenzia dalle precedenti, è quella in cui le persone che hanno materialmente predisposto il c. t. convengano — inoltre — di osservarne

---

(69) In *L'unità del diritto commerciale ecc.*, già cit., pag. 527. — Cfr. anche BOCCADIFUOCO, in *Atti del Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale*, già ricordati, pag. 146, e BIANCHINI, negli stessi Atti, pag. 22.

(70) Può darsi che una simile norma sia espressamente richiamata in uno dei singoli contratti pei quali il c. t. è predisposto, sì da far sorgere il dubbio se tale espresso richiamo valga a mutarne in efficacia contrattuale l'acquisita efficacia consuetudinaria.

Il VIVANTE lo afferma (in *I contratti-tipo ecc.*, già cit., pag. 4), rilevando che — poichè il vincolo formatosi fra i contraenti trae la sua ragione immediata ed immanente dalla volontà dei contraenti — la norma consuetudinaria inclusa nel contratto riceve « il suo speciale significato dalla combinazione con tutte le altre « clausole (art. 1136 del Cod. Civ.) ». E tale significato farebbe perciò « parte di « quell'apprezzamento integrale che è sovrano nel giudice di merito ».

Su tale soluzione del problema sono stati tuttavia formulati dei dubbi (BOLAFFI, in *I contratti collettivi commerciali*, « Archivio di studi corporativi » 1932, pagina 123) non potendo forse ammettersi che alla volontà dei privati sia consentito di modificare la natura giuridica della norma consuetudinaria e sembrando strano che l'esame della Cassazione sia limitato a quelle clausole consuetudinarie le quali, appunto per non essere richiamate espressamente dalle parti, sarebbero — per così dire — le meno vive.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le disposizioni, pel caso che tra esse intercederanno rapporti del tipo di quelle contemplato.

Ciò che richiama, in qualche modo, la immagine del fonditore, il quale prepara la forma del suo getto, prima di immettervi il rivolo ardente del metallo in fusione [71].

Un tale c. t. potrebbe — terminologicamente — comprendersi nella categoria dei contratti preliminari.

Tecnicamente — invece — è da escludersene, essendosi quella categoria limitata ai soli casi di promessa di contrattare (*pacta de contrahendo*).

La dottrina non ha mancato, ad ogni modo, di suggerire per esso apposite denominazioni, quali — ad esempio — quella di *Normenvertrag* in Germania; di *contrat de réglementation* o di *loi convention* in Francia; di *convenzione normale o modale*, [72] di *accordo o contratto normativo* [73] in Italia.

39. — Quale sarà la natura giuridica di un tale c. t.?

Indubbiamente esso è — ai sensi dell'art. 1098 del Codice Civile — un vero e proprio contratto in quanto che:

a) consta, innanzi tutto, di un accordo tra due o più persone per regolare rapporti giuridici;

b) i rapporti giuridici regolati intercedono tra i soggetti dell'accordo.

40. — In forza di tale contratto, le parti assumono il dovere positivo di osservarne le disposizioni, subordinatamente alla condizione — sospensiva — della successiva stipulazione dei negozî da esse contemplati.

Può ritenersi che un tale contratto abbia efficacia reale nei riguardi dei successivi negozî? può — cioè — ammettersi che le sue disposizioni siano senz'altro trafuse, in questi ultimi, indi-

---

(71) Così REDENTI, in *Dei contratti nella pratica commerciale*, vol. 1°, *Dei contratti in generale*, Padova, Cedam 1931, pag. 16.

(72) Cfr. COVIELLO, nella voce *Contratto preliminare*, Enciclopedia giuridica italiana, Milano, Società Editrice Libraria 1902, vol. 3°, parte 4ª, sez. 2, pag. 73.

(73) Cfr. BARASSI, in *Le obbligazioni*, già cit., pag. 276, e SALANDRA V., in *I contratti di adesione*, già cit., pag. 420.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pendentemente da un riferimento che le parti con la loro volontà vi facciano?

Il COVIELLO ([72]) ritiene che ciò debba avvenire, in caso di silenzio delle parti, sì che apparirebbe giusta la rassomiglianza rilevata dal GÖPPERT coi *naturalia negotii* presupposti dalla legge: non occorrerebbe, dunque, un riferimento della volontà delle parti al contenuto del c. t., affinchè questo precipitasse nel singolo negozio successivamente stipulato.

Da tale conclusione è però possibile dissentire, qualora si dia rilievo:

a) al fatto che l'adempimento del dovere conseguente alla stipulazione dell'accordo normativo è sottoposto alla condizione sospensiva della successiva stipulazione di concreti, singoli negozî: esso è — quindi — un dovere ipotetico e non sorge subito, ma solo nel momento della stipulazione, nel momento — cioè — in cui esso si dovrebbe intendere attuato, secondo coloro che sostengono l'efficacia reale dell'accordo normativo ([74]).

b) al fatto che la prestazione relativa al dovere scaturente dalla stipulazione dell'accordo normativo consiste nel voler comprese, nell'attuale accordo, le clausole anteriormente concordate. Se questo atteggiamento adesivo mancasse, che ne sarebbe — allora — del contenuto del concordato? E se le parti — invece — ci pensasssero e volessero la inclusione delle clausole concordate, basterebbe un *propositum in mente retentum?* E se non bastasse (e del resto anche se bastasse) non si avrebbe allora un'attuale adesione di volontà? ([74]);

c) al fatto che le limitazioni della libertà di contrattare — qualora non siano disposte dalla legge — non possono avere che portata obbligatoria. L'inserimento delle clausole del concordato nel concreto negozio successivamente stipulato non può — quindi — aver luogo indipendentemente da una prestazione, da un contegno cioè, a ciò diretto, delle parti vincolatevi ([74]).

41. — Quale sarà — comunque — la conseguenza della mancata osservanza dell'accordo normativo?

([74]) Cfr. BARASSI, in *Il contratto di lavoro ecc.*, già cit., vol. 2°, pagg. 317 a 319.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il COVIELLO (75), insieme col GÖPPERT, ritiene che la stipulazione di un accordo normativo non può dar fondamento ad una azione, ma solo ad *un'exceptio doli* contro l'azione che, in base al posteriore contratto, si intentasse in difformità delle norme convenute.

A questa conclusione si deve, secondo il COVIELLO, addivenire per la considerazione che non può una parte costringere l'altra a contrattare alle condizioni pattuite.

Le modalità stabilite nell'accordo si devono intendere valevoli — quindi — pel solo caso che il contratto preveduto si concluda liberamente e nulla venga disposto in contrario.

Non v'è dubbio che, per la ipotesi prevista dal COVIELLO, la conclusione sia esatta.

Ma non pare però potersi escludere che la violazione dell'accordo normativo non debba consentire un'azione di responsabilità (76).

Le disposizioni di un c. t. normativo possono — infatti —, per ciascuna delle parti, considerarsi come le condizioni alle quali l'altra parte consente ed offre di stipulare concrete contrattazioni, del tipo da quelle contemplate.

Ove il mancato consenso a stipulare tali contratti dipenda da disaccordo sulle loro condizioni particolari, niun dubbio v'è — allora — che alcuna responsabilità possa far carico al dissenziente.

Ove quel mancato consenso consistesse, invece, in un rifiuto di attenersi alle condizioni generali formulate nel c. t., niun dubbio vi dovrebbe essere — del pari — che il dissenziente sia responsabile verso l'altra parte o proponente.

Sono — in fondo — le stesse conclusioni che si sono formulate precedentemente, al num. 30, nei riguardi del c. t. di formazione individuale: l'agire del proponente, se è prevalentemente determinato dal precedente accordo normativo, se — cioè — di questo può considerarsi effetto adeguato, dà luogo ad una responsabilità del dissenziente e ad una conseguente azione a favore del proponente (77).

(75) In *Contratto preliminare*, già cit., pag. 77.

(76 Cfr. BARASSI, in *Il contratto di lavoro*, già cit., vol. 2°, pagg. 319-320.

(77) Cfr. CICU, in *op. cit.*, 1, pag. 91, nei riguardi dell'offerta al pubblico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

42. — *Il contratto-tipo bilaterale o plurilaterale di formazione associativa* differisce da quello unilaterale di identica formazione, unicamente pel numero delle associazioni che alla sua formazione concorrono.

Nei riguardi dei singoli produttori, entrambi si comportano — però — nello stesso modo

Ed anche per esso, quindi, possono ritenersi valevoli le conclusioni cui si è addivenuto ai precedenti nn. 34 e 37.

43. — In tutti i casi esaminati, qual'è — ad ogni modo — il grado di obbligatorietà giuridica (78) del c. t. formato da individui o da associazioni non legalmente riconosciute ai sensi della Legge 3 aprile 1926, n. 563?

Per quanto si è sin qui detto, è possibile concludere che:

a) pel caso di c. t. unilaterali di formazione individuale, la pressione giuridica alla sua osservanza sussiste solo nei riguardi di chi ha predisposto il c. t. ed è limitata alla possibile azione di responsabilità che gli aderenti intentino, per l'interesse negativo della mancata stipulazione;

b) pel caso di c. t. bilaterali o plurilaterali di formazione individuale, la pressione giuridica alla sua osservanza sussiste nei riguardi di tutte le parti e si esplica — come nel caso precedente — attraverso l'azione di responsabilità per l'interesse negativo della mancata stipulazione;

c) pel caso di c. t. unilaterali o plurilaterali, di formazione associativa, l'efficacia del c. t. è sempre subordinata ad un determinato comportamento della volontà delle singole parti, il quale sarà: un esplicito richiamo che di quelle norme le parti facciano, in un primo momento; una non provata effettiva volontà di esclusione di quelle norme, in un secondo momento; una mancanza di espressa esclusione di quelle norme, in un terzo momento.

(78) E' superfluo avvertire che la pratica obbligatorietà del c. t. può dipendere anche da fattori non giuridici.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

44. — Si tratta — in ogni caso — di una deficienza di forza, la quale assume particolare importanza nel caso sub *c*), in cui il c. t., appunto perchè non proveniente dalla volontà dei soggetti o dei rappresentanti i soggetti dei rapporti disciplinati, può facilmente trovare ostacoli nella sua applicazione.

Le associazioni economiche, autrici di tali c. t., tendono allora a rafforzarne l'autorità, sino ad aspirare ad una efficacia cogente ([79]).

Ma poichè il soddisfare tale aspirazione non è assolutamente perseguibile sul terreno del diritto comune, esse — in mancanza di un diritto speciale del quale giovarsi — hanno tentato di ottenere praticamente quell'obbligatorietà, attraverso la formazione:

di *contratti normativi unilaterali, o di coalizione,* o di *cartello,* mediante i quali i singoli produttori si obbligano — verso la propria associazione (se questa possiede personalità giuridica) o tra di loro (se l'associazione non possiede tale personalità) — a non contrattare in difformità del c. t.;

e di *accordi sindacali bilaterali,* o *contratti collettivi impropri,* mediante i quali i singoli produttori si obbligano — verso la propria associazione e quella contrapposta (se esse possiedono personalità giuridica) o tra di loro (se le associazioni non possiedono tale personalità) — a non contrattare in difformità del c. t.

Il mancato adempimento delle obbligazioni assunte coi predetti contratti importerebbe il risarcimento dei danni arrecati al gruppo od agli altri associati.

Ma poichè la valutazione di tali danni può esser spesso difficoltosa, la stipulazione dell'obbligazione è ordinariamente accompagnata da quella di una clausola penale.

Il procedimento però — anche con tale semplificazione — non risponde che incompiutamente al suo scopo, sia perchè non tutte le imprese svolgenti una determinata attività economica possono aver aderito alle associazioni ed ai relativi accordi sindacali, sia perchè può sempre accadere che qualche azienda, nonostante le relative sanzioni, preferisca violare l'impegno as-

([79]) Cfr. ASQUINI, in *L'unità* ecc., già cit., pag. 535.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sunto di osservare un determinato c. t. e dare, invece, validamente vita ad una convenzione che da quel c. t. si discosta (80).

45. — Comunque — anche a prescindere da tale considerazione — è però da porsi la domanda se poi veramente convenga che del c. t. qui esaminato si realizzi un'efficacia cogente.

A tale domanda è possibile facilmente rispondere (81), qualora si consideri che le organizzazioni economiche di diritto comune, nel formare un c. t., a null'altro tendono che a soddisfare gli interessi degli organizzati singoli: esula da esse — infatti — ogni considerazione di interesse generale: esula da esse — del pari — ogni considerazione di interesse di categoria che non coincida, immediatamente od almeno molto prossimamente, con quello dei singoli organizzati.

Stante tale destinazione funzionale del c. t. formato dalle ordinarie organizzazioni economiche, è da presumersi che i singoli ne facciano richiamo nelle loro contrattazioni ove esso sia alla sua funzione idoneo; che tale richiamo viceversa non facciano — ed in ciò sta anzi un'efficace e naturale garanzia di difesa dai c. t. di cattiva qualità — ov'esso non sia alla sua funzione idoneo.

Nè con tale comportamento del singolo si può, francamente, non solidarizzare, perchè — insomma — se il c. t. tende alla soddisfazione di un interesse individuale, niuno può meglio giudicare della sua idoneità che l'individuo che di quell'interesse è titolare.

Non si può certamente negare che vi possa essere — almeno nel primo momento di attuazione del c. t. — una minoranza sorda, pigra, tardiva.

Ma su tale inconveniente non deve — innanzi tutto — esagerarsi, chè spesso anzi esso è lamentato allo scopo di far costituire — attraverso un'eccessiva cristallizzazione delle condizioni contrattuali nei rapporti di categoria — una misura di artificiale protezionismo a vantaggio delle aziende peggiori ed

(80) Cfr. ASQUINI, in *L'unità ecc.*, già cit., pag. 535.
(81) Cfr. MARZANO, in *I contratti-tipo ecc.*, già cit., pag. 535.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a danno delle migliori, la quale può attardare ogni feconda iniziativa ed ogni stimolo di progresso ([82]).

Comunque, non sarà poi male ricordare che la importanza di una minoranza sorda, pigra, tardiva è pur sempre quella — non certo molto rilevante — che ad una tale minoranza può attribuirsi. Nella specie, poi, il numero di questi sordi, pigri e tardivi sarà particolarmente esiguo, stante che si tratta di commercianti di merci di largo traffico — quali sono appunto quelle contemplate dal c. t. — dotati quindi, necessariamente, di un maggiore grado di « economicità ».

Ad ogni modo, infine, l'obbligatorietà assoluta del c. t. in questione, oltre a far venire meno l'accennata garanzia di difesa contro l'eventuale sua cattiva qualità, renderebbe ancor più assoluto, e quindi ancor più rilevante, l'inconveniente della nessuna considerazione o del sacrificio, addirittura, degli interessi generali.

46. — Due questioni di carattere particolare, e che valgono a lumeggiare alcune conseguenze degli esposti concetti sulla natura giuridica del c. t. in questione, sono quelle relative al modo col quale esso dovrà essere interpretato, nonchè al modo col quale dovranno colmarsi le sue eventuali lacune.

In quanto alla prima questione — modo di interpretazione — occorre distinguere i casi relativi:

1) al c. t. di formazione individuale;

2) al c. t. di formazione associativa,

   a) le cui norme non acquistino efficacia se non attraverso il richiamo che se ne faccia nelle concrete contrattazioni;

   b) le cui norme abbiano acquistato efficacia di uso interpretativo, o di affari, o volontario, o convenzionale;

   c) le cui norme abbiano acquistato efficacia di uso mercantile o legislativo.

([82]) Cfr. Asquini, in *L'unità ecc.*, già cit., pag. 532.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

In ogni caso — è ovvio — la questione dell'interpretazione del c. t. non sorge giuridicamente, e non è giuridicamente rilevante, se non quando si tratti di dare esecuzione ad uno di quei contratti che abbiano fatto sorgere un rapporto giuridico del tipo di quelli disciplinati dal c. t.

Ma — allora — è evidente che, nei casi di cui al n. 1 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 2, le clausole del c. t. — in quanto siano da intendersi trasfuse, espressamente o tacitamente, nel contratto da eseguire — non saranno altro che clausole contrattuali, da interpretarsi insieme a quelle del contratto da eseguire. E per tale complesso di clausole contrattuali niun dubbio v'è, quindi, che debbano applicarsi le disposizioni degli art. 1131-1139 del Cod. Civile.

Nel caso, invece, di cui alla lettera *c*) del n. 2, le clausole del c. t. — che hanno attinto efficacia consuetudinaria — come norme consuetudinarie dovranno ricevere applicazione, allorquando sia stato posto in essere uno dei rapporti giuridici da esse contemplati senza che, nel contratto che vi abbia dato luogo, sia stato diversamente disposto. Per tali clausole consuetudinarie niun dubbio v'è, quindi, che debba applicarsi la disposizione relativa alla interpretazione delle norme legislative — quella, cioè, del 1° comma dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice Civile — ([83]).

47. — L'altra questione di carattere particolare, cui abbiamo precedentemente accennato (n. 46), è quella del completamento delle lacune dei c. t.

Ma anche qui la soluzione è molto semplificata ove si rilevi che — analogamente a quanto si è osservato nei riguardi del problema dell'interpretazione del c. t. — di un problema delle lacune può giuridicamente parlarsi solo allorquando si tratti di dare esecuzione ad uno di quei negozi che abbiano fatto sorgere un rapporto giuridico del tipo disciplinato del c. t.

([83]) E' evidente che tale conclusione non varrebbe pel caso in cui la norma consuetudinaria fosse richiamata nel c. t. poichè essa diverrebbe, allora, una norma contrattuale. Vedi, tuttavia, nota 70.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Appare ovvio allora che, se lacuna v'è, essa è lacuna di quel contratto e non del c. t.; cosicchè, avendo essa natura contrattuale, (84) non si saprebbe comprendere perchè non dovrebbe ad essa applicarsi l'art. 1124 del Codice Civile e far quindi successivamente ricorso — se trattisi di rapporti di natura civile — alla legge, alla consuetudine, all'equità; oppure — se trattisi di rapporti di natura commerciale e secondo l'art. 1 del Cod. di Comm. — alla legge commerciale, alla consuetudine, alla legge civile, all'equità.

In verità non è mancato chi ha ritenuto che, per quella parte in cui un c. t. non disponga, debba farsi richiamo alle norme dei c. t. analoghi vigenti in altro luogo per lo stesso ramo di commercio, o nello stesso luogo per altro ramo di commercio (85).

Ma di questa tesi — la quale parte dal presupposto che il nuovo diritto contrattuale di categoria possa e debba emanciparsi dal diritto commerciale codificato, sino a costituire un proprio, separato, autonomo sistema di *diritto commerciale corporativo* (86) — è stata già rilevata l' arditezza, nonchè l' inconciliabilità con quelle caratteristiche sistematiche ed unitarie che il diritto commerciale codificato deve possedere, affinchè possa effettivamente — come espressione della volontà sovrana dello Stato — fissare le norme maestre e segnare i limiti dell'attività contrattuale, sia individuale che collettiva (87).

48. — A conclusione di questo capitolo, e per lo svolgimento del precedente n. 21, occorrerebbe ora procedere ad un raffronto dei c. t. sin qui esaminati con le analoghe forme di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

---

(84) Cfr. Asquini, in *L'unità ecc.*, già cit.. pag. 532.

(85) «Les codifications locales de ces usages doivent être interprétées, non «point par référence aux textes de loi et aux précédents judiciaires du pays où el- «les fonctionnent, mais tant par référence à l'ensemble de leur propres disposi- «tions que par référence les unes aux autres. Leur compléxus forme le droit cor- «poratif subsidiare qui, sur chaque place, doit s'appliquer dans le silence de la «rédaction d'usages locales»: così Ishizaki, in *op. cit.*, vol. 2°, pag. 352.

(86) Cfr. Lambert, nella prefazione alla cit. op. dell'Ishizaki, pagg. XXVII a XXXII, e lo stesso Ishizaki, in *op. e loco cit.*

(87) Cfr. Asquini, in *L'unità ecc.*, già cit., pagg. 525, 531 e 545.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il raffronto, perchè sussista appunto l'analogia, può esser condotto:

a) tra il c. d. regolamento di fabbrica ed il c. t. unilaterale di formazione individuale, da un lato;

b) tra il contratto collettivo di lavoro ed il c. t. bilaterale o plurilaterale, dall'altro, formati entrambi da associazioni non riconosciute ai sensi della Legge 3 aprile 1926, n. 563.

Ma è evidente, allora, che i concetti esposti relativamente alla natura giuridica, all'interpretazione ed alle lacune dei c. t. unilaterali di formazione individuale, nonchè dei c. t. bilaterali o plurilaterali di formazione associativa, coincidono con quelli che, relativamente alla stessa materia, possono esporsi nei riguardi del regolamento di fabbrica e del contratto collettivo di lavoro (88).

Differenze vi possono essere, da un punto di vista dottrinario e giurisprudenziale, e si concretano in quella esigenza di *forzamento* dello stretto diritto positivo che intuitivamente si avverte per la migliore protezione della debolezza del lavoratore.

Gli è che nella disciplina dei rapporti di lavoro vi è — come già abbiamo osservato — un profondo aspetto sociale, su-

---

(88) Una questione che merita qualche particolare accenno è quella della *conoscenza* del regolamento di fabbrica, da un lato, e del c. t. unilaterale di formazione individuale, dall'altro.

Entrambi mancano di efficacia reale, ma è ovvio che, praticamente, l'adesione ad un regolamento di fabbrica non sarà fatta con quella completa conoscenza con la quale si aderisce ad un c. t. predisposto dall'altro contraente.

La dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto occuparsi della questione, concludendo — nei riguardi del regolamento di fabbrica — per la validità del consenso dato dal lavoratore, qualora sia dimostrata la conoscenza che egli ebbe, « nel « momento della stipulazione del contratto, del regolamento nel suo complesso, non « necessariamente in tutte le sue clausole e, anzi, la conoscenza della funzione del « regolamento in relazione al rapporto locativo complesso » (Cfr. BARASSI, in *Il contratto di lavoro ecc.*, già cit., vol. 2°, pag. 313).

E' meno probabile — riteniamo — che l'adesione al c. t. predisposto dall'altro contraente avvenga senza una completa conoscenza delle norme in esso contenute. Ma, ove ciò si verifichi, non è dubbio che il principio suesposto debba trovare piena applicazione (v. ASQUINI, in *L'unità ecc.*, già cit., cit., pagg. 526-527).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

scitatore di più profondi sentimenti, il quale ed i quali non si avvertono invece — almeno per ora, ed almeno con quella intensità — nella disciplina dei rapporti di produzione.

Per tale aspetto e per tali sentimenti, la creatività giurisprudenziale e dottrinaria operano fervidamente sino a rendere a volte quasi trascurabili, al momento della loro applicazione, i concetti dello stretto diritto positivo.

Come tale fenomeno debba giudicarsi non è qui il caso di considerare, (89) ma — ripetiamo — a manifestazioni di esso non pare comunque che potrebbe addivenirsi, e storicamente infatti non ci si è addivenuti, per quanto concerne la efficacia dei c. t. esaminati in questo capitolo.

(89) Occorre adeguare la giurisprudenza al modernismo dell'ambiente? o quindi: fare una giurisprudenza « di scopi »? Vedi MOSSA, in *Modernismo giuridico e diritto privato*, « Archivio di studi corporativi » 1930, pagg. 259 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

CAPITOLO III.

IL CONTRATTO-TIPO

formato dalle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della Legge 3 aprile 1926, n. 563.

Sommario: 49. Il contratto-tipo formato dalle associazioni sindacali riconosciute costituisce — logicamente — una possibilità nuova, la quale ha già cominciato a tradursi in una concreta realtà, 50. ed ha valso, anzi, a mutare tutta la impostazione del problema del contratto-tipo in genere. — 51. Opportunità di quella formazione, 52 a 53. e suoi particolari vantaggi. — 54 e 58. Giuridicamente valgono, per quel contratto-tipo, le stesse conclusioni cui si è addivenuto pel contratto-tipo formato dalle associazioni sindacali non riconosciute, non potendo relativamente ad esso ammettersi 55. la esistenza di una rappresentanza di diritto pubblico degli appartenenti alla categoria organizzata nel sindacato, 56 e 57. o di una rappresentanza di diritto privato — volontaria o legale — degli iscritti al sindacato stesso, 59 e 60. nè una identificazione o parificazione con gli usi mercantili o con gli usi di affari. — 62. Anche per tale contratto-tipo è da lamentarsi, allora, una debolezza di forza? — 63. Conclusione e rinvio per ciò che concerne la interpretazione e il completamento delle lacune. — 64. Rapporti con le analoghe forme di regolamentazione prestabilite per lo svolgimento dei rapporti di lavoro.

49. — Il c. t. formato dalle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della Legge 3 aprile 1926, n. 563, costituisce logicamente una possibilità nuova, la quale ha — del resto — cominciato a tradursi da tempo in concreta realtà.

Le organizzazioni sindacali italiane si sono già date infatti, fervidamente, alla formazione di c. t., pervenendo anche in tal campo a delle importanti realizzazioni (90).

(90) Cfr. Confederazione Nazionale Fasista del Commercio, in *Il problema dei contratti-tipo* ecc., già cit., pag. 4 e 5, là dove si accenna alla avvenuta definizione di un patto cotoniero (nel dicembre 1927); di un patto per le calzature (nel gennaio 1928); di un accordo per il cappello di paglia (nel marzo 1928); di un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

50. — Giova subito osservare che la predetta formazione di c. t. fa sorgere uno speciale nuovo interessamento per tutto il problema del c. t. in genere.

Quella formazione muta, anzi, tutta la impostazione del problema se — conferendo al c. t. maggiori possibilità e pregi e depurandolo dagli inconvenienti nelle precedenti pagine lamentati — porta alla formulazione di nuove conclusioni e ad una profonda revisione di quelle precedentemente raccolte.

Con tale nuova possibilità l'argomento del c. t. è stato posto all' ordine del giorno delle discussioni corporative, occupandosene il Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale, nel 1929; le diverse Corporazioni di categoria, nel 1930 e nel 1931; l' Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, nel novembre 1931.

51. — Una delle prime domande da formularsi in proposito, è quella relativa all'opportunità della formazione di c. t. da parte delle associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Alla quale domanda è poi facile rispondere qualora si osservi che, una volta ammessi i vantaggi inerenti alla formazione di tali contratti in genere (nn. 8 a 13), non si saprebbe

---

patto laniero (nel maggio del 1929); di un c. t. per la vendita degli ombrelli (nel novembre 1930); di un c t. per la vendita delle farine (nel marzo 1931).

Cfr. pure Confederazione Nazionale Fascista del Commercio - Direzione Affari Generali, in *I comitati tecnici nazionali di categoria*. Roma, Colombo 1932, pagg. 20, 23, 29, 30, 32, 35, 39, 49 e 93, là dove si accenna all'avvenuta o prossima definizione di c. t. relativi al commercio del legname; al commercio delle pelli bovine da macello; all'esportazione nella canapa; al commercio dei quaderni; al commercio delle specialità medicinali; all' importazione dei caffè brasiliani; al commercio del concentrato di pomodoro; all'acquisto dei baccalari islandesi; al commercio delle pubblicazioni librarie.

Cfr. anche, per altre indicazioni in materia: « informazioni corporative », anno I, vol. I. pagg, 269, 270, e 614; « Il Bollettino della Cotoneria » del gennaio 1928; « Il Nuovo Commerciante » (Cremona) del 2 giugno 1929.

Cfr. infine *La Corporazione Bancaria ed i contratti-tipo*, « Rivista Bancaria » 1931, pag. 307, là dove si apprende che, presso la Confederazione del Credito e delle Assicurazioni, un apposito Comitato ha studiati e concordati diversi formulari concernenti il regolamento dei rapporti delle Banche, tra di loro e con la clientela. « Questi schemi-tipo vengono dalla Confederazione diramati alle Banche confederate, « con la raccomandazione di adottarli ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

veramente comprendere perchè i sindacati non dovrebbero, con una propria loro azione, direttamente tendere ad essi.

Chè, anzi, alla formazione dei c. t. le associazioni sindacali sembra siano particolarmente tenute in quanto che:

a) la Dichiarazione VI della Carta del Lavoro impone ad esse — in modo generale — di mantenere la disciplina della produzione nonchè di promuoverne il perfezionamento; ed è ovvio che la formazione di c. t. può essere uno dei mezzi idonei al raggiungimento di tali scopi;

b) il secondo capoverso dell'art. 12 della Legge 20 marzo 1930, n. 206, contempla — in particolare — la possibilità di accordi intervenuti fra associazioni sindacali pel regolamento dei rapporti economici collettivi — ne chiedano esse o meno la ratifica al Consiglio Nazionale delle Corporazioni — e fra tali accordi rientrano, senza dubbio, i c. t. bilaterali o plurilaterali (n. 65);

c) esse sono succedute — un po' derivativamente, un po' in conseguenza del disposto del primo capoverso dell'art. 21 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130 — ad associazioni economiche di diritto comune, che altrimenti avrebbero provveduto a quella formazione di c. t.

52. — Ciò ammesso, quali sono le affermate maggiori possibilità e bontà del c. t. formato dalle associazioni sindacali? e su quale fondamento esse poggiano?

Le associazioni sindacali italiane legalmente riconosciute hanno — com'è noto — ([43]) un carattere pubblicistico: sono, precisamente, delle persone giuridiche pubbliche autarchiche.

Tale loro qualità (per la quale esse — secondo la concezione delle autarchie amministrative — ([91]) soddisfano interessi proprî che sono anche pubblici) dovrebbe assicurare in ogni caso, nello svolgimento della loro attività, la costante considerazione dell' interesse pubblico: come lo Stato è sempre lo Stato, così l' associazione sindacale riconosciuta — finchè manterrà e meriterà tale denominazione — sarà sempre l' associazione sin-

([91]) Cfr. Forti, in *Lezioni di diritto amministrativo. Parte generale.* vol. I, Napoli, Majo 1926, pag. 187, ed in *Lezioni di diritto amministrativo. Il Comune*, Napoli, Majo 1925, pagg. 45-46.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dacale riconosciuta: in ogni caso, quindi, essa dovrebbe assicurare la subordinazione degli interessi particolaristici agli interessi superiori della categoria, nonchè il contemperamento di quelli della categoria agli altri — ancor superiori — della Nazione.

Per tale atteggiamento dell' associazione sindacale legalmente riconosciuta, è ovvio — allora — che il c. t. da esso formato dovrebbe tendere a realizzare un salutare equilibrio degli interessi da essa rappresentati con quelli generali, comprensivi anche degli interessi di tutte le altre categorie (92).

---

(92) Di certo, tale atteggiamento non va dogmaticamente ammesso e basterebbe -- per convincersene — ricordare la diffusa disciplina che il legislatore ha dato alla vigilanza e tutela dell'attività sindacale, nella previsione — appunto — di possibili eccessi e sconfinamenti.

Ma le stesse vigilanze e tutele — in conseguenza del loro intervento dall'esterno, nonchè della prevalente discontinuità del loro svolgimento — non possono realizzare una certezza assoluta della bontà dell'azione sindacale, in sè e per sè.

Quella realizzazione è sovratutto connessa al raggiungimento di uno stato massimo di maturità sindacale, verso il quale occorre senza dubbio gradualmente — ma tenacemente — tendere.

Nel frattempo, « per quanto rigoroso possa essere il controllo dello Stato sui « sindacati, esso non sarebbe mai sufficiente ad impedire la sopraffazione... degli in- « teressi più forti su quelli più deboli » (GUIDI, in *L'ordinamento corporativo ed i rapporti economici*, « Commercio » 1929, n. 3, pagina 22). « Perchè le associazioni professionali » — ha avvertito BOTTAI — « possono essere portate ad inconsapevolmente eccedere nelle loro funzioni economiche ».

Ed è perciò che, in materia di formazione di c. t., abbiamo altra volta osservato (MARZANO, in *I contratti-tipo* ecc., già cit., pag. 538) che non sarebbe forse inopportuno stabilire ad esempio: *a*) che sia necessaria l'approvazione di un'Autorità amministrativa quale condizione — poniamo — del deposito del c. t. e della sua pubblicazione in un'apposita raccolta ministeriale; *b*) che la formazione dei c. t. fosse demandata alle Confederazioni Nazionali, stante la più densa rappresentanza di categoria ed il maggior contenuto « corporativo » di esse. (Per « contenuto corporativo » di un'associazione si intende di indicare il grado di liberazione « del nu- « cleo essenziale e caratteristico del sindacalismo fascista da quelle contingenze e « da quei particolarismi, che pur hanno la loro funzione in quanto rivelano il modo « in cui si manifestano, nelle forze vive della produzione, quelle tendenze alla su- « bordinazione dei loro interessi all' interesse nazionale, delle quali il sindacalismo « fascista è insieme un effetto ed una causa: processo di graduale liberazione in cui « le associazioni superiori costituiscono gradi o fasi intermedie tra le associazioni « unitarie e la Corporazione integrale »: così SERMONTI, in *Il diritto sindacale italiano*, già cit., vol. I. pagg. 486-487).

Nella mancanza — almeno per il momento — della predetta maturità sinda-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

53. — Per le predette maggiori possibilità e garanzie è evidente che il c. t. — strumento non più dell'egoismo di ambiti più o meno ristretti di determinate categorie, ma dell'interesse invece di tutta la collettività nazionale — possa giungere perfino a configurarsi quale mezzo di azione della politica economica italiana.

Ciò spiega come — in discussioni economiche relative al complesso dell' attività nazionale o relative a particolari settori suoi, ma sempre considerati nel quadro di quel complesso — sia stato negli ultimi tempi suggerito, da più parti, un intensificarsi delle formazioni di c. t., per opera delle associazioni sindacali ([93]).

---

cale, ad una effettiva considerazione e valutazione degli interessi diversi da quelli più direttamente ed immediatamente interessati alla formazione del c. t. è opportuno di addivenire solo mediante la effettiva partecipazione — a tale formazione — della rappresentanza di quegli interessi: ma per ciò vedi il sistema attuato dalla Legge 20 marzo 1930, n. 206, e di cui al seguente quarto capitolo.

([93]) Cfr. ad esempio: *Conclusioni e voti del VI Congresso delle Camere di Comercio italiane all'estero*. Roma 1931, pag. 22, là dove si fanno voti per l'introduzione di un c. t. nazionale per la vendita dei bozzoli vivi e di un c. t. nazionale per la vendita della seta all'estero — allo scopo precipuo di standardizzare la produzione e l'esportazione serica italiana —; CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEL COMMERCIO, Federazione Nazionale Fascista del Commercio orto-frutticolo e agrumario, in *Vicende del commercio orto-frutticolo e attività sindacale*, Roma 1932, pagg. 21-22, là dove si accenna alla preparazione di una serie di c. t. agrumari; CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEL COMMERCIO. Direzione Affari generali, in *I comitati tecnici nazionali di categoria*, pagg. cit., là dove si lumeggiano le necessità ed opportunità che hanno indotto allo studio e alla definizione dei c. t. in esse indicati; *Il consumo interno delle frutta deve essere organizzato*, in « Il Mattino » del 4 agosto 1932, là dove si afferma che, per la organizzazione della produzione alla base, nel suo stesso interesse ed allo scopo di presentarsi più ordinata e pronta sui mercati di raccolta, occorre procedere ad accordi locali, con c. t.; *La distribuzione, l'entità, gli orientamenti associativi ed i costi nell'attività commerciale italiana attraverso la documentazione ed i rilievi delle conferenze degli On.li Lantini e Racheli*, in « Il Sole » dell'11 giugno 1932, là dove, affermandosi che la Confederazione del Commercio, « col suo programma di contratti-tipo, cioè di « contratti collettivi di commercio da stringere con le forze organizzate dell'agri« coltura e dell' industria, tende a normalizzare e stabilizzare la situazione del com« mercio, rendendone precisi i calcoli e sicuri i dati di previsione », si giunge a concludere che tutto ciò, « naturalmente, influirà sulla diminuzione dei costi di pro« duzione ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

54. — Ma quale sarà — ci domandiamo a questo punto — la rilevanza giuridica dei c. t. in questione?

Differirà, essa, da quella degli analoghi c. t. esaminati nel precedente capitolo e cioè: da quella dei c. t., unilaterali o bilaterali o plurilaterali, formati dalle associazioni non riconosciute ai sensi della Legge 1926, n. 563?

55. — Un primo dubbio potrebbe sorgere in proposito, qualora si ritenesse che le associazioni sindacali riconosciute formassero i c. t. in virtù di una rappresentanza degli appartenenti alla categoria per la quale sono costituite, così da vincolarneli obbligatoriamente.

Ma può — effettivamente — ciò ritenersi?

Poichè è vero che le organizzazioni professionali riconosciute rappresentano, secondo il primo comma dell'art. 5 della Legge 1926 n. 563, tutti i produttori della categoria per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale dove operano.

Ma tale rappresentanza sussiste unicamente per gli scopi pei quali è attribuita e vincola i rappresentanti solo se è esercitata con le modalità dalla legge prescritte.

Più precisamente, e per ciò che concerne le attività economiche dei singoli:

1) essa non può essere esercitata unilateralmente che in un solo caso: quello della determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali dei proprî rappresentati nonchè della emanazione dei regolamenti professionali. Ma occorre allora che l'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni ne conferisca la facoltà e che — inoltre — le tariffe ed i regolamenti, dopo aver riportato la ratifica del Ministro per le Corporazioni, siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni (art. 11 della Legge 20 marzo 1930, n. 206);

2) essa può essere esercitata, bilateralmente o plurilateralmente, per la formazione di norme relative: *a*) alla disciplina dei rapporti di lavoro; *b*) al coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi o negli altri modi equiparati; *c*) al regolamento dei rapporti economici. Ma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nel primo caso — lettera *a*) — occorre che il c. t. sia ammesso alla pubblicazione — da parte dei competenti organi — e sia pubblicato nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia, se ha efficacia territoriale provinciale, o nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, se ha efficacia ultraprovinciale (art. 51 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, e R. D. 6 maggio 1928, n. 1252). Negli altri due casi — lettere *b*) e *c*) — occorre invece che le norme formate siano sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale delle Corporazioni; ammesse a pubblicazione e pubblicate — infine — nella Gazzetta Ufficiale del Regno nonchè nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni (art. 12 della Legge 20 marzo 1930, n. 206).

Se i sindacati riconosciuti formino un c. t. senza la osservanza di quelle modalità, le sue disposizioni non potranno — quindi — essere obbligatorie per gli appartenenti alla categoria organizzata nel sindacato.

56. — Potrebbe allora invocarsi, almeno nei riguardi degli iscritti al sindacato, l'esistenza di una loro rappresentanza di diritto privato, da parte del sindacato stesso?

Ove ciò si ammettesse è ovvio che, se le organizzazioni professionali procedessero alla formazione di c. t. senza l'osservanza delle surricordate modalità, gli iscritti sarebbero tenuti:

a) nel caso di c. t. unilaterali: alle conseguenze che sono state esposte, nel precedente n. 30, relativamente al c. t. unilaterale di formazione individuale;

b) nel caso di c. t. bilaterali o plurilaterali: alle conseguenze che sono state esposte, nel precedente n. 41, relativamente al c. t. bilaterale o plurilaterale di formazione individuale.

Ma può ciò ritenersi?

La questione si è presentata — in termini del tutto analoghi — nei riguardi del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali riconosciute e non pubblicato, e sotto tale aspetto essa ha avuto — anzi — un ampio svolgimento [94].

---

[94] Cfr., oltre la giurisprudenza e gli autori di cui alla seguente nota n. 95: sentenza della Magistratura del Lavoro di Roma, in data del 19 luglio 1927 (« Il Diritto del Lavoro » 1927. pag. 636); sentenza del Tribunale di Macerata, in data del 2 settembre 1927 (ibid., 1928, parte II. pag. 10); sentenza del Tribunale di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

A simiglianza di quanto è stato da ultimo prevalentemente sostenuto pel contratto collettivo di lavoro, ([95]) noi riteniamo — pertanto — anche dal solo contratto di associazione sindacale (po-

---

Roma, in data del 16 marzo 1928 (ibid. 1928, parte II, pag. 129); decisione della Commissione provinciale dell'impiego privato di Napoli, in data del 4 dicembre 1928 (ibid. 1929, parte II, pag. 11); sentenza della Magistratura del Lavoro di Bari, in data del 15 febbraio 1929 (ibid. 1929, parte II, pag. 127); sentenza della Magistratura del Lavoro di Ancona in data del 22 maggio 1929 (ibid. 1929, parte II, pag. 220); sentenza del Tribunale di Grosseto, in data del 4 giugno 1929 (ibid. 1929, parte II, pag. 360); sentenza della Pretura di Napoli, in data del 27 giugno 1929 (« Massimario di giurisprudenza del lavoro » 1929, pag. 385); sentenza della Magistratura del Lavoro di Napoli, in data del 4 ottobre 1929 («Il Diritto del Lavoro » 1929, parte II, pag. 465); BENAGLIA, in *Il contratto collettivo di ieri e di oggi*, « Il Diritto del Lavoro » 1929, parte I, pag. 16; GRECO, in nota a sentenza della Magistratura del Lavoro di Napoli in data del 30 novembre 1927, « Il Diritto del Lavoro » 1928, parte II. pagg. 18-20; in *Ancora sull' efficacia dei contratti collettivi non pubblicati*, « Il Diritto del Lavoro » 1928, parte I, pagg. 223-231; in*Il contratto collettivo di lavoro*, Roma, Edizioni del Diritto del Lavoro, 1929, pag. 1812; GUIDI, in nota a sentenza — sovra ricordata — della Magistratura del Lavoro in Roma in data del 19 luglio 1927, « Il Diritto del Lavoro », 1927, pagg. 641-643; in *Note di diritto corporativo*, « Il Diritto del Lavoro », 1927, pagg. 766 e seg.; in nota a sentenza — sovra ricordata — della Magistratura del Lavoro di Napoli in data del 4 ottobre 1929, « Il Diritto del Lavoro », 1929, parte II, pagg. 466-470; in *Ancora sull'efficacia dei contratti collettivi non pubblicati*, « Massimario di giurisprudenza del lavoro » 1930, pagg. 253-259; GUERRINI, in nota a sentenza — sovra ricordata — del Tribunale di Grosseto in data del 4 giugno 2929, « Il Diritto del Lavoro », 1929, parte II, pagg. 363-367; MIGLIORANZI, in nota a sentenza del Tribunale di Napoli in data dell'11 maggio 1928, « Il Diritto del Lavoro » 1928, parte II, pagg. 416-417.

(95) Cfr. sentenza della Pretura di Salerno in data del 9 settembre 1929 « Massimario di giurisprudenza del lavoro », 1929, pag. 493); sentenza del Tribunale di Torino in data del 28 ottobre 1929 (ibid. 1930, pag. 133); sentenza della Corte di Cassazione in data del 21 marzo 1930 (ibid. 1930, pag. 133); sentenza del Tribunale di Genova in data 7 aprile 1930 (ibid. 1930, pag. 253); sentenza della Pretura di Padova in data del 9 aprile 1930 (ibid. 1930, pag. 315); sentenza della Magistratura del lavoro di Palermo in data del 22 luglio 1930 (ibid. 1931, pag. 165); sentenza della Magistratura del Lavoro di Genova in data 23 dicembre 1930 (ibid. 1931, pag. 57); sentenza della Corte di Cassazione in data del 13 marzo 1931 (ibid. 1931, pag. 444); sentenza della Corte di Cassazione in data del 2 giugno 1931 (ibid. 1931, pag. 497); sentenza della Corte di Cassazione in data del 5 giugno 1931 (ibid. 1931, pag. 337); sentenza della Magistratura del Lavoro di Bologna in data del 12 giugno 1931 (ibid. 1931, pag. 497); BARASSI, in *Lezioni di diritto sindacale*, già cit., pagg. 542-643; CALVELLI, in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sto in essere con l' iscrizione) non sorga nel sindacato il potere di rappresentanza di diritto privato degli aderenti, sì che il sindacato possa per essi stipulare contratti.

Non si può infatti parlare di rappresentanza volontaria, il cui conferimento sia essenziale e connaturale al contratto di associazione sindacale, perchè vi è una radicale eterogeneità fra i due contratti e non è nella destinazione del sindacato la stipulazione di contratti individuali.

Non si può d'altra parte parlare di rappresentanza legale, pur sempre di diritto privato, perchè essa postulerebbe la incapacità dei soggetti a concludere contratti del tipo di quello disciplinato dal c. t. E tale incapacità non può assolutamente dedursi dalla legge.

D'altra parte, se pure la si ammettesse, si giungerebbe a delle conclusioni veramente bizzarre quali quelle — ad esempio — di ritenere incapace l' iscritto all' associazione sindacale, se l'associazione abbia formato un c. t.; di ritenerlo viceversa capace, se tale formazione di c. t. non si sia avuta; o di ritenerlo incapace in un primo momento, e capace in un secondo momento, se in tale secondo momento le associazioni abbiano revocato il c. t. precedentemente formato [96].

57. — Una rappresentanza degli iscritti al sindacato riconosciuto, da parte del sindacato stesso, non potrebbe quindi sorgere senza uno speciale conferimento che i primi ne facciano

---

nota a sentenza del Tribunale di Genova in data del 25 giugno 1929 (Massimario cit., 1929, pag. 385); DE SEMO, in nota a sentenza del Tribunale di Macerata in data del 2 settembre 1927 (« Il Diritto del Lavoro », 1928, parte II, pag. 10 ed in *Sull'inefficacia dei contratti collettivi di lavoro non pubblicati* (Massimario cit., 1930, pag. 133); JAEGER, in *Le controversie individuali del lavoro*, Padova, Cedam 1929, pagina 64; PERGOLESI, in *Legislazione sindacale*, Padova, Cedam 1930, pagg. 97-98; SERMONTI, in *Il diritto sindacale italiano*, già cit., vol. II, pagg. 158-164; ZANOBINI, in *La legge, il contratto collettivo e le altre forme di regolamento professionale*, « Il Diritto del Lavoro » 1929, parte I, pag. 326; MALCHIODI, in *Sulla validità dei contratti collettivi e su la clausola rebus sic stantibus nel diritto italiano*, in « Foro Italiano » 1927, 1, pag. 1052; MICELI, in *Rassegna corporativa*, « Critica Fascista » 1927. pagg. 295-296, ed in *Manuale di norme corporative*, Roma, Libreria del Littorio 1928, pagg. 318 e segg.

(96) Cfr. SERMONTI, in *Il diritto sindacale italiano*, già cit., vol. II, pag. 61.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

al secondo e non potrebbe esercitarsi senza far risultare che è in base ad esso che i sindacati agiscono [97].

Ma tale ipotesi non è assolutamente diversa da quella del conferimento di un potere di rappresentanza ad organizzazioni sindacali non legalmente riconosciute, e di cui ai precedenti nn. 27 (lettere *a* e *c*), 28 a 32 e 38 a 41.

58. — In conclusione: il c. t. formato dalle associazioni sindacali riconosciute — senza il predetto speciale conferimento di un potere di rappresentanza — non è che uno schema messo a disposizione delle singole parti, affinchè esse se ne servano nelle loro singole contrattazioni.

Anche per tale c. t. valgono, perciò, le considerazioni già esposte relativamente ai c. t. di formazione associativa (nn. 27 — lettere *b* e *d* —, 33 a 37 e 42); anch'esso cioè può gradualmente acquistare, attraverso una serie di espressi e taciti richiami, ed una prima evoluzione ad uso interpretativo, una efficacia giuridica consuetudinaria.

59. — Altra conclusione, quale quella della immediata identificazione o parificazione del c. t. in questione agli usi legali o interpretativi — sin dal suo primo formarsi —, noi non crediamo che si possa ammettere.

Veramente, non v'è chi non l'abbia sostenuto.

In fondo è logico che le associazioni sindacali riconosciute aspirino, pei c. t. da esse formati e stante la migliore qualità di essi, ad un'efficacia maggiore di quella dei c. t. formati da associazioni sindacali non riconosciute.

---

(97) Sebbene anche per tale ipotesi il SERMONTI acutamente osservi — vol. II, pagg. 163 e 164 — « che è da ritenersi, almeno normalmente, illecito che un ente « pubblico — qual'è il sindacato riconosciuto — nell'adempiere una funzione pub- « blica — qual'è la formazione di norme collettive — possa contemporaneamente « e con lo stesso atto che costituisce la esplicazione di quella funzione, agire in ve- « ste di rappresentante di interessi privati ». Sulla incompatibilità di uno svolgiment o della capacità di diritto privato del sindacato « per l'attuazione di fini estra- « nei alla istituzione e cioè di fini privati, intrinseci ad una parte dei suoi singoli « componenti », come anche per la « improprietà » — in genere — de « le attribuzioni « di diritto societario e privato » ai sindacati riconosciuti, vedi anche COSTAMAGNA, in *L'ordinamento corporativo delle professioni ed il regolamento dei rapporti economici*, « Commercio » 1928, n, 1, pag. 32.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ma una cosa è parlare di aspirazione — e quindi di un problema *de jure condendo* — ed altra è il tentare di soddisfare tale aspirazione sul terreno dell'attuale diritto positivo — come problema *de jure condito.*

Per ciò che concerne il primo aspetto, non è mancato chi abbia invocato la necessaria, apposita, generale disposizione legislativa (98) atta ad attribuire al c. t. formato dai sindacati riconosciuti una imediata efficacia di uso mercantile.

Ma non può disconoscersi che tale soluzione legislativa, quando pur intervenisse, darebbe luogo ad una contraddizione in termini.

Se una norma — infatti — deve divenire obbligatoria non perchè spontaneamente praticata come uso, ma perchè autoritariamente dichiarata tale, essa non è più uso, ma legge.

Lo Stato può solo proporsi il problema dell'accertamento dell'uso, non quello della sua creazione, la quale è — per definizione — naturale e spontanea (99).

Per ciò che concerne il secondo aspetto, è stato sostenuto recentemente (100) che il c. t. formato dalle associazioni riconosciute abbia — sin dal suo primo formarsi — efficacia pari agli usi di cui all'art. 1135 del Cod. Civile.

Che cosa sarebbe — infatti — l'uso?

La manifestazione della convinzione giuridica di tutta la collettività, o di quella parte delle collettività cui esso si riferisce.

Ma le associazioni sindacali riconosciute, rappresentando

---

(98) Cfr. *Atti dell'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni* - Sessione seconda, già ricordati, pag. 30.

(99) Cfr. ASQUINI, in *I contratti-tipo davanti il Consiglio delle Corporazioni*, già cit., pag. 40.

(100) Cfr. BOLAFFI, in *I contratti collettivi commerciali*, già cit., pag. 109 («l'uso e il contratto collettivo commerciale hanno valore di norme riflesse, in «quanto derivano questo valore da una disposizione di una delle fonti dirette: «nel caso in esame la legge, e precisamente l'art. 1135 cod. civ.») e 119 («Nel «caso del contratto collettivo commerciale bisogna vedere se, perchè le clausole «in esso comprese abbiano valore di norme oggettive riflesse pari agli usi ecc.»).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tutta una categoria di produttori o di rivenditori, ne posseggono la convinzione giuridica e dunque è ovvio — è stato detto — che esse, nella formazione di un c. t., manifestino quella convinzione giuridica.

Le clausole dei c. t. in questione non avrebbero perciò bisogno di una uniforme applicazione pratica per acquistare l'efficacia di clausole d'uso, poichè esse già nascerebbero con tale efficacia; non avrebbero insomma bisogno di vivere (n. 35) la *fanciullezza* del *primo momento;* ovvero: degli espressi richiami; ovvero ancora: delle esplicite trasfusioni in norme contrattuali.

60. — Ma qui occorre osservare: si intende forse di fare del c. t. sindacale, in quanto manifestazione di un convincimento giuridico collettivo, una nuova fonte di diritto?

Ed allora sono da formularsi dei dubbi molto seri circa la possibilità che ogni e qualunque manifestazione giuridica collettiva possa, in quanto tale e senza rivelarsi in una forma voluta dal diritto positivo, costituire fonte di diritto.

Il Bolaffi fa richiamo alle dottrine del Beling, ma altro è ricercare — noi pensiamo — un fondamento più o meno filosofico della norma giuridica ammessa dal diritto positivo, altro è ritenere che, ove un tal fondamento si riveli o rilevi, esso costituisca da sè — indipendentemente da ogni concorso delle forme volute dal diritto positivo — fonte di norme giuridiche ([101]).

L'accertamento di una convinzione giuridica collettiva — noi pensiamo insomma — ad altro non dovrebbe servire che alla motivazione di una certa norma giuridica, facente parte del diritto positivo, o alla sua migliore interpretazione: ciò che varrebbe solo a lumeggiarne, in definitiva, il significato storico e la sua funzione sociale.

61. — Oppure si intende di parificare i c. t. sindacali — sempre in quanto costituiscono manifestazioni di convincimenti giuridici collettivi — agli usi di cui all'art. 1135 del Codice Civile?

Ma allora sarà utile ricordare che l'obbligatorietà di tali usi

---

([101]) « L'opinione che una pratica, una regola, sia o debba essere una legge, « non la trasformà in legge: le opinioni, anche di un popolo, non sono diritto »: così lo Zitelmann, citato dal Bolaffio, in op. cit., pag. 82.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sussiste unicamente se le parti, in modo espresso o tacito, l'abbiano voluta.

Essi non possono quindi giammai supplire la volontà degli individui, ma — servendo solo a completarne la manifestazione — ne presuppongono l'esistenza « ricevendo da essa e soltanto da essa la loro forza » ([102]).

Sì che, costituendo in sostanza non delle norme giuridiche, ([103]) ma delle clausole contrattuali sottintese, potrebbero meglio definirsi — con precisione di linguaggio tecnico — ([103]) addirittura *pratiche individuali*.

Epperò, se così è, è ovvio che a fondamento della rilevanza giuridica di tali usi non v'è alcun convincimento giuridico collettivo, nè gli usi stessi possono quindi costituire manifestazioni di un tale convincimento.

Sì che dovrebbe allora risultare evidente la inammissibilità dell' identificazione del c. t. sindacale all'uso di cui all'art. 1135 del Codice Civile, affermata appunto sul presupposto che entrambi costituiscano una manifestazione di convincimento giuridico collettivo ([104]).

62. — Stante la identità di rilevanza giuridica tra il c. t. formato dalle associazioni non riconosciute e quello formato dalle associazioni riconosciute, ([105]) anche per quest'ultimo dovrà in conseguenza lamentarsi una deficienza di forza (n. 44).

---

(102) Cfr. NAVARRINI, in op. cit., vol. I, pag. 81.

(103) Cfr. BOLAFFIO, in op. cit., pagg. 62-63.

(104) Se mai, la *identificazione* dovrebbe suggerirsi nei riguardi della consuetudine vera e propria, la quale costituisce appunto una manifestazione di convincimento giuridico collettivo. Ma il concetto tecnico della consuetudine è oramai troppo consolidato, perchè le cesoie dell'azione sindacale possano rendere superflua la voluta ripetizione degli atti, in modo uniforme e costante, ecc.

Nè d'altra parte di *parificazione* può parlarsi perchè — ripetiamo — manifestazioni di convincimenti giuridici atte a produrre norme giuridiche sono solo quelle che hanno luogo nelle forme volute dal diritto positivo.

(105) Per tale identità non potremmo pertanto non dubitare — ad esempio — della validità di alcune di quelle clausole del « contratto nazionale per la regolamentazione delle condizioni di vendita e di pagamento dei tessuti di cotone e misti » (stipulato il 31 maggio s. a. dall'Associazione degli industriali cotonieri, dalla Federazione dell'Industria cotoniera e dalla Federazione del commercio tes-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tale debolezza assumerà anzi un' importanza ancora maggiore, in quanto che le associazioni sindacali formanti il c. t. possono perseguire, come si è detto (n. 52), un interesse collettivo necessitante la subordinazione dei singoli, contrastanti interessi individuali.

Ma intanto è da osservare — innanzi tutto — che le associazioni sindacali autrici dei c. t. svolgeranno normalmente una azione per la sua osservanza e tale azione, stante il prestigio di esse, farà presumibilmente compiere il processo di evoluzione dei c. t. ad uso mercantile con un ritmo più celere che negli altri casi.

Inoltre — occorre pure osservare —, perchè di subordinazione degli interessi individuali all'interesse collettivo possa parlarsi e sentirsi la necessità, è ovvio che debba esistere divergenza tra l' interesse individuale — che all' interesse di categoria o di nazione si vuole subordinare — e quello di categoria o di nazione — che sull' interesse individuale si vuol far prevalere —.

Ma tale divergenza non deve — però — necessariamente sussistere: se erra la dottrina liberale nel supporre che sempre l'interesse individuale coincida con l' interesse generale, errerebbe del pari chi supponesse che sempre l' interesse individuale non coincida con l' interesse generale.

Può — sì — non esservi coincidenza: ed allora — secondo la concezione corporativa — l' interesse individuale dovrà senz'altro esser sacrificato.

Ma può esservi invece coincidenza (o perchè anche uno specifico interesse collettivo voglia la stessa cosa dell' interesse individuale o perchè — in mancanza di ogni altro specifico interesse collettivo contrastante — è di interesse generale e pur sem-

sile — vedi « Lavoro Fascista » del 15 giugno 1932) il cui tenore pone in rilievo l'obbligatorietà dell'osservanza del contratto da parte delle aziende interessate.

L'art. 17 dispone — in modo particolare — che « le ditte industriali dovranno prestarsi senza eccezioni a tutti i controlli ordinati dalla Presidenza dell'Associazione Italiana Fascista degli Industriali Cotonieri, anche per mezzo dei suoi funzionari, non esclusa l' ispezione di tutti i libri e registri, nonchè della corrispondenza in genere ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pre collettivo che l'esplicazione delle capacità ed iniziative individuali sia consentita ed anzi potenziata) (106): ed allora l'interesse individuale non dovrà sacrificarsi, ma svincolarsi — invece — da ogni impaccio o vincolo che ne ostacoli il libero e fecondo suo determinarsi.

L'associazione sindacale legalmente riconosciuta — nel perseguire, con intento pubblicistico, i fini ad essa demandati e tra i quali, come abbiam visto (n. 51), può comprendersi anche la formazione dei c. t. — soddisferà quindi, concretamente:

o un interesse collettivo che si identifica con quello individuale e le sue determinazioni allora — è ovvio — dovranno — sì — potenziare le capacità ed iniziative individuali, ma non coartarle però, poichè tale coartazione, vietando il libero e fecondo determinarsi di quelle capacità ed iniziative, nuocerebbe — in definitiva — allo stesso interesse collettivo;

o un interesse collettivo che è in contrasto con quelli individuali.

Nel primo caso, la soddisfazione dell'interesse collettivo sarà realizzata dall'associazione sindacale mediante la semplice formulazione del c. t.

Le norme di questo appariranno — nel loro contenuto — intrinsecamente giuste agli interessati, sì che essi le *riconosceranno*, applicandole nei loro concreti rapporti (107).

Agli eventuali casi di defezione potrà, inoltre, provvedere un'efficace azione sindacale di lumeggiamento.

In modo generale, ad ogni modo, non è a dubitare che, in prosiegno di tempo, si vada sempre meglio formando, nei membri

---

(106) Cfr. SERMONTI, in *Il diritto sindacale italiano*, già cit., vol. I, pag. 13. V. anche PANTALEONI, in *Principi di economia pura*, Milano, Treves 1931, pag. 31, sulla frequente coincidenza dell'egoismo individuale e di quello di specie, nonchè Rocco, in *Dall'economia liberale e socialista all'economia fascista della Carta del Lavoro*, « Politica Sociale » 1930, pag. 362.

(107) In un certo senso, l'obbligatorietà del c. t. in questione si pone in termini analoghi a quella della norma giuridica, qualora per quest'ultima si prescinda dalla *forza fisica* o coazione di cui è dotata (Teorie del Bierling, del Merkel, ecc.).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

delle categorie professionali, quella che si potrebbe chiamare la *fibra sindacale*: il sentimento — cioè — e l'abito del rispetto spontaneo dell'ordine sindacale, indipendentemente dalla possibilità dell'applicazione o meno di una sanzione (108).

Nel secondo caso invece, stante il contrasto degli interessi individuali con quello collettivo, per l'osservanza del c. t. non potrà farsi esclusivo asegnamento su quella che ne possa essere la sua *forza psichica*.

Si rende necessario, pertanto, di realizzare per esso una maggiore obbligatorietà, la quale non può essere diversa da quella del comando legale.

Ma quella realizzazione non è conseguibile che mediante la ratifica concessa dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ai sensi dell'art. 12 della Legge 20 marzo 1930, n. 206: il che sarà più ampiamente esaminato nel capitolo seguente.

63. — Se il c. t. formato dalle associazioni sindacali riconosciute può assimilarsi, agli effetti giuridici, al c. t. formato dalle associazioni non riconosciute, le conclusioni che per quest'ultimo sono state esposte relativamente:

a) alla sua interpretazione (n. 46);

e *b*) al completamento delle sue lacune (n. 47),

valgono anche pel c. t. esaminato in questo capitolo: ciò che ne rende superflua una nuova esposizione.

64. — Per ciò che concerne il raffronto tra il c. t. esaminato in questo capitolo e le « analoghe » forme di regolamentazione prestabilite per lo svolgimento dei rapporti di lavoro (n. 21), è agevole rilevare che, per restare nell'ambito di quell'analogia, il raffronto stesso può esser fatto:

o tra il c. t. unilaterale formato dalle associazioni sindacali riconoscuite ed il regolamento di fabbrica;

(108) Pel formarsi della c. d. *fibra legale* nei riguardi della norma giuridica. cfr. VANNI, in *Lezioni di filosofia del diritto*, Bologna, Zanichelli, IV edizione, pagg. 70-71.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

o tra il c. t. bilaterale o plurilaterale formato dalle associazioni sindacali riconosciute ed il contratto collettivo di lavoro formato, invece, dalle associazioni non riconosciute;

o tra il c. t. bilaterale o plurilaterale ed il contratto colletivo di lavoro non pubblicato, formati entrambi dalle associazioni sindacali riconosciute;

o — infine — tra il c. t. bilaterale o plurilaterale ed il contratto collettivo di lavoro pubblicato, formati entrambi dalle associazioni sindacali riconosciute.

Pel primo e pel secondo caso (stante la affermata parificazione giuridica del c. t. formato dalle associazioni sindacali riconosciute con il c. t. formato dalle associazioni sindacali non riconosciute — n. 58 —) è sufficiente, senza dubbio, il rinvio alle conclusioni cui si è addivenuto pel raffronto del c. t. formato dalle associazioni sindacali non riconosciute — da un lato — con il regolamento di fabbrica e con il contratto collettivo di lavoro anch'esso formato da associazioni sindacali non riconosciute — dall'altro — (n. 48).

Pel terzo caso è sufficiente rilevare che il contratto collettivo di lavoro formato dalle associazioni sindacali riconosciute e non pubblicato non differisce da ogni altro c. t. che quelle stesse associazioni possano formare per la disciplina di rapporti economici diversi da quelli di lavoro.

Per l'ultimo caso — infine — è sufficiente rilevare che, mentre l'obbligatorietà del c. t. formato dalle associazioni sindacali riconosciute è sempre subordinato ad un determinato comportamento della volontà delle parti dei singoli negozi (v. nn. 58 e 43), la obbligatorietà del contratto collettivo di lavoro formato dalle associazioni sindacali riconosciute e pubblicato è invece assolutamente indipendente da ogni determinazione della volontà delle parti dei singoli contratti di prestazione d'opera, a meno che esso non tenda a migliorare il trattamento collettivamente fissato pei lavoratori.

L'art. 54 del R. D. 1926 n. 1130 dispone — infatti — che « i

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

« contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di « lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono u- « niformarsi alle norme da questo stabilite » e che « le clausole « difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o suc- « cessivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle « del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli « al lavoratore ».

La inosservanza del contratto collettivo di lavoro è inoltre configurata addirittura come reato, punibile ai sensi dell'art. 509 del Codice Penale.

Ed a fondamento di tali profonde differenze valgono certamente le considerazioni di cui ai nn. 21 e 48 ed alla nota n. 44 che pertanto è superfluo di qui ripetere nuovamente.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

CAPITOLO IV.

IL CONTRATTO-TIPO

formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni

(E più precisamente: *a*) il c. t. formato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni; *b*) il c. t. formato dalle Associazioni sindacali riconosciute e ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni).

Sommario: 65. Il contratto-tipo formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni costituisce una possibilità ancora più nuova che il contratto-tipo esaminato nel precedente capitolo. — 66. Le due procedure ammesse dallo art. 12 della Legge 1930 n. 206 — 67. assicurano, in ogni caso, un concorso di enti e di organi, — 68. il quale tende a realizzare al massimo grado il processo di liberazione dagli stretti particolarismi e contingenze di categoria, — 69. mediante la considerazione — tra l'altro — anche degli interessi dei consumatori, — 70. e — in generale — degli interessi di tutta la Nazione. — 71. Il contratto-tipo in questione è utile strumento per l'attuazione dell'economia corporativa, — 72. ed ha già avuto una prima concreta sperimentazione. — 73. Le due procedure di formazione contemplate dal predetto art. 12 sono identiche e concorrenti, ma distinte tra di loro. — 74. Delle numerose questioni giuridiche connesse al contratto-tipo in argomento, — 75. quella relativa alla natura giuridica delle norme in esso contenute, nonchè alle conseguenze derivantine, presenta una maggiore sostanziale concretezza. In particolare: 76, *a*) della natura giuridica delle predette norme; — 77 ad 80. *b*) dei loro rapporti con le altre norme giuridiche; — 81 ad 82. *c*) dei loro effetti sui rapporti disciplinati; — 83 ad 89, *d'*) dei loro effetti relativamente alle associazioni, — 83-84 e 90 a 93. *d''*) nonchè ai singoli che ne sono vincolati. — 94 a 96. Interpretazione, e completamento delle lacune, del contratto-tipo in questione, — 97. nonchè rapporti con le analoghe forme di regolamentazione prestabilite per lo svolgimento dei rapporti di lavoro.

65. — Il c. t. formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni costituisce, logicamente, una possibilità ancora più nuova che il c. t. esaminato nel precedente capitolo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sono poco più di due anni, infatti, che la legge 20 marzo 1930, n. 206, ha nel suo art. 12 contemplato e disciplinato la formazione di norme — da parte del Consiglio Nazionale delle Corporazioni o delle associazioni professionali riconosciute — pel regolamento dei rapporti economici collettivi tra le varie categorie della produzione sindacalmente organizzate.

E la Relazione della Commissione parlamentare, nel precisare la natura di tali « rapporti economici », ha compreso in essi ogni « rapporto di scambio, fra categorie professionali », « che non sia riducibile allo scambio di prestazioni di lavoro ».

Niun dubbio v'è, quindi, che quelle norme possano costituire anche dei veri e propri c. t. Chè anzi: nelle discussioni parlamentari e nella dottrina, [109] la formazione dei c. t. è stata additata precisamente come il più fecondo campo di applicazione di quell'art. 12.

66. — Secondo le disposizioni di tale articolo, ad una formazione di c. t. possono procedere:

o l'Assemblea, le Sezioni e le Sottosezioni del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, a seguito di conferimento che i sindacati interessati — previe le necessarie autorizzazioni a norma degli statuti, nonchè concordemente e con l'assenso del Capo del Governo — facciano, ad esse, dell'esercizio della relativa funzione;

o i sindacati interessati, mediante accordo da sottoporre — previe le necessarie autorizzazioni a norma degli statuti, nonchè concordemente e con l'assenso del Capo del Governo — alla ratifica delle competenti Sezioni, Sottosezioni od Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Le quali Sezioni, Sottosezioni ed Assemblea possono subordinare la concessione della ratifica all'accoglimento di quelle modificazioni che esse ritengano necessarie.

---

(109) Cfr., ad esempio, ASQUINI, GUIDI e PALA, nel *Discorso alla Camera dei Deputati sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pagine — rispettivamente — 16, 19 e 65.

Cfr. pure ASQUINI, *in I contratti-tipo* ecc., già cit., pag. 36.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nell'un caso e nell'altro, il c. t. diventa obbligatorio rispetto alle associazioni ed ai singoli rappresentati delle categorie cui esso si riferisce — con gli effetti previsti dagli art. 10, quarto capoverso, della legge 1926 n. 563 e 55 del R. D. 1926 n. 1130 — quando è publicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni.

Ma la pubblicazione può essere vietata con provvedimento, non impugnabile, del Capo del Governo.

67. — Dalle modalità di formazione dei c. t. in questione, risulta evidente come ad essa debbano in ogni caso concretamente partecipare: [110]

a) *le associazioni sindacali direttamente interessate,* di comune concerto — attraverso la necessità del concorde « conferimento » di esercizio al Consiglio Nazionale delle Corporazioni o della definzione dello « accordo » tra di esse —: ciò che assicura in ogni caso — e sia pure in una misura maggiore nella ipotesi dello « accordo » che in quella del « conferimento » — la considerazione degli interessi delle categorie organizzate in quelle associazioni; [111]

a') *le associazioni sindacali di grado superiore,* rappresentanti le associazioni sindacali direttamente interessate, — attraverso la necessità delle autorizzazioni prescritte dagli statuti —: ciò che assicura il coordinamento ed il contemperamento degli interessi delle categorie direttamente interessate con quelli delle altre categorie partecipanti ad uno stesso ordine di attività produttiva, e sia pur sempre aventi la identica posizione di datori di lavoro, nel processo distributivo;

b) *gli organi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*

---

(110) Intendiamo riferirci ad una *sostanzialità* di partecipazione, senza esaminarne i riflessi formali, pei quali vedi tuttavia qualche accenna in seguito al n. 73.

(111) Su tale aspetto consensuale (che è poi lo svolgimento *in coppia* cui il CARNELUTTI accenna a pag. 92 della sua *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro.* già cit.) e sulla sua giustificazione, v. ASQUINI e GATTI, nel *Discorso al Parlamento sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pagine — rispettivamente 15 e 435, nonchè E. RANELLETTI, in *op. cit.*, pag. 1100.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

— attraverso la diretta formazione del c. t. o la ratifica di esso —: ciò che assicura in ogni caso — sia pure in via di contemperamento con gli interessi delle categorie, nell'ipotesi della ratifica — la considerazione degli interessi unitari di una determinata categoria della produzione (espressa dalla Sezione o Sottosezione) o della intiera produzione nazionale (espressa dall'Assemblea generale);

c) *il Capo del Governo* — attraverso la necessità del suo assenso al « conferimento di esercizio » o alla « richiesta di ratifica », nonchè della mancanza di suo « veto » alla pubblicazione del c. t. —: ciò che assicura in ogni caso la considerazione degli interessi non soltanto economici, ma anche politici, di tutta la Nazione.

68. — Dal concorso dei predetti enti (:associazioni sindacali) ed organi (:Consiglio Nazionale delle Corporazioni e Capo del Governo) — il quale giova, secondo abbiamo detto, alla considerazione ed al soddisfacimento degli interessi economico-politici nazionali, pur non essendo assente la visione degli interessi di categoria — risulta evidente come il c. t. resultantine tenda a realizzare al massimo grado quel processo di liberazione dagli stretti particolarismi e contingenze di categoria, così difficilmente eliminabili — altrimenti — nelle ordinarie formazioni di c. t.

69. — Che più: si è sempre lamentato che alla formazione dei c. t. fosse assente tutta la considerazione degli interessi dei consumatori o, per lo meno, quella parte della considerazione di tali interessi che non coincidesse con le esigenze delle categorie produttrici.

E bisogna riconoscere che la stessa formazione di c. t. da parte delle associazioni sindacali riconosciute — esaminata nel precedente capitolo — può non eliminare intieramente l'inconveniente, essendocisi per tale eliminazione unicamente affidati alla sensibilità pubblicistica di quelle associazioni (n. 52 e nota 92), senza organizzare od utilizzare per esso una possibile rappresentanza dei consumatori.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Lo stesso inconveniente si sarebbe voluto lamentare nei riguardi dei c. t. formati o ratificati dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni: esso sarebbe — anzi — la generale nota manchevole di tutta la organizzazione corporativa.

Ma è evidente che l'osservazione non può completamente ammettersi.

Già, intanto, basterebbe considerare che la sola partecipazione del Capo del Governo sarebbe sufficiente ad evitare, attraverso la complessiva valutazione che egli fa degli interessi di tutta la Nazione, il disconoscimento delle esigenze dei consumatori.

Inoltre — è stato originalmente osservato — è nella partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori alla costituzione degli organi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni che deve individuarsi la possibile espressione degli interessi del consumo, poichè sono appunto le masse lavoratrici, con le loro famiglie, che rappresentano la « stragrande maggioranza » della popolazione dei consumatori. (112)

Al che noi aggiungeremmo — inoltre — che una possibile espressione degli interessi del consumo può riscontrarsi anche nella partecipazione di rappresentanze non sindacali o non strettamente sindacali alla costituzione degli organi corporativi (quali, ad esempio: i rappresentanti di Amministrazioni dello Stato e dell'Ente Nazionale della Cooperazione, nonchè — in qualità di presidenti — lo stesso Capo del Governo, i Ministri, ecc.).

70. — Sì che ben può dirsi, dunque, che il c. t. in questione

a. — tende in definitiva a soddisfare gli interessi di tutta la Nazione; e di natura sia economica che politica; e concernenti la produzione non solo, ma anche il consumo.

71. — *b.* — costituisce, attraverso il regolamento degli interessi nazionali mediante l'armonia delle varie forze economiche,

---

(112) Cfr. GUIDI, in *Le funzioni*, « Politica Sociale » 1930, pag. 478, - v. anche ASQUINI, in *L'unità ecc., già cit.*, pag. 539.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

uno dei più utili strumenti per l'attuazione della economia corporativa. (113)

Che cosa sia l'economia corporativa, non ancora è stato esaurientemente definito.

E d'altronde è bene che non lo sia, almeno per ora. (114)

Ciò è valso a consentire — naturalmente — le più varie ed opposte manifestazioni in proposito.

Noi crediamo tuttavia che, almeno per ciò che concerne la pratica dell'azione corporativa — e con essa: la stessa attività legislativa — (115) un criterio direttivo se ne debba ritrovare negli enunciati della Carta del Lavoro, là dove essa dichiara:

1) che la Nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi di azione superiori, per potenza e per durata, a quelli de-

---

(113) Cfr. *Relazione* del Ministro BOTTAI, al Senato, *sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pagg. 406-407; *Relazione* del Senatore RAINERI, ibidem, pag. 415; *Discorso* del Senatore SCHANZER, ibid., pagg. 426-427; *Discorso* — al Senato — del Ministro BOTTAI, ibid., pag. 494; ROMANO, in*La potestà normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, Relazione presentata al secondo convegno di studi sindacali e corporativi, Roma, Tipografia del Senato 1932, pag. 4; ZANOBINI, in *Le funzioni normative del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Archivio di studî corporativi » 1930, pag. 250; O. RANELLETTI, in *Istitituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano*, Padova. Cedam 1932, pagg. 601-602; E. RANELLETTI, in *Corso di diritto sindacale corporativo*, Milano, Giuffrè 1930, vol. I, pag. 1097.

(114) Cfr. BOTTAI, nel *Discorso alla Camera sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pag. 93: « Questa economia corporativa (che io non definirò perchè credo che possano definirla solamente altri che verranno dopo di noi, quando essa sarà arrivata al suo « più alto e nobile sviluppo, alla sua massima manifestazione), ecc. » - v. anche ARIAS, in *Il divenire della economia corporativa*, « Politica Sociale ». pag. 373: « Niente formule, dunque, non più dogmatismo vecchio o nuovo, non più tentativi « di immobilizzare l'economia corporativa, di soffocarla entro la cappa di piombo « dei più svariati preconcetti prefascisti. Queste tendenze sono perniciose ».

(115) Cfr. la sentenza della Corte di Cassazione del Regno in data del 28 luglio 1928. « Il Diritto del Lavoro » 1928, parte II, pag. 497. - v. anche la circolare n. 1981/716 che il Capo del Governo e Ministro delle Corporazioni ha diramata, il 16 giugno 1927, ai Prefetti ed alle Confederazioni Nazionali, « Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni » 1927, pag. 256. Si ricordi anche la legge 13 dicembre 1928, n. 2832 (Gazz. Uff. 1928, n. 298).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

gli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale, politica ed economica che si realizza nello Stato italiano (dich. 1.ª);

2) che il complesso della produzione è unitario, dal punto di vista nazionale, e che i suoi obbiettivi sono del pari unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale (dich. IIª);

3) che la iniziativa privata nel campo della produzione è lo strumento più efficace e più utile nell' interesse della Nazione. E poichè la organizzazione privata della produzione è una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell' impresa è responsabile dell' indirizzo della produzione di fronte allo Stato (dich. VIIª);

4) che l' intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente la iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato (dich. IXª).

La combinazione di tali criteri non è sicuramente del tutto agevole ([116]) e, sulla delicatezza della materia, la discussione svoltasi durante la elaborazione parlamentare del disegno di legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni non ha mancato di più volte soffermarsi ([117]).

Si tratta certamente di un'opera per la quale si può e si deve pretendere che gli individui che vi si accingano siano dotati della migliore capacità e del più nobile spirito.

Ma il legislatore ha già, ad ogni modo, inteso di assicurare le possibilità tecniche della realizzazione, mediante la combinata predetta partecipazione di più enti ed organi.

([116]) E' stato già affermato infatti, ma è stato anche esaurientemente confutato, che le dichiarazioni VII e IX della Carta del Lavoro potrebbero legittimare le vecchie interpretazioni liberali e socialiste.

([117]) V., ad esempio, Asquini, Barni, Biancardi, Lantini, Ercole, Razza, Benni e Bottai, nel *Discorso al Parlamento sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pagine — rispettivamente — 15, 16, 21, 38, 46 e 48, 55, 59 e segg., 80 e segg., 93 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

72. — E' bene ricordare che la formazione dei c. t. di cui ci occupiamo ha già avuto la sua prima concreta sperimentazione.

Nell'ottobre del 1931, infatti, la Confederazione del Commercio e quella del Credito e dell'Assicurazione hanno formato un « Accordo economico collettivo per gli agenti di assicurazione », che il Consiglio Nazionale delle Corporazioni ha poi, in quello stesso mese, ratificato ([118]).

73. — Quale sarà, ci domandiamo a questo punto, la *rilevanza giuridica* dei c. t. in questione?

Tenuto conto della duplice procedura secondo la quale può ad essi addivenirsi, è bene innanzi tutto premettere che le due formazioni, pur essendo concorrenti ed equivalenti, non cessano per ciò dall'esser distinte tra loro.

Sarebbe quindi inesatto ritenere ([119]) che il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, ratificando — nel secondo caso — le norme formate dalle associazioni, le avesse a far proprie sì che unica sarebbe in definitiva la fonte, ([120]) in entrambi i casi ([121]).

Senonchè è ovvio che delle quattro disposizioni richiamate dal più volte citato art. 12 — e cioè: quarto capoverso dell'art. 10 della Legge 1926 n. 563 e secondo, primo e terzo comma del-

---

([118]) v. Fascicolo n. 57 del Supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni.

([119]) Cfr. ROMANO, in *op. cit.*, pag. 11.

([120]) Così come sostengono il GUIDI, in *Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni e le sue funzioni*, estratto di « Politica Sociale » 1930, pagg. 9-10; e COMBA, in *La funzione normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Il Diritto del Lavoro » 1930, parte 1, parte 1, pagg. 662-663.

([121]) Perchè chi « ratifica » un atto — osserva infatti il ROMANO, in *op. e loco cit.* — non l'assume mai come proprio, ma lo fa restare sempre riferito a chi l'ha fatto.

Poichè nella specie la parola « ratifica » è usata impropriamente ed in luogo di « approvazione » — sostiene invece O. RANELLETTI, in *op. cit.*, pag. 605, nota 4 —. Altrimenti, se di vera e propria ratifica si trattasse, si avrebbe proprio quell'appropriazione da parte del ratificante, che è negata dal ROMANO.

Divergono — come si vede — le motivazioni, ma le conclusioni — e non può essere altrimenti — sono del tutto identiche.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'art. 55 del R. D. 1926 n. 1130 — solamente le prime due possono trovare applicazione per entrambi i tipi di c. t.

Le rimanenti disposizioni presuppongono invece — per la loro applicazione — la formazione mediante accordo delle associazioni sindacali e ratifica del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Solo in questo caso, quindi, il c. t. — essendo emanazione diretta delle associazioni sindacali — potrà contenere:

a) una loro assunzione di obblighi in proprio (ai sensi del 1° comma del ricordato art. 55);

e *b*) una loro assunzione di garanzia per l'osservanza da parte dei singoli (ai sensi del terzo comma dello stesso art. 55).

74. — E' certo che le questioni giuridiche connesse ai c. t. in argomento non sono affatto poche.

Per limitarci alle principali, ad esempio, dovremmo soffermarci:

1) nel caso di c. t. formati dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni:

a) sulla natura giuridica della dichiarazione di volontà con la quale le associazioni sindacali conferiscono l'esercizio della relativa funzione al Consiglio (:si tratta di un *mandato* conferito *ad arbitri od arbitratori?* (122) o di un' *autorizzazio-*

---

(122) Cfr. D'Amelio, in *L'attività giuridica del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Politica Sociale » 1930, pag. 106, ed in *I compiti giuridici*, ibidem, pag. 468; Asquini, nel *Discorso* cit., pag. 11, ed in *Controversie colettive e controversie individuali di lavoro*, « Atti del 1° convegno di studi sindacali e corporativi », Roma, Edizione del Diritto del Lavoro 1930, pag. 264; *Relazione* del Senatore Raineri — al Senato — *sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pagg. 414 e 415; Stolfi, in *Le facoltà arbitrali*, « Politica Sociale » 1930, pag. 489.

Contra, v. specialmente: Zanobini, in *op. cit.*, pag. 255; Salemi, in *A proposito delle funzioni normative del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Archivio di studi corporativi » 1932, pagg. 46-48; Guidi, in *Le funzioni*. « Politica Sociale » 1930, pag. 480; Romano, in *op. cit*, pagg. 20 e 13; Comba, in *op. cit.*, pag. 622; Panunzio, in *Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Lo Stato » 1930. pag 388.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ne? (123) o di una *delegazione?* (124) o di un *consentimento?* (125) o di una *richiesta?* (126);

b) sulla natura giuridica della dichiarazione di volontà con la quale il Capo del Governo manifesta il suo assenso (:si tratta di un' *approvazione?* (127) o di un *consentimento?* (128) o di una *richiesta?* (129) o di una *partecipazione ad atto complesso?* (130));

c) sulla natura giuridica della deliberazione con la quale il Consiglio forma le norme (:è un *contratto emanato per arbitraggio?* (131) o è un' *ordinanza giuridica?* (132)).

2) nel caso di c. t. formati mediante accordo delle associazioni sindacali e ratifica del Consiglio Nazionale delle Corporazioni:

a) sulla natura giuridica dell'accordo intervenuto fra

---

(123) v. BORTOLOTTO, in *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, Zanichelli 1931, vol. II, pag. 791.

Contra, v. specialmente: SALEMI, in *op. cit.*, pag. 48; ROMANO, in *op. cit.*, pag, 22; O. RANELLETTI, in *op. cit.*, pag. 603 (nota 1) e 602 (nota 3).

(124) v. ZANOBINI. in *op. cit.*, pag. 255.

Contra, v. specialmente: SALEMI, in *op. cit.*, pag. 49; ROMANO, in *op. cit.*, pagg. 20-22; O. RANELLETTI, in *op. cit.*, pagg. 603 (nota 1) e 602 (nota 3).

(125) v. SALEMI, *già cit.*, pag. 50.

(126- v. O. RANELLETTI, *già cit.*, pag. 603; E. RANELLETTI, *già cit.*, pag. 1090; ROMANO, *già cit.*. pag. 23; *Discorso* del Senatore SCHANZER — al Senato — *sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pag. 426.

Contra, v. specialmente SALEMI, *già cit.*, pag. 48.

(127) v. TREVES, in *Funzioni delle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, Torino 1931, pag. 16.

Contra, v. specialmente: SALEMI, *già cit.*, pagg. 50-51, e ROMANO, *già cit.*, pag. 23.

(128) v. SALEMI, *già cit.*. pag. 51, ed O. RANELLETTI, *già cit.*, pag. 603.

(129) v. ROMANO, *già cit.*, pag. 23.

(130) v., se abbiamo ben compreso, ZANOBINI, *già cit.*, pagg. 254 e 252-253.

Contra, v. specialmente: SALEMI, *già cit.*, pag. 48, ed O. RANELLETTI, *già cit.*,

(131) v. ASQUINI, in *L'unità ecc.*, *già cit.*, pagina 543. — v. anche: *Relazione* del Senatore RAINERI, *già cit.*, pagg. 414-415.

(132) v. O. RANELLETTI, *già cit.*, pag. 604; COMBA, *già cit.*, pag. 627, e ROMANO, *già cit.*, pag. 14.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

i sindacati (:si tratta di un *contratto di diritto pubblico?* ([133]) o di un *atto unilaterale o deliberazione?* ([134]));

b) sulla natura giuridica della dichiarazione di volontà con la quale il Capo del Governo manifesta il suo assenso alla richiesta di ratifica;

c) sulla natura giuridica della ratifica del Consiglio (:si tratta di una *dichiarazione di volontà con la quale il Consiglio fa proprie le norme ratificate?* ([135]) o di un'*approvazione?* ([136]) la quale involge un *controllo di merito?* ([137])).

3) in entrambi i casi:

d) sulla *natura giuridica delle norme dei c. t.* così formati e delle *conseguenze* che da essa derivano.

75. — Di tutte le suaccennate questioni, quella di cui alla lettera *d*) si presenta dotata di maggiore sostanziale concretezza, rivelandosi le altre — invece — di natura prevalentemente teorica.

Ci soffermiamo pertanto particolarmente su di essa, esaminando precisamente:

a) la *natura giuridica delle norme* formate o ratificate dal Consiglio;

b) i *rapporti* di esse *con* le *altre norme giuridiche;*

c) i loro *effetti* in *riguardo*:

c') *ai rapporti disciplinati,*

e *c''*) *alle associazioni,* nonchè *ai singoli* che ne sono vincolati.

76. — Sulla questione della *natura giuridica delle norme* formate o ratificate dal Consiglio (e quindi: *dei c. t. di cui an-*

---

(133) v. ROMANO, *già cit.*, pagg. 10 e 12; ASQUINI in *L'unità ecc., già cit.*, pag. 542.

(134) v. O. RANELLETTI, *già cit.*, pag. 605 (nota 7).

(135) v. precedente nota 121.

(136) v. O. RANELLETTI, *già cit.*, pag. 606.

(137) v. ZANOBINI, *già cit.*, pag. 256, e CALAMANI, in *Il potere di ratifica*, «Politica Sociale» 1930, pagg. 496-497.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

diamo trattando), la dottrina è ormai prevalentemente concorde nel ritenere che esse costituiscano delle vere e proprie norme giuridiche. ([138]) e ([139]).

L'art. 12 della Legge 1930 n. 206 ne stabilisce infatti la obbligatorietà, oltrechè per le associazioni, anche pei «singoli rap« presentati delle categorie cui si riferiscono »: essendo il loro comando generale ed astratto, esse posseggono quindi tutti i requisiti che la dottrina tradizionale — secondo lo sviluppo storico ed i principî fondamentali del vigente ordinamento giuridico — ha fissato per la sussistenza delle norme di diritto, o — se si vuole — delle *norme legislative*. E s'intende che trattasi di norme legislative *in senso materiale* e non anche formale.

77. — Posto che i c. t. così formati hanno carattere normativo, osserviamo col ROMANO che può « considerarsi più questione « terminologica che di sostanza » quella diretta a stabilire se si tratta di regolamenti; e di regolamenti strettamente amministrativi ([140]) o non solo e non tanto amministrativi, quanto tecnico-economici; ([141]) e delegati, ([142]) oppure autonomi ([143]) o indipendenti.

([138]) « La divergente opinione, enunciata in un primo momento da giuristi molto « autorevoli, non ha trovato seguito ed è stata esaurientemente combattuta. E' quindi « superfluo insistervi »: così ROMANO, *già cit.*, pag. 12.

([139]) Cfr. ARCANGELI, in *La funzione legislativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Lo Stato » 1930, pagina 625; PANUNZIO, in *Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, ibidem, pag. 389; GUIDI, in *Le funzioni, già cit.*, pag. 481; SCHANZER, nel *Discorso al Senato, già cit.*, pag. 429; GATTI, BORLETTI e LONGHI, nel *Discorso al Senato sul disegno di legge del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, « Informazioni corporative » 1930, vol. I, pagine — rispettivamente — 435-436, 463 e 487; MARAVIGLIA, in *Equilibrio costituzionale fascista*, « Politica Sociale » 1930, pag. 419; D'ALESSIO. in *Forma e spirito della nuova costituzione italiana*, « Lo Stato » 1930, pag. 269; PERGOLESI, in *Le ordinanze corporative*, « La Giustizia del lavoro » 1930, pag. 56; COSTAMAGNA, in *Ancora sul contratto collettivo*, « Lo Stato » 1930, pag. 458; ROMANO, *già cit.*, pagg. 12-13; PURPURÀ, *Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, Bologna, Cappelli 1932, pag. 438.

([140]) v. ROMANO, *già cit.*, pag. 15.

([141]) v. SCHANZER, nel *Discorso cit.*, pag. 429.

([142]) v. COMBA, *già cit.*, pagg. 628-629, O. RANELLETTI, *già cit.*, pagg. 604-605 e PURPURA, in *op. cit.*, *pagg.* 403 e segg. e 435 e segg.

([143]) v. SCHANZER, in *op. e loco cit.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il problema dei *rapporti delle norme dei c. t. in questione con le altre norme giuridiche* è stato infatti in gran parte risolto dallo stesso legislatore — con l'art. 32 del R. D. 12 maggio 1930, n. 908 —, così che non pare se ne renda necessario, come in ogni altro caso di silenzio della legge, una precisa catalogazione in una delle categorie di norme giuridiche, allo scopo appunto di definire quei rapporti.

78. — In relazione ai quali, il ricordato art. 32 del R. D. 1930 n. 908 dispone — precisamente — che « il Consiglio Na« zionale delle Corporazioni forma norme, giusta l'art. 12 della « Legge 20 marzo 1930, n. 206, solo sulle materie che non siano « già disciplinate da leggi o regolamenti ».

E' noto, peraltro, che norme giuridiche sono poste non solo dalla legge o dai regolamenti: per tale considerazione, il citato art. 32 non dovrebbe pertanto giovare a risolvere compiutamente il problema dei rapporti tra le norme dei c. t. in questione e le altre norme giuridiche.

Senonchè è da osservare che, nel campo della disciplina dei rapporti economici di categoria, altra possibile fonte di norme di diritto non si saprebbe individuare — almeno allo stato attuale — se non nella consuetudine. E la definizione dei rapporti tra il c. t. in questione e la consuetudine si trae agevolmente, come vedremo (n. 80), da quella dei rapporti tra esso c. t. e la legge.

79. — Interpretandosi letteralmente l'art. 32 del R. D. 1930 n. 908, non si è mancato di sostenere che il Consiglio possa emanare norme in quelle materie soltanto le quali non siano state « preoccupate » da norme legislative o regolamentari, sia dispositive che imperative. [144]

E poichè le materie non disciplinate da leggi o da regolamenti, in modo diretto od incidentale, e totale o parziale, sono ben poche, la competenza del Consiglio sarebbe stata —in conseguenza — enormemente limitata. [145]

---

[144] v. VIVANTE, in *Ancora del contratto-tipo ecc., già cit.*, pag. 147, e COMBA, *già cit.*, pag. 625.

[145] v. ARCANGELI, *già cit.*, pag. 627.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

In verità, non può disconoscersi che la formulazione di quell'art. 32 non è certamente molto felice. (146)

Ma per una sua esatta interpretazione non può ad ogni modo prescindersi da quelli che sono i suoi precedenti, i quali vanno ricercati (147) nei dubbî sorti, durante la discussione parlamentare del disegno di legge sul Consiglio delle Corporazioni, circa la possibilità che la competenza del Consiglio escludesse o limitasse quella degli organi legislativi o degli organi autorizzati a sostituirsi ad essi (148).

Il R. D. 1930 n. 908, nel dettare le norme di attuazione della Legge che quei dubbî aveva fatto sorgere, ha inteso certamente di definitivamente fugarli, ma, nel lodevole intento, è andato forse troppo oltre (149).

La conclusione si è ad ogni modo — secondo anche, del resto, i principî generali del nostro diritto costituzionale — (150) che le norme formate o ratificate dal Consiglio

a) non possono derogare alle *norme imperative* contenute nelle leggi in senso formale e nei regolamenti; (151)

b) possono — viceversa — derogare alle *norme dispositive* contenute in esse leggi e regolamenti. (152)

---

(146) v. ARCANGELI, *idem idem*, ed ASQUINI, in *L'unità ecc., già cit.*, pag. 544.

(147) v. ROMANO, *già cit.*, pag. 8.

(148) v. BOTTAI, nel *Discorso alla Camera dei deputati sul disegno di legge del Consiglio delle Corporazioni*, « Informazioni Corporative » 1930, vol. I, pag. 90, e nel *Discorso al Senato, idem idem*, pag. 491.

(149) v. ROMANO, *già cit.*, pag. 8.

(150) v. ROMANO, *idem idem*.

(151) v. ARCANGELI, *già cit.*, pag. 627; ROMANO. *già cit.*, pag. 8; ASQUINI, in *L'unità ecc., già cit.*, pag 544, ed in *I contratti-tipo ecc., già cit.*, pag. 38.

Per cui — osserva l'ASQUINI, in *loco cit.*, — i c. t. in questione, potendo — a differenza degli usi mercantili — derogare alla legge commerciale dispositiva, vengono a porsi sullo stesso piano degli usi di affari.

(152) Tuttavia — osserva il ROMANO, *già cit.*, pag. 9 — « sarà bene mettere « in rilievo che, nello spirito della legge costitutiva del Consiglio Nazionale delle « Corporazioni e nel suo art. 12 è implicita una norma, non veramente obbligatoria, « ma soltanto direttiva, che non impone, ma consiglia al potere legislativo di non « pregiudicare con le proprie disposizioni, nei limiti del possibile, le materie che si « è ritenuto possono esser meglio regolate da un organo a ciò più adatto per la « sua composizione e per la sua natura specifica. L'osservanza di questo limite da

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

80. — Per ciò che concerne i rapporti tra il c. t. in questione e la *consuetudine* sarà agevole concludere che, se esso deroga alla legge dispositiva e se usi imperativi non vi sono, ([153]) a *fortiori* derogherà alla consuetudine, che alla legge dispositiva non può derogare.

81. Ciò premesso, quali saranno gli *effetti* delle norme dei c. t. in esame *sui rapporti disciplinati?*

Dovranno le singole convenzioni individuali, che tali rapporti pongono in essere, coattivamente uniformarsi a quelle norme, sì che automaticamente queste ultime debbano inserirsi in esse, in caso di difformità?

Il 3° capoverso del più volte ricordato art. 12, nel disciplinare gli effetti della obbligatorietà delle norme formate o ratificate dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, dispone che essi sono quelli previsti dagli artt. 10, quarto capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 55 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130.

Ed è noto che nè l'uno, nè l'altro articolo comminano la nullità di quelle clausole dei contratti individuali che siano difformi dalle norme formate o ratificate dal Consiglio.

La mancanza di una disposizione del genere acquista d'altronde un preciso significato qualora ci si rifaccia ai particolari precedenti parlamentari di esso art. 12.

Si ricorderà, allora, che la Commissione parlamentare della Camera dei deputati aveva proposto di sostituire al richiamo dell'art. 55 — contenuto nel testo ministeriale del disegno di

---

« parte degli organi legislativi è questione di opportunità ed è , quindi, discrezio« nale, ma non perciò meno importante, anche dal punto di vista giuridico ».

Per ciò che concerne i regolamenti — osserva sempre il ROMANO — « le materie « deferite alla potestà del Consiglio » non sembra che « possano direttamente formare « oggetto di disposizioni regolamentari di qualsiasi autorità, e ciò perchè, mentre « risulta che la legge le ha attribuite al Consiglio, non risulta che esse siano di com« petenza di altri organi dello Stato o di enti territoriali. L'art. 32, per conseguenza, « deve essersi riferito a norme regolamentari che disciplinino altre materie, ma che « hanno qualche attinenza indiretta o di riflesso con quelle che il Consiglio può re« golare ».

([153]) Vedi n. 3 e nota 14.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

legge — quello dell'art. 57 del R. D. 1926 n 1130 — il quale estende alle norme emanate dagli organi corporativi tutte le disposizioni stabilite per i contratti collettivi e, quindi, anche quella dell'art. 54, secondo cui le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto dalle norme del contratto collettivo —.

La proposta non venne però accolta: è perciò evidente che il Governo col suo diniego, e la Camera col suo voto, hanno implicitamente escluso la parificazione con il contratto collettivo di lavoro; sì che è da ritenersi rientrante proprio nella *intenzione del legislatore* la voluta inapplicabilità di quell' art. 54.

Le norme dei c. t. formati o ratificati dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni sono — adunque — norme giuridiche di carattere dispositivo.

Esse riceveranno pertanto applicazione, nel regolamento dei singoli concreti rapporti, anche se siano ignorate o non richiamate dai singoli contraenti.

Non riceveranno invece quell'applicazione se i singoli contraenti diversamente dispongano, nelle loro particolari contrattazioni. [154]

82. — In definitiva:

a) pel regolamento di un rapporto giuridico *commerciale*, disciplinato da un c. t. formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, dovrà farsi successivamente ricorso: alle disposizioni legali imperative; a quelle della convenzione individuale eventualmente difformi dal c. t.; a quelle del c. t. che

---

(154) Cfr. GUIDI, in *Le funzioni, già cit.*, pagg. 482 e 483, ed in *Principi generali di diritto corporativo*, Roma, Edizioni del Diritto del Lavoro 1931, pagg. 157 e 158; ASQUINI, in *L'unità ecc., già cit.*, pagg. 542 e 543, ed in *I contratti-tipo ecc.*, pag. 37.

Contra, ma senza motivazioni giuridiche, A. O. OLIVETTI, in *Il fondamento giuridico del contratto-tipo*, « Commercio » 1931, pag. 214 a 217.

Alla prima lettura della Legge ebbi anch'io, e conservai per un certo tempo, l'impressione che essa avesse disposto un'obbligatorietà cogente delle norme formate per il regolamento dei rapporti economici collettivi di categoria. Cfr. MARZANO, in *I contratti-tipo ecc., già cit.*, pag. 538.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

non siano state derogate dalla convenzione individuale; a quelle della legge commerciale dispositiva; a quelle consuetudinarie; a quelle della legge civile dispositiva; all'equità (artt. 1124 del Cod. Civ. ed 1 del Cod .di Comm.);

b) pel regolamento di un rapporto giuridico *civile*, disciplinato da un c. t. formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, dovrà invece farsi successivamente ricorso: alle disposizioni legali imperative; a quelle della convenzione individuale eventualmente difformi dal c. t.; a quelle del c. t. che non siano state derogate dalla convenzione individuale; a quelle legali dispositive; a quelle consuetudinarie; all'equità (art. 1124 del Cod. Civ.).

83. — Ammessa la possibile derogabilità del c. t. formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni, quali saranno allora — ci domandiamo — gli *effetti* di tale contratto, *relativamente alle associazioni ed ai singoli* che ne sono vincolati?

Intanto è bene innanzi tutto osservare:

a) che all'osservanza del c. t. sono tenuti — secondo quanto stabilisce il più volte ricordato art. 12 — le associazioni nelle quali sono organizzate le categorie, nonchè i singoli rappresentati delle categorie cui il c. t. si riferisce. [155] e [156]

---

(155) Tale delimitazione non implica affatto — si noti — una menomazione della generalità ed astrattezza delle norme del c. t. e — quindi — della sua natura giuridica.

E' stato in verità osservato che tali norme — in conseguenza appunto di quella delimitazione e specialmente per ciò che concerne i singoli — non avrebbero un'efficacia *erga omnes* (Cfr. SCHANZER, nel *Discorso cit.*, pag. 429, e PANUNZIO, *già cit.*, pag. 394).

E non è dubbio che la osservazione ha una grande importanza in quanto che, se fosse esatta, intaccherebbe solidamente la parificazione delle norme del c. t. alle norme legislative sostanziali.

Ma è stato egregiamente affermato (ARCANGELI, *già cit.*, pag. 626, che, « quando « si parla di efficacia della legge *erga omnes*, se ne parla per significare che essa « debba applicarsi non effettivamente, ma potenzialmente a tutti, cioè a chiunque si « trovi in quelle circostanze che determinano l'applicazione di quella data legge ».

Ed è evidente allora che, con una tale precisazione, una efficacia *erga omnes*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

b) che di inosservanza del c. t. può in astratto parlarsi

o nel caso di stipulazione ed esecuzione consensuale di contratti individuali difformi dal c. t.;

o nel caso di inadempimento delle clausole di contratti individuali conformi al c. t.

---

debba riconoscersi anche alle norme dei c. t. formati o ratificati dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Obbligatorietà *erga omnes* adunque, ma che ha sempre da valere — secondo il ricordato art. 12 — per gli appartenenti alla categoria cui il c. t. si riferisce.

Non sapremmo pertanto concepire la obbligatorietà di diritto del c. t. nei riguardi del consumatore — che il VIVANTE ha viceversa affermato, se abbiamo ben compreso, in *I contratti-tipo ecc., già cit.*, pagg. 6 e 7 — se non riconducendola in ogni caso ad una obbligatorietà di fatto, sia pur conseguente alla obbligatorietà di diritto che sussiste verso i produttori.

(156) Una questione di molta importanza, che può praticamente in proposito sorgere, è quella delle condizioni cui è subordinata l'esistenza della rappresentanza sindacale (GIUSTINIANI, in *Inquadramento sindacale, efficacia dei contratti collettivi e competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria*, « Il Foro Italiano » 1930, parte prima, pagg. 519 a 524; ed in *I limiti di applicabilità del contratto collettivo ecc.*, « Il Diritto del Lavoro » 1931, parte prima, pagg. 155 a 158; GUIDI, in *Rapporti tra inquadramento sindacale e sfera di efficacia del contratto collettivo*, « Il Diritto del Lavoro » 1930, parte seconda, pagg. 567 a 572; SERMONTI, in *Estensione del contratto collettivo di lavoro e inquadramento sindacale*, « Il Diritto del Lavoro » 1930, parte prima, pagg. 171 a 178; GRECO, in *Il principio della rappresentanza di categorie e la sfera di applicazione del contratto collettivo*, « Il Diritto del Lavoro » 1930, parte seconda, pagg. 21 a 23; LEVI DE VEALI, in *Inquadramento sindacale e qualifiche professionali*, « Rivista dell'impiego privato e del mandato commerciale » 1929, pagg. 193 a 195; COCO, in *Controversie in tema di inquadramento sindacale*, « Rivista di diritto pubblico » 1929, parte prima, pagg. 686 a 698; NAVARRA, in *Sulla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare dell'inquadramento sindacale*, « Il Foro Italiano » 1931, fasc. 3°, pagg. 183 a 187; UCKMAR, in *Inquadramento sindacale e sfera di applicazione del contratto collettivo*, « Rivista dell'impiego privato e del mandato commerciale » 1931, pagg. 209 a 216; BALELLA, in *L'intervento dell'autorità giudiziaria nelle questioni di inquadramento*, « Massimario di giurisprudenza del lavoro » 1929, pagg. 328 a 331, in *Ancora sull'intervento dell'autorità giudiziaria nelle questioni di inquadramento sindacale*, ibidem 1931, pagg. 1 a 12, ed in *Il primo giudicato della Cassazione in tema di intervento dell'autorità giudiziaria nelle questioni di inquadramento sindacale*, ibidem, pagg. 221 a 226).

Occorre accertare l'effettiva appartenenza alla categoria professionale organizzata nel sindacato, dicono gli uni.

E' sufficiente accertare l'avvenuto inquadramento nel sindacato, dicono gli altri

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ma è ovvio — tuttavia — che solamente nel secondo caso possano aver luogo gli effetti di cui agli artt. 10, quarto capoverso, della Legge 1926 N. 563, e 55 del R. D. 1926 n. 1130. [157]

Nel primo caso, infatti, la convenzione individuale difforme dal c. t. sorge validamente — per l'ammessa derogabilità del c. t. — e sarebbe allora giuridicamente illogico che l' individuo, nell'esercizio di un suo diritto qual'è quello di contrattare in deroga al c. t., possa incorrere in « responsabilità di inadempimento ».

84. — Ciò premesso, chiariamo subito che gli effetti dei c. t. in esame, relativamente ai sindacati ed ai singoli che ne sono vincolati, si sostanziano nelle responsabilità che ad essi fanno carico per gli inadempimenti (unilaterali) delle clausole di contratti individuali conformi al c. t.

Si tratta di responsabilità dei sindacati — verso lo Stato e verso i singoli produttori — nonchè dei singoli — tra di loro e verso i sindacati —, le quali sono disciplinate o dalle norme ordinarie, o dalle speciali norme dell'art. 55 del R. D. 1926 n. 1130 e 10, quarto capoverso, della legge 1926 n. 563, richiamate dall'art. 12 della legge 1930 n. 206.

Dall'accoglimento dell'una o dell'altra tesi consegue — poi— la varia soluzione dell'altra questione, pur essa molto importante, della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Poichè quest'ultima può giudicare dell'effettiva esistenza di quell'appartenenza, dicono gli uni.

Poichè l'autorità giudiziaria non può sindacare l'avvenuto inquadramento, dicono gli altri.

Senza prolungarci nell'esame di tale questione, della quale ci siamo già diffusamente occupati altra volta (MARZANO, in *Rappresentanza ed inquadramento sindacale*, « Rivista dell'impiego privato e del mandato commerciale » 1931, pagg. 321 a 327), crediamo di poter affermare, in base appunto alle conclusioni cui altra volta siamo pervenuti, che la rappresentanza sindacale da parte di un'associazione professionale sussiste solo per coloro che effettivamente appartengono alla categoria organizzata nel sindacato e che l'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare dell'esistenza di quell'effettiva appartenenza.

(157) Cfr. GUIDI, in *Principi ecc., già cit.*, pagina 158, là dove rannoda all'inadempimento unilaterale il sorgere dei predetti effetti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Più precisamente:

85. — Per ciò che concerne la *responsabilità del sindacato*, essa è contemplata dall'art. 55 del R. D. 1926 n. 1130, il quale prevede:

a) nel suo 1° comma: una responsabilità per l' inadempimento degli obblighi che i sindacati abbiano assunti in proprio nel c. t. (e s' intende che ciò può ricorrere allorchè il c. t. sia stato formato dalle associazioni sindacali e non dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni — v. preced. n. 73);

b) nel suo 2° comma: una responsabilità per l' inosservanza ([158]) da parte dei singoli, in quanto il sindacato abbia omesso di fare ciò che è in suo potere per ottenere l'osservanza (e nei riguardi degli iscritti esso può far uso del potere disciplinare);

c) nel suo 3° comma: una responsabilità per l' inosservanza da parte dei singoli, in quanto il sindacato abbia esplicitamente convenuto, nel c. t., di garantirne l'osservanza in qualità di fideiussore solidale (e s' intende che, come per la precedente lettera *a*), ciò può ricorrere allorchè il c. t. sia stato formato dalle associazioni sindacali e non dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni - v. innanzi n. 73).

86. — Il primo genere di responsabilità — nella quale l'associazione può incorrere verso il sindacato, per così dire, dirimpettaio — trova il suo fondamento e la sua disciplina nel diritto comune.

In riguardo ad esso deve anzi ritenersi — è stato osservato — che la relativa disposizione del 1° comma del predetto art. 55 appaia addirittura superflua. ([159])

([158]) Parliamo di *inosservanza* e non di *inadempimento*, secondo il testo del 2° comma dell' art. 55 in questione, perchè il c. t. formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni non è un' obbligazione che si debba adempiere, ma è una norma che si deve osservare. Cfr., nei riguardi del contratto collettivo di lavoro, SERMONTI, in *Il diritto sindacale italiane, già cit.*. vol. II, pag. 210.

([159]) Così, nei riguardi del contratto collettivo di lavoro, SERMONTI, in *op. cit.*, vol. II. pag. 227.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

87. — Il terzo genere di responsabilità — nella quale l'associazione incorre verso il singolo — ([160]) non pare, invece, che possa esser spiegato con le norme e con i principî della ordinaria fideiussione di diritto privato comune. ([161])

Secondo tali norme e principî — infatti —, affinchè una fideiussione si possa costituire, occorre che intervenga un contratto tra il fideiussore ed il *creditore* dell'obbligazione garantita.

Nella specie — invece — il vincolo è assunto in un accordo intercedente con l'altra o le altre associazioni, le quali non sono certamente creditrici delle obbligazioni disciplinate dal c. t. e garantite fideiussoriamente. Nè può ritenersi, almeno per ciò che concerne i singoli produttori non iscritti, che tali associazioni stipulino la fideiussione nell'esercizio di una rappresentanza (di diritto privato) di questi ultimi. ([162])

Il Carnelutti ha concluso — pertanto — trattarsi « di « una fideiussione a favore di terzi, per la cui validità, pur nei « limiti statuiti dall'art. 1128 del Cod. Civ., mancherebbero i pre« supposti voluti da questa disposizione ». ([163])

Il Sermonti — invece — ha ritenuto che « la clausola con « cui il sindacato si costituisce garante sia a considerarsi come « un atto unilaterale, diretto a favore dei singoli appartenenti « alla categoria opposta o corrispondente, che dir si voglia, a « quella rappresentata dal sindacato fideiussore » e che « quel« l'atto unilaterale diventi pienamente efficace ed irrevocabile, « indipendentemente dall'accettazione dei singoli a cui favore è « formato, e cioè dei singoli garantiti ». ([164])

E' certo che l'una e l'altra conclusione portano ad applicazioni di istituti (:contrattazione a favore di terzi ed impegnatività della dichiarazione unilaterale) i quali hanno, nel nostro ordinamento giuridico, un carattere del tutto eccezionale.

([160]) Cfr. Sermonti, in *op. cit.*, vol. 2°, pag. 223, e Carnelutti, in *op. cit.*, pag. 160.Contra: Greco, in *Il contratto collettivo di lavoro*, Roma, Edizioni del Diritto del Lavoro 1929, pag. 260, pel quale l'obbligazione di garanzia verrebbe assunta esclusivamente verso ed a favore dell'altra associazione.

([161]) Cfr. Carnelutti, *già cit.*, pag. 160.

([162]) In *op. cit.*, pagg. 160-161.

([163]) In *op. cit.*, vol. 2°, pagg. 222-223.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

88. — Sia la responsabilità per fideiussione che quella per stipulazione di obblighi in proprio hanno — comunque — una portata non generale, conseguendo esse da uno specifico, particolare e volontario determinarsi dell'attività giuridica del sindacato, nel senso appunto dell'assunzione di quelle responsabilità.

89. — Il tipo di responsabilità che invece ha una portata generale, non essendo connesso ad una sua predeterminata volontaria assunzione da parte del sindacato, è quella che al sindacato incombe ove esso ometta di fare quanto è in suo potere per ottenere l'osservanza del c. t.

Tale responsabilità — è però bene osservare — non deriva dalla inosservanza del c. t. da parte dei singoli, ma dall'omesso esercizio dei poteri sindacali da parte dell'associazione; dall' inosservanza cioè, da parte di quest'ultima, « del suo do« vere di svolgere le funzioni pel compimento delle quali fu rico« nosciuta e determinati poteri le furono conferiti. ». ([165])

Rispetto ai soci, il 2° comma del menzionato art. 55 precisa che il dovere del sindacato consiste nell'esercizio del potere disciplinare.

Rispetto ai non soci, nè quella disposizione nè altre precisano quali poteri debbano essere esercitati dal sindacato e non si è mancato — pertanto — di dichiararne esplicitamente impossibile una configurazione. ([166])

Ma è indubbio — noi riteniamo — che, lungi dal consentire l'adozione di provvedimenti non consentiti dall'ordine giuridico e pur affermatisi nella pratica sindacale, il legislatore abbia inteso di richiamarsi a quell'opera di sana e corretta persuasione sindacale che l'associazione professionale, stante anche il suo prestigio di ente pubblico, può fruttuosamente svolgere.

([164]) Cfr. SERMONTI. in *op. cit.*, vol. 2°, pag. 215.
([165]) Cfr. SERMONTI, in *op. cit.*. vol. 2°, pag. 217.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ed allora è evidente che la responsabilità del sindacato richiede, per il suo sorgere, l'accertamento di un assenteismo sindacale; accertamento che costituisce, logicamente, una questione di fatto.

Di tale responsabilità il sindacato dovrà ripondere:

a) verso lo Stato, a simiglianza di ogni altra mancanza ai propri doveri istituzionali: ciò che può dar luogo all'adozione di provvedimenti — di diversa gravità — nell'organizzazione del sindacato;

b) verso i singoli produttori, in quanto lesi dall' illegittimo comportamento del sindacato: ciò che può dar luogo ad un'azione per risarcimento di danni, in base ai principî del diritto comune.

Di un possibile esplicarsi della suddetta responsabilità verso il sindacato od i sindacati interessati al c. t., noi non crediamo si possa parlare perchè: o dovrebbe trattarsi di una responsabilità « istituzionale » — ovvero, *lato sensu*, politica — ed allora essa non potrebbe sussistere che nei confronti dello Stato; o dovrebbe trattarsi di una responsabilità civile ed allora essa non può sorgere, stante la mancanza di danni *risarcibili* nel sindacato interessato alla osservanza del c. t. (v. num. seg.). (166)

90. — Per ciò che concerne la *responsabilità del singolo* (n. 83), occorre osservare che essa — secondo i principî generali e secondo il 4° capov. dell'art. 10 della Legge 1926 n. 563, nonchè il 2° comma dell'art. 55 del R. D. 1926 n. 1130 — è di natura disciplinare e civile.

Disciplinarmente, il singolo è responsabile verso la associazione sindacale nella quale è iscritto, nonchè verso le associazioni di grado superiore nelle quali quella è inquadrata

---

(166) Cfr. SERMONTI, in *op. cit.*, vol. 2°, pag. 218.

Può ammettersi l'esistenza di un danno morale nel sindacato contrapposto, per la lesione del suo interesse al rispetto della norma collettiva. Ma per la irrisarcibilità del danno morale v. BARASSI, in *Le obbligazioni, già cit.*, pagg. 481 a 487.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

(art. 55, 2° comma, del R. D. 1926 n. 1130 ed art. 6, 1° capov., della Legge 1926 n. 563).

Civilmente — invece —, egli è responsabile verso il singolo co-stipulante (secondo l'art. 1218 del Cod. Civ.) e dovrebbe inoltre esserlo anche verso le associazioni rappresentanti le categorie cui il c. t. si riferisce (secondo il 4° capov. dell'art. 10 della legge 1926 n. 563).

Senonchè, mentre la responsabilità civile verso il singolo co-stipulante non fa sorgere alcun dubbio sulla sua ammissibilità, altrettanto non può dirsi — invece — per la responsabilità civile verso i sindacati.

L'interesse che la inosservanza del singolo può ledere nel sindacato ha, infatti, natura economico-sociale e non economico-patrimoniale.

Non sembra, quindi, che da quella inosservanza possa al sindacato derivare un « danno », o più precisamente — poichè « danno » deve considerarsi qualunque lesione di interesse — (167) un « danno risarcibile », in relazione al quale sorga nel singolo un obbligo ad indennizzare. (168)

Ed allora?

91. — Indubbiamente, la questione presenta un notevole interesse potendo domandarsi: il legislatore, nel richiamarsi al già esistente istituto della « responsabilità civile dell'inadempimento », è forse incorso in errore, falsamente supponendo — nella specie — l'esistenza di quella situazione che costituisce il presupposto del sorgere di una responsabilità civile per inadempimento?

Il problema è stato — sotto tale aspetto — acutamente studiato dal SERMONTI, nei riguardi del contratto collettivo di lavoro.

Egli, per trovare una base alla responsabilità civile del singolo verso il sindacato — legislativamente affermata — si è domandato se quella responsabilità potesse almeno configurarsi

(167) Cfr. CARNELUTTI, in *Il danno ed il reato*, Padova, Cedam 1926, pag. 14.
(168) Cfr. SERMONTI, in *op. cit.*, vol. 2°, pag. 214.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

come risarcimento del danno che il sindacato abbia subìto per essere incorso — in conseguenza dell' inosservanza della norma collettiva da parte del singolo — in una delle responsabilità contemplate dall'art. 55 del R. D. 1926 n. 1130, e di cui ai precedenti nn. 86, 87 ed 89.

Ma è ovvio che una responsabilità del singolo verso l' associazione, allo scopo di risarcire quest'ultima del danno che essa abbia subìto in conseguenza dell' inadempimento degli obblighi assunti in proprio nel c. t. (n. 86), non può per definizione affermarsi come responsabilità del singolo in quanto inosservante del c. t.

Ed è parimenti ovvio che nemmeno può ammettersi una responsabilità del singolo verso l'associazione, allo scopo di risarcire quest'ultima del danno che essa abbia subìto, in conseguenza dell'omesso esercizio dei suoi poteri verso il singolo inosservante (n. 89).

Il danno sofferto dall'associazione trova infatti il suo motivo in una responsabilità in cui essa è incorsa non in conseguenza dell' inosservanza del singolo, ma per una sua propria colpa, per un suo comportamento illecito — cioè — che non può certamente farsi gravare sul singolo. [169]

E' solamente in relazione al danno che il sindacato abbia subìto in qualità di fideiussore solidale che il singolo trasgressore può — invece — esser tenuto responsabile, nessun dubbio essendovi — infatti — che il sindacato possa in tal caso rivolgersi a lui.

Ma è evidente che « il titolo dell'azione del sindacato non è « a ricercarsi nella inadempienza del singolo, e quindi nel 4° « capov. art. 10 L, bensì nell'obbligo della rivalsa verso il fideius- « sore, nascente dall'art. 1915 Cod. Civ. ». [170]

La conclusione è — ha affermato il Sermonti — [170] che deve ritenersi « non configurabile quel caso speciale di respon- « sabilità civile dei singoli verso i sindacati, di cui parla il 4° « capov. art. 10 L. ».

---

(169) Cfr. Sermonti, in *op. cit.*, vol. 2° pag. 220.
(170) Cfr. Sermonti, in *op. cit.*, vol. 2°, pag. 226.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ed anche il CARNELUTTI — del resto —, pur non respingendo esplicitamente la possibilità di quella figura di responsabilità, ne ha posto in dubbio il valore pratico, stante « la dif« ficoltà di liquidazione del danno subito dal gruppo ». (171)

92. — Oppure — ricordato che il « risarcimento dei danni » non è l'unica sanzione civile — può ritenersi che il legislatore abbia inteso, col 4° capov. del più volte citato art. 10, di realizzare una *sanzione riparatrice* della lesione di interesse arrecato al sindacato?

Con tale interpretazione si tenderebbe a configurare un caso di *pena privata* (172) — dello stesso genere di quelle contemplate dagli artt. 38 e 7 degli abrogati Codici, rispettivamente, penale e di procedura penale e dall'art. 185 del vigente Cod. penale —; (173) pena che « sembra costituire l'unica forma « di tutela applicabile al danno morale, quando la legge lo con« senta ». (174)

Tale distinzione della responsabilità verso il sindacato da quella verso il singolo co-stipulante potrebbe d'altra parte trovar motivo anche nella formulazione dell'art. 26 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 471, il quale distingue la responsabilità penale, in esso stabilita, dalle « norme di diritto comune sulla respon« sabilità civile e per inadempimento », nonchè dallo « art. 10, « quarto capoverso, della legge 3 aprile 1926 n. 563 ».

« Sicchè, se un dubbio potesse sussistere sulla netta sepa« razione tra la responsabilità sancita da quest' ultima disposi« zione e quella di diritto comune del singolo contraente inadem« piente verso l'altro, il dubbio sarebbe chiaramente eliminato

(171) In *op. cit.*, pag. 158.

(172) Sulla *riparazione*, come *pena privata* e distinta dal *risarcimento* dei danni, v. BARASSI, in *Le obbligazioni, già cit.*, nn. 144-145, e la bibliografia ivi citata.

(173) L'art. 185 del vigente Codice penale (ex art. 191 del progetto) ammette la *risarcibilità del danno non patrimoniale*. Ma per la interpretazione di tale *risarcibilità* come *riparazione* v. BARASSI, in *Le obbligazioni cit.*, nota 1 a pag. 489.

(174) Così GRECO, in *Il contratto collettivo ecc., già cit.*, pag. 257.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

« dalla precisa dizione » del sopravvenuto art. 26, sovra ricordato. (175)

E' evidente la necessità di attribuire al disposto legislativo un preciso pratico significato.

Si comprende quindi agevolmente come per essa possa propendersi più ad individuare — nella formulazione del 4° capoverso dell'art. 10 della legge 1926 n. 563 — una responsabilità per *riparazione,* invece che nessuna responsabilità.

93. — Può ritenersi — come pure è stato affermato — (176) che la inosservanza del c. t. faccia sorgere inoltre, a carico del singolo, una *responsabilità penale?*

L'art. 509 del Cod. penale contempla e punisce il reato di « inadempimento degli obblighi derivanti dalle norme emanate dagli organi corporativi », sì che potrebbero ritenersi rientranti in tali norme i c. t. formati e ratificati dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni o, quanto meno, quelli da esso formati.

Ma è facile affermare il contrario qualora si osservi:

a) che, secondo il titolo dell'art. 509, le norme emanate dagli organi corporativi e da quell'articolo contemplate, sono le norme « disciplinanti i rapporti di lavoro »;

b) che, secondo il tenore di quell'art. 509, i soggetti imputabili del reato in esso contemplato sono presi in considerazione in quanto « datori di lavoro » e « lavoratori », e non già — come altrimenti occorrerebbe, qualora si trattasse degli « accordi economici collettivi » — in quanto « produttori »;

c) che, secondo l'art. 4 delle disposizioni preliminari al Cod. Civile, non può la portata della « norma corporativa » di cui al predetto art. 509 intendersi estensivamente e, quindi, comprensiva anche degli accordi economici collettivi formati o ratificati dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

---

(175) *Idem idem*, pag. 255.

(176) Cfr. ROMANO, *già cit.*, pag. 16; SALTELLI e ROMANO-DI FALCO, in *Commento teorico-pratico del nuovo odice penale*, Roma, Tipo-litografia delle Mantellate 1930, vol. 2°, parte seconda, pag. 710.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

94. — Anche pel c. t. in questione può — in occasione dell'applicazione che se ne faccia — sorgere il problema della sua interpretazione, nonchè del completamento delle sue lacune (v. preced. nn. 46, 47 e 63).

95. — A proposito dell' *interpretazione*, e stante la natura di norme giuridiche sostanziali riconosciuta alle norme del c. t. di cui ci occupiamo, sembra doversi ammettere la applicabilità del 1° comma dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Cod. Civile, secondo il quale, « nell'applicare la legge, non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ».

Si è voluto vedere, tra tale disposizione e quella dell'art. 1131 del Cod. Civile, una profonda differenza, motivata dalla diversa funzione e dalla diversa struttura del comando legislativo e del comando contrattuale.

Quest'ultimo — è stato osservato — « è formato dalle parti « e non si rivolge ad altri che alle parti stesse », mentre l'altro, « la legge, parla ad una moltitudine, che non ha avuto alcuna « parte nella sua formazione; chi deve obbedire al contratto è in « grado di conoscere la intenzione, che lo ha inspirato, senza con« fronto meglio di chi, invece, ha da prestare ossequio alla leg« ge ». (177)

In fondo, però, anche tali differenze possono ridursi: è stato infatti da altri osservato che « la regola è, sia per la legge come « per il contratto, l' interpretazione logica, cioè l' indagine della « volontà vera; prevale quindi la concorde volontà vera alla desi« gnazione erronea ». (178)

La questione ha assunto una grande importanza nella dottrina del contratto collettivo di lavoro, essendo incerta la natura giuridica di tale istituto (si tratta — è stato domandato — di un contratto, e di diritto privato o di diritto pubblico? oppure di un atto composito? oppure di un atto normativo e cioè: di una

---

(177) Cfr. Carnelutti, *già cit.*, pag. 121.
(178) Cfr. Barassi, in *Lezioni di diritto sindacale*, *già cit.*, pagg. 640 e 641.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

legge delegata, o di un regolamento autorizzato o indipendente, o di una norma autonoma?) [179]

E tale incertezza ha portato a discordanti conclusioni, propendendosi da alcuni per l'applicabilità dell'art. 1131 del Cod. Civile: [180] da altri —invece — per l'applicabilità dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Cod. Civile; [181] da altri ancora — infine — per l'applicabilità dell'art. 1131, qualora si tratti di interpretazione tra i sindacati, e dello art. 3 delle disposizioni preliminari, qualora si tratti di interpretazione per i singoli datori di lavoro e lavoratori. [182]

Stante il pressochè concorde riconoscimento della natura di norme giuridiche alle disposizioni del c. t. in esame (n. 76), le divergenze di cui innanzi non dovrebbero evidentemente — nei loro riguardi — sorgere.

La stessa distinzione fra interpretazione pei singoli ed interpretazione pei sindacati — che, come sopra si è accennato, è stata fatta pei contratti collettivi di lavoro — non potrebbe reggersi per gli accordi economici collettivi, e quindi pei c. t., se non limitatamente agli accordi formati dalle associazioni professionali e per quegli autori, inoltre, che nel relativo accordo vedano un contratto e non già un atto unilaterale (v. n. 74, 2 *a*, e nota 133).

96. — Per ciò che concerne le *lacune* del c. t. in esame, è

(179) Cfr., per tutti, GUIDI, in *Il contratto collettivo di lavoro nell'ordinamento corporativo*, con la ricchissima bibliografia ivi annotata, Relazione al primo Convegno di studi sindacali e corporativi, Ministero delle Corporazioni, Atti del primo Convegno di studi sindacali e corporativi, già ricordati, pagg. 110 a 220.

(180) Cfr. BARASSI, in *op. cit.*, pag. 640; LEVI DE VEALI, in *Criteri per l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro*, « Rivista dell'impiego privato e del mandato commerciale » 1929, pagg. 1 a 3; DE LITALA, in *Il contratto di lavoro*, Torino, Utet 1931, pag. 68.

(181) Cfr. CARNELUTTI, *già cit.*, pagg. 120-122, e SERMONTI, *già cit.*, vol. 2°, pagg. 454-455.

(182) Cfr. GRECO, *già cit.*, pagg. 238-241; PERGOLESI, nella nota alla sentenza del Tribunale di Ancona di cui a « Il Diritto del Lavoro » 1929, parte seconda, pag. 57; ASCARELLI, in *Sul contratto collettivo di lavoro — Appunti critici*, Modena, Soc. tipografica modenese 1929, pag. 22; SALEMI, in *Lezioni di diritto corporativo*, Padova, Cedam 1928, vol. I, pagg. 209 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da notare che frequentemente esse possono sussistere, stante che il c. t. si limita normalmente a disciplinare le condizioni meno mutevoli dell'operazione di scambio.

Quali regole dovranno allora applicarsi, per il loro completamento?

Quelle che il legislatore ha fissato per le lacune della legge e di cui al 2° comma dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Cod. Civile, oppure quelle fissate per le lacune contrattuali e di cui all'art. 1124 del Cod. Civile?

La questione — in termini pressochè analoghi — è stata già da noi esaminata, nei riguardi del contratto collettivo di lavoro. [183]

E come pel contratto collettivo di lavoro, a noi sembra si possa affermare che i c. t. non hanno — in verità — lacuna alcuna, giuridicamente rilevante.

Il c. t. disciplina, infatti, rapporti economici i quali si svolgeranno fra singole aziende.

Carattere essenziale di tali rapporti è però, d'altra parte, la loro contrattualità: essi traggono origine — cioè — esclusivamente da un contratto individuale. [184]

Ne segue, allora, che il c. t. riceve applicazione attraverso la stipulazione di singoli contratti individuali sì che, sorgendo questione di insufficienza di regolamento, si verterà unicamente sull'applicazione di un contratto individuale.

E, come per ogni contratto individuale in genere, dovrà quindi a quella insufficienza di regolamento provvedersi — secondo l'art. 1124 del Cod. Civile — mediante il ricorso alla legge, all'uso ed all'equità (come del resto abbiamo già, anticipatamente, ammesso al precedente n. 82).

97. — Terminiamo anche questo capitolo, a simiglianza dei precedenti ed in conformità di quanto è stato tracciato al n. 22,

---

(183) Cfr. MARZANO, in *Sulle cosidette lacune del contratto collettivo*, « L'economia italiana » 1931, pagg. 426-429.

(184) Per la analoga contrattualità dei rapporti di lavoro e per una confutazione della dottrina anticontrattualista, v. BARASSI, in *Diritto del lavoro ed assicurazioni sociali, già cit.*, vol. I, pagg. 136 a 138 e 140. — v. anche GUIDI, in *Il contratto collettivo e l'analogia*, « Il Diritto del lavoro » 1931, pagg. 21 a 43.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

facendo un breve raffronto tra il c. t. esaminato e le *analoghe* forme di regolamentazione prestabilite per lo svolgimento dei rapporti di lavoro.

Affinchè l'*analogia* sussista, il raffronto stesso può essere utilmente condotto.

o con il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute;

o con l'ordinanza emanata dalle Corporazioni in materia di norme generali sulle condizioni del lavoro;

o con la sentenza della Magistratura del Lavoro formulante nuove condizioni di lavoro;

il primo, la seconda e la terza essendo tutti contemplati dalla legge 1926 n.563, nonchè dal R. D. 1926 n. 1130, ed essendo tutti legalmente pubblicati.

Tralasciando ogni considerazione sulla natura formale di tali regolamentazioni e limitandoci — invece — alla più concreta considerazione della « rilevanza giuridica » che esse presentano per i singoli (secondo il *tono pratico,* del resto, generalmentente mantenuto nella trattazione), occorrerà ricordare che a quelle tre forme di regolamentazione si rannodano conseguenze

identiche per ciò che concerne:

a) i loro effetti sui rapporti disciplinati — art. 54 del R. D. 1926 n. 563 — (e ciò in conseguenza del 1° comma dell'art. 57 del R. D. 1926 n. 1130 — che alle norme emanate dagli organi corporativi estende « tutte le disposizioni stabilite per i contratti « collettivi » — e del 1° comma dell'art. 87 dello stesso R. D. 1926 n. 1130 — che alla sentenza emanata dalla Magistratura del Lavoro, in materia di nuove condizioni di lavoro, annette la produzione di « tutti gli effetti del contratto collettivo » —);

b) i loro effetti relativamente alle responsabilità « non penali » dei singoli, nonchè delle associazioni, che vi sono vincolati — art. 10, quarto capoverso, della Legge 1926 n. 563 e 55 del R. D. 1926 n. 1130 — (e ciò in conseguenza delle predette disposizioni degli artt. 57 e 58 del R. D. 1926 n. 1130);

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

differenti per ciò che concerne:

c) i loro effetti relativamente alle responsabilità « penali » degli individui che vi sono vincolati (e ciò in conseguenza della diversità del 1° comma dell'art. 509 del Codice penale — stabilente le sanzioni relative alla inosservanza dei contratti collettivi o delle ordinanze corporative — e del 2° comma dello stesso articolo — stabilente le sanzioni relative alla inosservanza delle sentenze della Magistratura del lavoro —).

In quanto agli effetti sui rapporti disciplinati, basterà ricordare quanto abbiamo ammesso al precedente n. 80 per rilevare la profonda differenza che sussiste tra il comando contenuto nel c. t. formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni e quello contenuto nel contratto collettivo di lavoro.

Il primo è infatti — come abbiamo visto — derogabile da parte di ogni e qualunque singola convenzione individuale.

Il secondo è — invece — derogabile da parte solamente di quelle convenzioni individuali che migliorino, nei suoi confronti, il trattamento del lavoratore.

In quanto agli effetti relativi alle responsabilità « non penali » delle associazioni e dei singoli, è evidente come il richiamo che l'art. 12 della Legge 1930 n. 206 fa degli artt. 10, quarto capoverso, della Legge 1926 n. 563 e 55 del R. D. 1926 n. 1130 faccia valere le identiche conclusioni per le inosservanze sia del c. t., sia del contratto collettivo di lavoro (nn. 83 a 93).

Epperò quelle conclusioni, mentre nel primo caso ricevono applicazione non per la inosservanza del c. t., ma per l'inadempimento unilaterale della convenzione individuale conforme al c. t. (n. 83), nel secondo caso — invece — ricevono applicazione per la stessa inosservanza del contratto collettivo.

In quanto alle responsabilità « penali » dei singoli — infine —, basterà ricordare quanto abbiamo ammesso al precedente n. 93 per agevolmente rilevare che viene meno, in questa materia, ogni possibilità di avvicinamento del c. t. al contratto collet-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tivo di lavoro, stante la mancanza di sanzioni penali per la inosservanza del c. t. o per l' inadempimento delle convenzioni individuali conformi al c. t.

Vi sono dunque, su ognuno degli aspetti in riguardo ai quali è stato fatto il raffronto, delle notevoli differenze tra il c. t. formato o ratificato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni ed il contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali legalmene riconosciute.

Per ciò che concerne le differenze relative agli effetti sui rapporti disciplinati, nonchè al sorgere delle responsabilità « penali », sarà inutile ripetere le considerazioni già altra volta esposte ai nn. 21 e 48, per giustificarne la esistenza.

Può invece dar luogo a qualche perplessità la differenza rilevata in ordine al sorgere delle responsabilità « non penali » il quale ha luogo, come abbiamo detto:

pel contratto collettivo: in conseguenza della inosservanza di esso;

pel c. t.: in conseguenza dell'unilaterale inadempimento di una convenzione individuale ad esso conforme.

Perchè quelle responsabilità (ove non discendano dai principî generali, ma si riannodino — invece — alle norme speciali dettate dalla legislazione sindacale) dovrebbero intendere di tutelare l' interesse che la categoria ha all'osservanza della norma collettiva. Ma è ovvio che tale interesse, non solo nel caso del regolamento di lavoro ma anche in quello del c. t., viene leso con la inosservanza del comando collettivo sì che — in conseguenza — anche pel c. t. dovrebbe a tale inosservanza riferirsi il sorgere di quelle speciali responsabilità.

Epperò: che ciò d'altra parte non possa ammettersi lo abbiamo già visto al precedente n. 83 e lo confermiamo ancora con la considerazione che — data la prevalenza, in regime fascista, degli interessi di categoria su quelli individuali — ove il legislatore avesse avuto quella preoccupazione, avrebbe senz'altro disposto la inderogabilità della norma economica collettiva da parte delle singole convenzioni individuali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Resta quindi — per ciò che a noi sembra — una mancanza di giustificazione (che non è — naturalmente — una mancanza di esistenza, stante il chiaro dettato dalla Legge 1930 n. 206) del sorgere delle speciali responsabilità connesse all'unilaterale inadempimento delle convenzioni individuali conformi al c. t.

Comunque:

CONCLUSIONE:

Il c. t. — dotato di un' importanza che può variare da quella, meno decisa, della formazione individuale a quella, decisissima, della formazione associativa internazionale; causa talora, od incremento tal'altra, di supremazie economiche graduabili da quella, meno rilevante, del singolo individuo a quella, rilevantissima, della categoria e della Nazione; ribelle, in genere, a concezioni ampie della solidarietà sociale, sino a pretendere a volte una propria funzione legislativa, disgregatrice dell'unità della legislazione statuale — si avvia anch'esso, con l'esperienza principalmente dello sviluppo storico della disciplina dei rapporti di lavoro, ad essere meglio utilizzato nei suoi pregi ed energicamente depurato nei suoi inconvenienti.

L'Italia — anticipatrice di altre Nazioni nell' infrenamento e nella subordinazione degli interessi individuali o di categoria a quelli, rispettivamente, di categoria e nazionali — ha già attuato, con la sua più recente legislazione, un sistema che può efficacemente realizzare lo scopo.

La pratica dell'azione corporativa ed il crescendo della maturità dei relativi organismi sapranno certamente trarre, da quel sistema, ogni migliore frutto.

Con speranza quindi, ma con animo sempre pronto a sistematicamente rettificare le eventuali deviazioni o manchevolezze, dovrà seguirsi quell'opera di osservazione che l' istituendo ufficio degli usi commerciali presso il Ministero delle Corporazioni potrà in proposito svolgere — secondo le dichiarazioni del Sottosegretario alle Corporazioni al primo Congresso nazionale giuridico — attraverso la raccolta di tutti i contratti-tipo.

Carlo Marzano

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La teoria dell'identità di individuo e Stato [1]

I.

Confesso d'intervenire mio malgrado nella discussione, se non oziosa, indubbiamente equivoca, intorno al problema dell'identità di individuo e Stato. Non ho peraltro da dichiarare le ragioni dell'intervento: la mia appartenenza all'idealismo, la mia comunità di idee e di azione con Ugo Spirito e — perchè no? — qualche espressione contenuta nei miei scritti, han valso ad attribuirmi la mia parte di responsabilità nella sgradita circolazione di quella tesi.

Faccio, dunque, con un discreto sforzo di volontà, buon viso a cattiva sorte, ed entro nell'argomento.

Non che, si badi, io abbia nulla da eccepire contro la formulazione generica di quel principio, che è per me ovvia e, per ogni uomo non volgare ed incolto, ormai veneranda: contesto solo se non l'opportunità e la proficuità, il retto e chiaro uso di quella formula in problemi storico-istituzionali concreti. Se è, infatti, ingustificato lo scandalo di quanti arretrano innanzi all'affermazione, che è per essi una strampalata, anzi una diabolica novità, dell'identità di individuo e Stato, non sarebbe poi meno ingiustificato l'addurre, *sic et simpliciter,* un principio generalissimo e valido in ordine a tutta l'esperienza politica (sino a identificarsi senz'altro con lo stesso concetto della politica) in questi particolari, che certamente lo presuppongono o, meglio,

(1) Comunicazione presentata alla XXI riunione della Società italiana per il progresso delle scienze (Roma, ottobre 1932).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lo realizzano, ma non in modo immediato, univoco ed invariabile.

Giacchè questo appunto è il primo e più appariscente aspetto della questione: lo stupore stupefacente dei pratici, che farebbero bene a studiare prima di sentenziare, se proprio non possono rinunziarvi (e questo sarebbe il meglio); la baldanza e l'ambiguità dei teorici che, senza chiarificazioni adeguate, adducono in campo un principio di ordine generale e quanto mai polisenso per caratterizzare e risolvere un problema storicamente determinato.

Cerchiamo di chiarire queste due posizioni.

* * *

Stramberia filosofica o inopinata novità speculativa il dogma dell'identità? Ma esso è, intanto, l'alfa e l'omega della teoria idealistica della politica, che non ha certo atteso corporativismo e fascismo per essere formulata; un principio ormai pacifico in cui si assomma una lunga e nota tradizione speculativa; un canone, anzi *il* canone universale d'intelligibilità della realtà politica. La realtà politica — dice appunto l'idealismo, suprema sintesi della storia del pensiero — è, sempre ed essenzialmente, identità di individuo e Stato. Quella formula esprime cioè l'intima e universale natura, il primo e più generale carattere del fatto politico; talchè, sempre e dovunque accada storicamente un fatto politico, qualunque si sia, esso è intelligibile solo alla luce di quel principio; è anzi l'attuazione e conferma *in re* di esso principio.

La dimostrazione? Apriamo la *Filosofia della pratica* di Benedetto Croce. « Il fatto smentisce la nostra affermazione? Guardiamolo un po', il fatto, a faccia a faccia, e senza preconcetti; e prendiamolo, perciò, in una forma estrema; p. e., in quella della legge di un potentissimo despota, il quale, circondato da sgherri, ordini a un gruppo di uomini di recargli i loro primogeniti per sacrificarli al dio, cui egli crede e al quale essi non credono. Gli uomini, che ascoltano questa manifestazione di volontà, sono costretti da essa? Quale minaccia può far dir sì a chi vuol dir no? Quel gruppo di uomini si ribellerà, prenderà le

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

armi, sbaraglierà le schiere del despota, lo ucciderà o lo ridurrà all' impotenza di nuocere; e la legge non spiegherà, in questa ipotesi, nessun carattere costrittivo. Ma anche nell'altra ipotesi che essi non si ribellino e, o per non rischiare la vita o perchè differiscano il ribellarsi a momento più propizio, si pieghino, frattanto, al volere del despota, e consegnino alla morte i loro figliuoli; essi non avranno subìta nessuna costrizione, ma avranno liberamente voluto: voluto serbare la propria vita, a spese di quella dei figliuoli; o sacrificare alcuni di questi, per prendere tempo ed essere in grado di ribellarsi con speranza di vittoria. Cosicchè nelle leggi sociali [o statali, per quanto autocratiche, dispotiche o tiranniche esse siano], si ha, ora l'osservanza, ora l' inosservanza della legge [nel nostro caso, della volontà dello Stato] ; ma l'una e l'altra avvengono liberamente » (1). La volontà dello Stato è, in concreto, quella dell' individuo: essa esiste e vige in virtù del volere dell' individuo, nella cui iniziativa risiede la sua effettualità. In definitiva, è sempre e solo l' individuo a volere che essa voglia.

Apriamo ora *I fondamenti della filosofia del diritto* di GIOVANNI GENTILE. « Chi dice società, dice autorità, volontà superiore che disciplini le volontà associate unificandole in una legge comune ». Orbene, tale volontà autorevole, presente sempre e indispensabile in ogni forma di società (amicizia, famiglia, scuola, Chiesa, Stato...), « ritrae il titolo della propria superiorità, non da una forza meccanica che operi dall'esterno sulle volontà soggette, ma dalla stima (nel più largo significato del termine) ond'essa apparisce degna, e dal valore intrinseco che le si attribuisce... E comunque, quale che sia il grado di razionalità delle considerazioni onde noi riconosciamo un'autorità, questa è reale nel nostro riconoscimento; e tutte le speculazioni, onde i filosofi si sono argomentati di fondare in un'autorità superiore alla volontà nostra la forza delle leggi a cui essa è sottoposta, sono state sempre vane logomachie, essendo ben chiaro che, per alta che sia cotesta autorità, essa non sarà mai se non a quell'altezza a cui l'avremo noi collocata » (2). L'esistenza, la forza, il prestigio di

(1) *Fil. d. pr.*, Bari, Laterza, 1909, pp. 328-9.
(2) *I fond. d. fil. d. dir.*, Pisa, Spoerri, 1916, pp. 47-8.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ogni autorità — la quale « non manca nè meno nel foro interno della persona che dicesi individuale » — si fondano sulla nostra interiorità spirituale, da essa emanano, di essa vivono e si sostanziano. Se così è, lo Stato non è *super homines*, ma *in interiore homine*: è l'uomo stesso nella sua libera attività creatrice.

* * *

Insomma, *la teoria dell'identità di individuo e Stato è la formula specifica* — posta in modo esplicito e razionale solo dall' idealismo italiano contemporaneo — *in cui si traduce e si fa valere nel mondo della politica la generale concezione critica, spiritualistica e immanentistica della realtà, propria dell'età moderna.* Lo Stato — essa afferma — non è una realtà trascendente la volontà del soggetto, una realtà che *sussista* e *viga* fuori e indipendentemente da quella volontà, determinandola e, quindi, annientandola; ma è espressione, creazione, sviluppo della stessa volontà. Non è un *ente* obiettivo e superindividuale, che incarni un *potere* parimenti obiettivo e superindividuale; ma la stessa attività del volere nella sua iniziativa e individualità essenziale.

Proposizione irrefutabile dal duplice punto di vista, teorico e pratico: così per quanto concerne la *realtà* dello Stato (considerato appunto nell'ordine esistenziale o di fatto, come per quanto attiene alla sua *validità* (considerato appunto nell'ordine dei valori).

In altri termini: quella dottrina non è soltanto una verità teoretica, non solo intende e spiega lo Stato dal punto di vista della sua realtà, come lo stesso processo dell'agire individuale; ma è anche un principio di natura etica, un imperativo morale che, solo e necessariamente, assicura la dignità dell'uomo. L'autorità dello Stato — essa dice nel suo primo momento, che può ben dirsi « gnoseologico » — non è subìta, ma è voluta dall' individuo; non si costituisce e non si impone *ab extrinseco*, limitando e menomando la libertà (e quindi la dignità), ma s' instaura e vige solo per virtù del soggetto: il quale, adunque, obbedendo alla volontà dello Stato, obbedisce solo alla legge della sua volontà.

Ma perchè v'obbedisce? perchè il volere dell' individuo si

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

pone come volontà dello Stato? e che cosa importa e significa il realizzarsi statale del volere dell' individuo? La risposta a tali domande costituisce il secondo aspetto di questa dottrina, nota appunto col nome di «teoria dello Stato etico», adempimento logico indispensabile di quella esaminata. La quale, in sè e per sè, si limita a riconoscere l' *interiorità-spiritualità* dello Stato, il carattere volitivo di esso, la sua genesi e natura individuale, lasciando aperto il problema della sua definizione (dei suoi specifici e positivi caratteri), del suo valore, della sua *necessità ideale.* Questo ulteriore aspetto della teoria dell' identità ne rappresenta altresì, da un certo punto di vista, il rovesciamento, e, come tale, l' integrazione. Se essa, infatti, traendo origine dalla posizione realistica del problema dello Stato e limitandosi nel suo primo momento ideale e storico a una funzione polemica, determina solo lo spirituale modo di essere, di costituirsi e di vigere della realtà politica, lo spirituale processo da cui risulta e in cui consiste *lo Stato, come realtà e processo del volere dell'individuo;* nel suo secondo e più concreto momento afferma proprio l'opposto, ossia l' *indole intrinsecamente e necessariamente statale del voler dell' individuo.*

Che è, infatti, lo Stato? E' il volere comune ordinato, il superamento cioè dell'anarchica individualità particolare. L' individuo, infatti, realizza sè come « uomo » (dotato di spirituale valore), solo in quanto trascende la sua immediata e particolare persona; ma la sua etica « universalità » coincide con la sua «socialità »: col suo volontario accomunarsi con gli altri e, quindi, col volontario suo sottoporsi ad una disciplina comune (che è la vera sua libertà). Lo Stato, come forma piena e perfetta della società, è quindi la forma essenziale dell'umana « persona », la realtà vera e compiuta dello individuo, il suo supremo e sostanziale dovere. Di qui l'eticità dello Stato (e la congiunta natura statuale dell' *ethos*); di qui l'eterna dinamica e storicità dello Stato, il suo spiritualizzarsi incessante, il suo sviluppo: che è lo stesso spiritualizzarsi e svilupparsi continuo dell'individuo. In altri termini: proprio perchè « dovere dell' individuo », lo Stato esige tutta la nostra più fattiva sollecitudine: sì la nostra obbedienza, ma anche il nostro stimolo a migliorarsi incessantemente; a realizzare quella sempre nuova e più alta identità sociale che, inseaurribile, germina nella nostra coscienza etica.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

* * *

Nè la tesi in questione è un astratto principio di ordine teoretico e un astratto imperativo morale soprannuotanti alla vita, ma è proprio *l'anima, il principio determinativo ideale di tutte le istituzioni politiche,* e, in modo particolare, delle moderne rivoluzioni, intese appunto a realizzare uno Stato come opera e fattura umana, come espressione e forma della concreta volontà dell'individuo. Dallo Stato autocratico a quello democratico — per limitarci anche noi alla solita antinomia storica —, rispettivamente creazione ed esponente della volontà del monarca (l'*Etat c'est moi*) e di quella del suddito (sovranità popolare), uno e identico è il principio determinativo delle istituzioni politiche: l'identità dello Stato col volere dell'individuo, sia esso il sovrano o sia lo stesso suddito. Una e identica l'esigenza spirituale, varie e sempre più complesse, più profonde, più ampie le sue formulazioni teoriche e realizzazioni pratiche. La storia tutta delle dottrine e delle istituzioni politiche è insomma la storia stessa, l'intimo dinamismo e sviluppo di quel principio.

Se, dunque, la meraviglia ed il corruccio dei pratici di fronte alla tesi dell'identità di individuo e Stato attestano solo la stupefacente innocenza della loro cultura, il clamoroso sbandieramento di quella formula per caratterizzare il regime politico instaurato dal fascismo in Italia, per spiegarne e promuoverne le istituzioni specifiche — fra le altre e su tutte quelle corporative — si risolve, nel migliore dei casi, in una fonte di equivoci. Quel principio, infatti, vige in tutta l'esperienza politica, di cui costituisce appunto il più profondo e generale motivo: motivo vitale inesauribile e ricco di sempre nuove e più complesse determinazioni storiche. Per cui, se nessun regime esorbita da quel principio, nessuno anche l'incarna ed esaurisce in modo completo, definitivo, perfetto.

Dire — se pure è stato mai detto, almeno così — che corporativismo e fascismo, e solo essi, attuano l'identità d'individuo e Stato, o che l'identità in questione si attinge solo in virtù di alcune istituzioni o promuovendo alcune riforme istituzionali, sarebbe un vero blasfema speculativo: sarebbe un empirizzare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ed esaurire un principio dialettico vivo, universale, infinito; equivarrebbe a negare *sic et simpliciter* un' identità assoluta, ed assoluta in quanto non manca mai, nè mai si ottiene in modo definitivo e perfetto (con certe istituzioni storicamente determinate). Tutte le istituzioni — cioè i momenti del suo infinito attuarsi storico — la realizzano, nessuna l'esaurisce e conclude. Vero è bensì, ma solo questo è vero, che, essendo un processo vivo e *concreto*, l' identità è sempre da instaurare e riconquistare *in forme istituzionali* sempre più alte. Processo infinito, in cui solo le nuove la realizzano, mentre le vecchie la negano e la intralciano. Perciò, ma solo in tale significato polemico contro le posizioni istituzionali arretrate o non più consone alla cresciuta vita spirituale, è vero di volta in volta che solo il nuovo regime profilantesi all'orizzonte, o in via di attuazione, realizza la *vera* identità (vale a dire, la conformità dello Stato alle ulteriori esigenze o condizioni dello spirito, che è sempre individuale).

Col che si supera anche un errore opposto a quello già confutato e largamente diffuso nel pensiero contemporaneo: l'errore intellettualistico di rivendicare l' infinità del principio, svuotandolo e, quindi, sopraordinandolo al processo storico (come un'astratta forma inalterabile). L'universalità e infinità del principio, giustamente rivendicate contro l'entificazione ed empirizzazione di esso, non si ottengono già concependolo come una forma gnoseologica vuota, indifferente e sopraordinata alla realtà storica o al corso delle istituzioni politiche (il quale si configura pertanto come bruta empiria); ma *immedesimandolo con lo stesso infinito processo storico della realtà istituzionale.*

II.

Per dare un contenuto concreto a queste affermazioni, per avvalorarle e precisarle, ne abbozzeremo, con la massima concisione possibile, una riprova storica.

Il principio determinativo del moderno Stato democratico-liberale uscito dalla rivoluzione francese e dal movimento scientifico che la prepara , è appunto il principio dell' identità di individuo e Stato; ma nel seguente *significato specifico* precisato

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dal KELSEN: *Identität von Subjekt und Objekt der Herrschaft, von Führer und Geführten* (1).

L' esigenza determinatrice dei movimenti e degli istituti politici espressa in quella formula è la seguente: identificare il sovrano col suddito, il potere o l'autorità di governo(nel quale appunto si colloca ed esaurisce lo Stato) col cittadino. Sorta in reazione polemica all'autocrazia, per cui lo Stato non è che il « potere d' impero » impersonato dal principe ed operante attraverso un'organizzazione burocratica da esso emanante, la democrazia ne accetta in pieno il concetto di Stato, come di un'entità burocratica distinta e sopraordinata al mondo sociale, adoperandosi solo a personalizzare quel potere di impero di cui è investita ed a farne la manifestazione immediata della volontà dei soggetti, secondo norme giuridiche obbiettivamente fissate. *L' identità dello Stato coll' individuo è ottenuta appunto in virtù dei congegni e processi rappresentativi,* mediante i quali gli individui preposti al funzionamento degli organi, in cui si concreta l'autorità di governo riassumente lo Stato, sono portatori ed interpreti della volontà dei soggetti.

Dallo stesso concetto autocratico che la democrazia ha dello Stato deriva altresì la *limitazione* dei compiti e dei poteri statali (giuridicamente fondati, controllati, circuiti da garenzie): da un punto di vista rigorosamente teorico, a una mera funzione di tutela giuridica della convivenza, cioè dei liberi mondi e rapporti individuali. Conseguentemente ai presupposti autocratici, l'autorità e l'organizzazione burocratica in cui si fa consister lo Stato, e che in virtù della rappresentanza si ritiene coincidente col cittadino, è *limitata alla sola sfera politica,* a quel complesso di funzioni ritenute indispensabili al mantenimento della pacifica convivenza: è cioè ridotta minimo necessario a garentire ai singoli soci — equalitariamente concepiti — la massima sfera di libertà o di vita extra-statale, cioè sottratta alla consociazione e alla connessa disciplina. *La vita etica, intellettuale, economica, esorbita dallo Stato,* la cui sola funzione è quella, così detta politica, di garentirne il libero e paritario svolgimento individuale

(1) *Verhandlungen des Fünften Deutschen Soziologentages vom 26 bis 29 September 1926 in Wien*, Mohr, Tübingen, 1927, «Demokratie», p. 37 sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

(mediante appunto le limitazioni imposte dallo eguale diritto di tutti, e il cui rispetto è la condizione stessa della convivenza).

Insomma, l' identità di individuo e Stato, concepita e voluta dalla democrazia, è un' identità limitata al solo settore così detto politico e perseguita coi suesposti processi di carattere elettorale. Di là dalla ristrettissima cerchia di tale identità politica (natura e genesi popolare dell'autorità del governo come semplice organizzazione burocratica protettiva della convivenza), si svolge il vero e vasto mondo dell' individuo sciolto dalla disciplina e dai limiti della consociazione.

* * *

Ma è altresì noto che quella or ora abbozzata (nelle sue pure linee logiche, e cioè fatta astrazione dai numerosi residui dell' *ancien régime,* da compromessi empirici inevitabili, dagli elementi estranei che vi s' intrudono) è una semplice concezione-limite: un' ideologia intrinsecamente irrealizzabile e mai praticamente realizzata. Il sempre maggiore estendersi e complicarsi dell'organizzazione e funzionalità di governo, l' incidere sempre più profondo e continuo dell'autorità protettiva e disciplinare dello Stato nella vita individuale e sociale, conformemente al sempre più intimo ed esteso associarsi degli individui ed al concomitante restringersi della loro sfera particolare e privata, sono la stessa storia politica del secolo scorso, cioè lo svolgersi e concretarsi dell'esigenza dell' identità di individuo e Stato. Esigenza, che di sè informa, illuminandoli, anche il liberalismo e il socialismo, vale a dire i due moti politici culminanti dell' '800.

L' identità propugnata dal liberalismo è un' identità storicistica e, come tale, in netta antitesi a quella, statica e meccanica, della democrazia. Al cui concetto caratteristico dell'*eguaglianza, e perciò* dello Stato come immobile somma o resultante di eguali (delle paritarie auto-limitazioni dei singoli), il liberalismo oppone quello della *differenza,* per cui lo Stato diventa la risultante dinamica e progressiva degli individui, nelle loro specificate attitudini, tutte positive e necessarie, e nel loro incessante, illimitato contrasto promotore di vita. Che è una decisiva conquista

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sull' ideologia democratica: una realistica affermazione dell'attività umana e dell' intimità dello Stato all'operosa e differenziata coscienza degli individui. Ma a parte ciò, lo Stato del liberalismo è pur sempre quello estrinseco, burocratico, formalistico della democrazia, cioè il governo *politico* della società: nella quale appunto si assomma l'*autonoma* vita etica, intellettuale, economica degl' individui. I quali, d'altro lato, sono sì ravvisati nella loro specificità ed attività, ma non nel loro spirituale organismo; onde una società dissociata o, se si vuole, una unificazione estrinseca e casuale risultante dalla caotica *concorrenza* dei singoli, e uno Stato particolare, marginale, svuotato di contenuto e valore: ridotto a una entità burocratico-rappresentativa, con mere funzioni di tutela giuridica.

Il socialismo costituisce insieme il proseguimento e l'antitesi del liberalismo, di cui combatte il disorganico individualismo e il rigido *dualismo* tra società o, meglio, tra individuo e Stato. L' identità e, quindi, lo Stato che esso propugna, sia pure in modo intrinsecamente contraddittorio, sono affatto diversi da quelli tradizionali.

Si è visto, infatti, che l' identità liberale è limitata al solo settore c. d. politico e perseguita mediante i processi, estrinseci e formalistici, della rappresentanza: onde una distinzione nettissima — che si traduce necessariamente in un antagonismo indomabile — tra *mondo statale* e *mondo extra-statale* (individuale e sociale): riassumente questo l'attività spirituale dell'uomo (intellettuale, economica, etica), risolventesi l'altro in una entità marginale, teoricamente vuota (o legalistico-protettiva) e coincidente col cittadino dal cui volere deriva (= rappresentanza), ma in realtà estranea e sopraordinata (= burocratica), costituita e vivente a spese dell'attività individuale, dalla cui auto-limitazione deriva. Entità che, in forza della sua semplice posizione, limita e, sotto irresistibile spinta della realtà, tende a limitare vie più il mondo dell' individuo, incessantemente accrescendosi di prerogative di funzioni e di organi importantissimi, ossia, in definitiva, appropriandosi una somma sempre maggiore di iniziative, di valori e di forze individuali.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il socialismo sorge ed opera in questo punto: assecondando, cioè, l'irresistibile moto di accrescimento dell'autorità, organizzazione, funzionalità dello Stato, mira non solo a spostare al massimo, ma addirittura a *sopprimere* i limiti ad esso assegnati dalla democrazia e dal liberalismo; mira a colmare il dualismo tradizionale tra il mondo statale o pubblico e quello extrastatuale o privato (assolutamente individuale, sociale), a *coestendere e unificare i due mondi,* così da instaurare uno Stato che ricomprenda l'intero mondo dell'individuo e un operare individuale che sia immediatamente e compiutamente statale. Nè gl'ideali di questa concezione politica differiscono affatto da quelli della democrazia e del liberalismo.

Il socialismo, infatti, comprende che l'uguaglianza e la libertà individuali, fittiziamente realizzate dallo Stato democratico-liberale nella sola *sfera giuridico-politica*, mediante la partecipazione di tutti (a rigore, del solo popolo c. d. « legale ») alla formazione della volontà dello Stato (cioè, in concreto, mediante i sopraelevati congegni rappresentativi a base solo maggioritaria), si risolvono in una disuguaglianza e distinzione tra liberi e non liberi nella estranea e indisciplinata *sfera economico-sociale* (capitalisti e proletarî); comprende che la dualità delle sfere privata e pubblica, economico-sociale e giuridico-politica, non solo provoca e sanziona tale disparità, ma per ciò stesso vanifica l'asserita uguaglianza e libertà nella sfera politico-giuridica (il detentore del capitale è, oltre a tutto, arbitro del potere politico-statuale manifestantesi nella norma giuridica). Una vera uguaglianza e libertà giuridico-politica esige una corrispettiva uguaglianza e libertà economico-sociale. Di qui la necessità d'*immedesimare* i due mondi, il mondo della realtà economico-sociale e quello della realtà giuridico-politica: la necessità di uno Stato che, in omaggio agl'ideali stessi della democrazia e del liberalismo, coestenda la sua struttura, funzionalità, autorità « politica », a tutto l'operare « sociale » dell'individuo. *Statualizzare la società* (o l'individuo socialmente operante) *e socializzare* lo Stato: ecco il contenuto e il fine del socialismo, nel suo logico proseguimento ideale della democrazia e del liberalismo.

Risiede qui *la rivoluzione apportata dal socialismo nella teo-*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ria dello Stato; il quale si avvia a non essere più concepito come un'entità formalistica, particolare, sopraordinata, ma come una realtà sostanziale, integrale, immanente; si avvia ad essere inteso non più come il « potere d' impero » o il « governo politico » o l'« organizzazione giuridica protettiva » dei mondi e dei rapporti individuali, ma come il « sistema stesso integrale » di questi mondi e rapporti, come *la stessa società operante nella sua interezza*: un organismo vivo coincidente con l'organismo sociale. Organismo, si è detto; e, infatti, alla « molteplicità atomistica, egualitaria ed immobile » della democrazia, all'« anarchica e distruttiva concorrenza specificatrice dei singoli » propugnata dal liberalismo, il socialismo oppone il concetto d'una « stabile, organica e compiuta collaborazione » degl' individui: d'un « organismo », cioè, che, ricomprenda, tuteli, utilizzi e diriga secondo fini unitari, consapevolmente proposti, tutta l'attività degl' individui.

Ben altra è quindi l' identità propugnata dal socialismo: l' immedesimazione istituzionale *completa* di individuo e Stato, ossia di realtà economico-sociale e realtà giuridico-politica. Immedesimazione istituzionale « completa » che, effettivamente intesa ed attuata, dovrebbe necessariamente implicare *quella che, sola, è piena ed effettiva identità istituzionale di individuo e Stato: l' identità di governante e governato, di cittadino e burocrate*: l'elisione cioè, della distinta e sopraordinata entità legalistico-burocratica, costituita, vivente ed operante *a spese* e *in vece* dell' individuo (della sua libertà, attività, dignità). Abbattuta la distinzione democratico-liberale — distinzione, che si traduce immediatamente in trascendenza, limitazione e contrapposizione reciproca — tra mondo statale e mondo sociale, tra sfera pubblica e sfera privata, tra realtà giuridico-politica e realtà economico-sociale, immediata ed inevitabile conseguenza dovrebbe essere appunto questa: l' immedesimazione assoluta di impalcatura statale e attività individuale, di cittadino e burocrate, di governante e governato.

Dovrebbe essere; ma non è purtroppo la conseguenza del socialismo, rimasto irreducibilmente impigliato nell'errore fondamentale della democrazia e del liberalismo: nella concezione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dello Stato come una realtà trascendente. Trascendenza necessariamente implicante una concezione mistico-materialistica dello Stato stesso, come di un'entità esteriore dotata d'una sua funzionalità e finalità, rispetto a cui l' individuo è un semplice mezzo od organo strumentale: come di un'entità che non avendo in se stessa, in forza appunto della sua impersonalità e obbiettività, l'attività di cui vivere, non può che trarla dal' individuo, privandone esso e, quindi, destituendolo della sua personalità e responsabilità. Statualizzare la società e socializzare lo Stato vuol dire appunto pel socialismo riassorbire in un organismo esteriore ed impersonale tutta la vita dell' individuo, così da farne il semplice mezzo del suo essere ed operare. L' individuo nello Stato non realizza ma sopprime se stesso; non trova la sua realtà e realizzazione, ma la sua negazione.

Non ve la trova l' individuo *preposto* al funzionamento dell'organizzazione statale, non ve la trova l' individuo *sottoposto* all'estrinseca disciplina di quell' immensa organizzazione amministrativa in cui s' incarna praticamente lo Stato. Burocrate, infatti, ed amministrato non coincidono, per definizione, coi servizi sociali, semplicemente « amministrati » dall'uno, « eseguiti » dall'altro, « fruiti » da entrambi; e sono quindi portati a disinteressarsi di essi, come di *res aliena* o, peggio ancora, a servirsene a loro vantaggio particolare od anti-statale(anti-economicità ed anti-eticità dello Stato socialista e, in genere, dello Stato trascendente). Su tal supposto, lo Stato cioè il complesso dei servizi sociali, è un'entità mistica *impersonale e spersonalizzatrice,* estranea e opposta così al burocrate come all'amministrato: equivalentisi nella tendenza a sottrarsi e contrapporsi allo Stato, a discostarsi cioè dai fini ed interessi sociali per assumere fini ed interessi particolari, e discordanti tra loro nella ripartizione dei beni dell'anonima collettività.

In altre parole: la concezione trascendente del socialismo ingenera necessariamente un duplice dualismo: il dualismo tra un mistico ente statale e l' individuo, amministratore od amministrato; e quello tra governante e governato (tra l'autocrazia burocratica, che fa operare la mera *impalcatura statale,* e la succube *attività sociale* dell' individuo amministrato).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

* * *

Questa, la c. d. identificazione di individuo e Stato promossa dal socialismo: identificazione, idealmente e praticamente assurda. Idealmente, perchè risolventesi, all' infinito, nell'elisione del primo termine nel secondo, e non, come dovrebbe, nella reciproca e continua convertibilità dei due termini (sì l' individuo nello Stato, ma anche lo Stato nell' individuo). Praticamente, pel fatto stesso che la negazione « assoluta » dell' individuo nello Stato è possibile solo « all' infinito ». *Nella realtà*, quindi, tale risoluzione o compressione e spersonalizzazione dell' individuo è solo *parziale*: cioè, lascia necessariamente sussistere un margine irreducibile in cui sussiste intatta, fuori e a scapito dello Stato e dell'organizzazione sociale, la vita privata od anti-statale dell' individuo. Individuo e Stato, privato e pubblico tornano a presentarsi di nuovo in un' irreducibile dualità ed antinomia: tornano a presentarsi fondamentalmente immutati nella loro arcaica figura e posizione reciproca, per quanto empiricamente invertiti siano il loro rapporto e la loro valutazione rispetto al liberalismo e alla democrazia. Mentre il liberalismo riduce al minimo la realtà, *ossia* l'autoritaria attività burocratica dello Stato a vantaggio della realtà, *ossia* della libera attività privata dell' individuo, il socialismo, sempre allo stesso fine, fa puntualmente l'opposto; mentre il primo promuove il *massimo individualismo* o anarchismo, il secondo promuove il *massimo statualismo* o burocraticismo.

Massimo, ma non assoluto; talchè liberalismo e socialismo naufragano — sostanzialmente equivalendosi — in una opposta coesistenza di termini reciprocamente escludentisi e menomantisi, senza mai riuscire a una loro immedesimazione. Se il liberalismo, infatti, ha da tollerare marginalmente uno Stato sia pur minimo (sempre e necessariamente autocratico-burocratico per quanto costituzionale e rappresentativo); il socialismo postula sempre marginalmente, al di qua della gigantesca macchina burocratica dello Stato, vivente ed operante a spese e in vece dell' individuo, un residuo individualistico-privatistico irreducibile. Identiche le premesse e, quindi anche le conclusioni; le quali a-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dunque non differiscono « idealmente », ma solo « empiricamente » tra loro *Liberalismo e socialismo sono, appunto, i due omogenei e simultanei estremi di una medesima posizione concettuale;* le due opposte, ma correlative conseguenze d'uno stesso concetto originariamente empirico-dualistico dell' individuo e dello Stato: « privato » l'uno, « burocratico » l'altro. In tale empirico-dualistica concezione dei termini del rapporto politico è il principio dissolutivo delle loro più vive e più vitali esigenze: dell'esigenza dell' individuo nell' infinita molteplicità e gradualità delle sue attitudini creatrici e di quella dell'organizzazione che, sola, unifica, disciplina, garentisce e promuove tale ricchezza e varietà individuale.

* * *

Conciliare e realizzare tali esigenze è il compito storico-ideale del corporativismo, mirante anch'esso all' identificazione di individuo e Stato, ossia, specificando, alla negazione assoluta e dell' individuo « privato » e dello Stato « burocratico »; alla sprivatizzazione o statualizzazione completa dell' individuo e, corrispondentemente, alla sburocratizzazione o risoluzione completa dell'entità e funzionalità statuale nell'individuo: ad una forma istituzionale siffatta in cui il mondo dell' individuo e quello dello Stato *si coestendano e coincidano* senza residuo.

Statualizzazione assoluta dell' individuo, e individualizzazione assoluta dello Stato: questo il retaggio e il compito storico del regime corporativo. Solo così l' individuo e lo Stato sono, conformemente alle esigenze speculative caratteristiche del liberalismo e del socialismo, veramente « assoluti » — assoluti e restaurati nel loro spirituale valore —, e non « limitati » marginalmente da uno Stato autocratico o da un individuo privato, entrambi materialistici. L' individuo, infatti, è veramente libero non appartandosi in una sfera privata, intimamente materialistica (o egoistica) e necessariamente limitata, ma tutto e sempre realizzandosi nello Stato e come Stato (= spiritualità e universalità dell' individuo); e, d'altra parte, lo Stato è veramente autorevole non proiettandosi in un ente autocratico, anch'esso

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

materialistico (o irresponsabile e compressore) e necessariamente limitato, ma tutto e sempre realizzandosi nell' individuo e per l'individuo (= spiritualità e universalità dello Stato). Individuo assoluto e Stato assoluto, realizzabili appunto con la completa e reciproca immedesimazione istituzionale di due termini, in guisa tale che l'operare dell' individuo sia tutto e solo statale, e che il governo — l'autorità direttiva ed unificatrice dllo Stato coestensiva al processo della società — sia tutto e solo individuale.

Il corporativismo è, appunto, nella sua essenza (cioè, per ora, solo tendenzialmente) un regime di completa organizzazione statale dell' individuo, ma, anche e insieme, di completa organizzazione individuale e gerarchica dello Stato. Tale assoluta immedesimazione istituzionale è realizzata (s' intende bene: per ora, solo tendenzialmente) dalla corporazione. La quale, infatti, è insieme un ente sociale e un organo statuale; un'entità che, unificando gerarchicamente — e quindi corrispettivamente al loro valore, libero d'affermarsi — le forze e le iniziative individuali consimili, spiega una funzione sociale e, insieme, regola statualmente se stessa: dispone cioè del potere di disciplinarsi nel modo che più le conviene entro il quadro dei superiori e generali interessi di quella comunità politica, di cui è una specificazione organica. L' individuo, organizzato nella corporazione, supera insieme il suo carattere atomico-privatistico e la sua sudditanza; e d'altra parte, lo Stato, nella stessa corporazione, supera il suo carattere marginale e autocratico (nella duplice forma liberale e socialista). Le due sfere d' interessi, d'azione, di fini, vengono a coincidere. La dualità, la limitazione e l'antagonismo reciproci dei due enti tradizionali sono radicalmente soppressi e risoluti in una unità e identità istituzionale assoluta.

Quello che oggi importa, perchè il processo sociale-politico in corso prosegua e acceleri la sua marcia, è d'acquistare coscienza della sua genesi e destinazione storico-ideale. Solo così sarà agevole superare l'attuale fase ancora *classistico-sindacale,* e quindi corporativa in senso solo « giurisdizionalistico », e non « economico-istituzionale » il che val quanto dire che il corporativismo attuale *coesiste* con un contradittorio regime « poli-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tico-burocratico », o liberale e socialista, in quanto lascia ancora sussistere una sfera individuale privata accanto e contro ad una sfera statale burocratica (*agnosticismo* da un lato; *interventismo* dall'altro).

III.

Solo e precisamente questo, il problema discusso, nei *Nuovi Studi* prima e al Congresso di Ferrara poi, sotto l'equivoca e polisensa formula dell' identità di individuo e Stato: un *problema specifico di ordine storico-istituzionale*, un problema reale imponentissimo della vita contemporanea, in cui ha valso a discernerlo una indagine materiata di osservazioni di fatto, anche se necessariamente pervasa dalla coscienza critica del suo valore speculativo; e non un problema *logico-dialettico* o addirittura *razionalistico*, ossia aprioristicamente dedotto e, come tale, imposto o sostituito alla realtà storica. Eppure, proprio questa è l' interpretazione commovementemente concorde dei nostri numerosissimi critici di ogni risma e colore. Fuorviati tutti dalla terminologia filosofica (agli uni ermetica, familiare agli altri nel suo significato scolastico), scandalizzati tutti dalle conseguenze politiche ed economiche, han gridato o al dottrinarismo o al sovversivismo delle conclusioni, impancando una diatriba teorica o politica, parimente estranea e nociva al problema.

Degli uni si potrà prendere atto, quando, liberati dalla paura delle parole ed affrontato il problema nei suoi termini, avran condotto la discussione sui suoi presupposti storici e sulle sue manifestazioni concrete, per contestarli o rettificarli; degli altri è necessario occuparci con la massima urgenza, se la discussione desiderata non deve appunto degenerare in un' astratta disquisizione teorica, che, confondendo le idee, dissolverebbe lo stesso problema.

A risollevare il campo a rumore e a dare un decisivo conforto a questa seconda tendenza, è giunta in questi ultimi tempi una noterella polemica di GIOVANNI GENTILE, *Individuo e Stato o la corporazione proprietaria* (1). L'autorità grande del pen-

(1) *Giornale critico della filosofia italiana*, agosto 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

satore, la sua nota benevolenza nei nostri riguardi, la devozione infinita che abbiamo per lui, rendono quanto mai disagevole il nostro compito, che è anche il nostro dovere, di esaminare la validità delle critiche che egli muove all'esposta dottrina (e nelle quali le altre tutte si riassumono e si chiariscono). Ciò non pertanto ci sforzeremo di essere il più possibile esatti e sereni.

* * *

« Questi signori idealisti », scrive Gentile, « vengono a dire che, essendo fuor d'ogni possibile dubbio che il vero individuo, soggetto di diritto, è lo Stato, la corporazione organo dello Stato regolatore della pubblica economia non può presupporre l'individuo, ma lo deve risolvere in sè, e all'economia individuale ne deve sostituire una sociale e, propriamente, statale o corporativa, e il lavoro dell'individuo non può produrre una proprietà sua particolare; perchè l'individuo, a rigore, in regime corporativo non esiste; e quella che lavora è la corporazione; e la proprietà acquistata dal lavoro non può essere dell'individuo se non in quanto questo s'identifica con la corporazione (cioè con lo Stato). *Ergo,* in fondo, il socialista ha ragione contro l'economia capitalistica: *magnus nascitur ordo.* Il sistema corporativo sboccherà nella corporazione proprietaria ».

Fermiamoci qui, alla presentazione del nostro problema. Presentazione, almeno apparentemente infedele, perchè almeno apparentemente razionalistico-sillogistica.

Da essa infatti risulterebbe che quei tali signori, da un principio razionalmente posto, e con puro processo di logica formale, abbiano ricavato il concetto di corporazione proprietaria; il quale sarebbe pertanto il semplice corollario di un astratto processo dimostrativo. Il carattere storico-positivo della nostra tesi e della sua dimostrazione (= ipotesi tecnica scaturita dalla constatazione di fatto — anche se, di necessità, speculativamente consapevole — di alcuni gravi fenomeni, positivi e negativi, della vita economica e sociale contemporanea) va, o sembra, irrimediabilmente perduto; e si rinsalda pertanto l'opposto convincimento

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

così diffuso nei critici. I quali, se la deduzione in parola — almeno com'essa risulta dalla lettera del testo — rispondesse a verità, avrebbero mille ragioni a rimproverarci l'errore di sostituire alla concreta realtà d'esperienza l'astratto filosofema (o di scambiare l'uno per l'altra), di dedurre razionalisticamente un istituto positivo, sia pure proiettato nell'avvenire, o, in altri termini, di presentare quest'ultimo come una verità razionale (filosofismo). E' ormai chiaro invece che così i termini che intendiamo identificare, come la sintesi che vogliamo ottenere, come infine le motivazioni addotte e il procedimento seguìto per conseguirla, sono tutti puramente storici e storicamente determinati (anche se necessariamente fondati sulla riflessa coscienza del loro valore speculativo).

Proprio per ciò non so nascondere il mio disappunto nel constatare come il Gentile, dopo aver dichiarato il suo dissenso dalla suesposta dottrina della corporazione proprietaria, invece di intraprendere una *disamina storica* (che, sola, sarebbe legittima e decisiva in proposito), dia mano a riesumare le note e ben pacifiche leggi della *dialettica idealistica;* quasichè esse fossero state obliate o negate dalla dottrina in parola, e, in ogni caso, la concernessero minimamente, *così per comprovarla come per demolirla.* Come e perchè contrapporre a un problema e a un argomento storico, un problema e un argomento dialettico? Non sono forse due cose disparatissime — per quanto tali che l'una *non può non* includere e avvalorare l'altra? E' chiaro: il ricorso alla dialettica, a proposito di quella dottrina, e *per giungere a correzioni di essa o a conclusioni diverse,* dimostra purtroppo (e ciò, fuor d'ogni possibile dubbio): 1) che il Gentile ritiene il nostro un problema razionalistico-dialettico (un problema razionalistico astratto che disconosce la dialettica; e qui l'apparenza si svela per realtà); 2) che proprio egli lo assume in tale eccezione, ritenendo ciò speculativamente legittimo. Ma se il primo è un veniale errore di fatto, che si corregge e si elide, senza conseguenze di sorta, con la sola restaurazione dei termini del problema in esame, il secondo è un errore speculativo che inficia tutta la costruzione che ne deriva.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

* * *

Rileggiamo infatti il Gentile. « Quando l' *idealista* dice individuo = Stato non intende che sia un' identità *immediata:* perchè è bensì vero che, secondo la logica idealistica, non c'è individuo che sia fuori dello Stato; ma è anche vero, secondo la stessa logica, che lo Stato con cui l' individuo fa tutt'uno, esso stesso, come sostanza etica spirituale, non è nulla d'immediato. Non c'è, si realizza. E in questo processo di realizzazione dello Stato, l' individuo, propriamente parlando, non è, ma diventa Stato. L' identità di cui si parla è essa stessa qualche cosa di reale in quanto si realizza. Il che vuol dire che lo Stato è sempre e non è mai quello che dev'essere: nè ci potrà esser mai *un giorno*, in cui, compiuto il processo, l' individuo si sia risoluto *completamente* nello Stato; poichè quel giorno non vi sarebbe più individuo, ma non vi sarebbe neanche Stato.

Per non sbagliare, pertanto, bisognerebbe parlare non d' identità, ma di identificazione, che è risoluzione *infinita* dell' individuo nello Stato.

Conseguenza. La corporazione proprietaria è in atto e non sarà *il termine finale* a cui tende il processo sociale-politico. *Ma in atto e non sopprimendo l' individuo;* perchè la soppressione dell' individuo sarebbe pure la soppressione della corporazione. La socializzazione e statizzazione corporativa importa sempre *un margine individualistico,* in cui il processo corporativo deve operare. *In questo* margine ineliminabile, *il rispetto dell' individuo* è lo stesso rispetto della corporazione: *l'autolimitazione conseguente dello Stato* è la sua effettiva autorealizzazione. Lo Stato che *inghiottisse davvero* l' individuo, riuscirebbe un pallone destinato a sgonfiarsi. Il corporativismo sente, sia pure confusamente, questo pericolo, anzi questo destino del comunismo; e se ne vuol distinguere *non annullando* quella sorgente di vita economica e morale che è nell' individuo.

Questo il mio modo di vedere; ed è quello a cui conduce *la logica dell' idealismo* ».

Ora, per poter contrapporre al mio malcapitato amico Ugo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SPIRITO (1) quel che dice *l' idealista* — e cioè che l'identità di individuo e Stato non è immediata, ma è un processo d' identificazione, il quale suppone l' irreducibile compresenza antitetica dei due momenti, onde la sintesi è attualità eterna e non termine statico e finale del processo storico, risoluzione infinita e non soppressione dell' individuo nello Stato —, bisogna supporre almeno questo: che il problema posto da UGO SPIRITO sia *lo stesso* problema logico-dialettico noto all' idealista, ma ingenumente disconosciuto o violato da Spirito. Quello stesso problema, addotto in campo a risolvere positivamente un problema di ordine storico, a trarne cioè, *sic et simpliciter,* conclusioni di carattere istituzionale concreto. Infatti, allorchè Spirito parla di corporazione proprietaria, egli intende parlare proprio di un concetto che deve immediatamente servirgli nella realtà; di un *istituto* in cui la vita deve storicamente ordinarsi. In tal caso, quale dovrebbe essere il compito del filosofo (e dello scienziato)? Contestargli la legittimità di un tale assunto e d'un tale procedimento; di ricorrere alla logica dialettica — esattamente o inesattamene interpretata — per dedurne *immediatamente* concetti ed istituti storici (empirizzazione della dialettica, e razionalizzazione dell'empirico). Che fa invece il Gentile? Niente di tutto questo; anzi, precisamente l'opposto. Attribuito a Spirito il problema logico-dialettico dell' idealista e rettificandolo nei suoi confronti, nonchè negargli quella possibilità, passa proprio a *rettificare alla luce della vera dialettica* quel malfamato concetto di corporazione proprietaria, che ne sarebbe appunto, per Spirito, la logica e necessaria conseguenza. Ciò suppone pertanto che, proprio per il Gentile, esso sia suscettibile d'una tale formulazione e risoluzione; che, proprio per il Gentile, la logica dialettica sia immediatamente e legittimamente capace di edurre concetti di per sè stessi validi nella realtà storica. L'ultima parte della nota polemica del Gentile è appunto l'abbozzo d'una positiva ricostruzione della dottrina economico-istituzionale di Spirito, derivata dal vero concetto logico-dialettico della identità di individuo e Stato: un'e-

(1) *Individuo e Stato nella concezione corporativa*, Atti del II Convegno di Studi sindacali e corporativi, I, pp. 181-192.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

splicita dichiarazione dell' identità e convertibilità immediata di logica e storia. Pretesa quanto mai contraria a quell' idealismo, di cui il Gentile è l' insuperato Maestro.

* * *

Dimostriamo analiticamente queste nostre affermazioni.

Dopo quanto si è detto circa il carattere storico-istituzionale del problema posto da Ugo Spirito, non resta qui che prendere atto dell'equivoco d'interpretazione in cui è incorso il Gentile. Resta invece da soffermarci — a scanso di altri equivoci — sull'asserita disparità tra il problema dialettico proprio dell'idealista *in quanto tale,* e quello storico, istituzionale, scientifico da noi discusso. A tal fine, gioverà ricordare che, allorchè abbiamo asserito tale « disparità », abbiamo insieme affermato che i due problemi « non possono non includersi e avvalorarsi a vicenda »; che le note e « ben pacifiche » leggi della dialettica idealistica non solo sono state, ma nemmeno potevano o potrebbero essere *in ogni caso* obliate o negate dalla dottrina in esame; per cui, nell'atto stesso in cui abbiamo asserito la diversità sostanziale — e quindi l' inconfondibilità e la non sostituibilità — dei due problemi, abbiamo anche affermato la loro inscindibile, inviolabile relazione.

Che è, infatti, la dialettica? E' il ritmo della realtà nella sua spirituale natura, nel suo processo di autorealizzazione. Solo questo essa può e deve dire — universalmente e necessariamente bensì, ossia in modo da non subire smentita od eccezione qualsiasi da parte della realtà —: che questa non è *essere,* ma è *farsi* (cioè, spirito). Nulla certamente di meno, ma anche nulla di più: nulla che valga a dare (e quindi a comprovare o negare, a sostituire o correggere) un qualunque concetto dell'esperienza nel positivo e specifico suo contenuto; anche se per converso ogni concetto dell'esperienza debba e *non possa non essere* dialetticamente pensato (se è vera, appunto, com'è pacificamente vera, la spiritualità del reale).

Torniamo alla corporazione proprietaria. Che può e deve dire l' *idealista* al suo assertore? Questa semplice, pacifica verità: che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

essa non *è*, ma *si realizza*: meglio, che quando sarà — se saran rose fioriranno — si realizzerà, non sarà un fatto, ma un processo autocreatore incessante; che intanto sarà quel che sarà, ossia corporazione, in quanto si risolverà, *e non potrà non risolversi*, in un « *corporativizzarsi* », così come ogni e qualsiasi istituzione sociale è, nè può non essere, un « istituirsi » (autoctisi; presenza e superamento incessante del particolare nell'universale, del negativo nel positivo). Affinchè quella corporazione sia un « corporativizzarsi », non ha bisogno d'altro che d'*essere*: d'essere storicamente effettiva o solo possibile, *qualunque sia la sua determinata natura*. Insomma, la sua dialetticità non dipende dalla sua struttura istituzionale concreta, non è condizionata a un modo « particolare » di essere, solo e « immediatamente » conforme alla vera dialettica; la quale non è, infatti, uno schema o un paradigma razionalistico, immediatamente valido e convertibile in realtà, ma è il semplice, indefettibile modo di attuarsi di tutta la realtà, qualunque si sia. Se così è, se nessuna forma di esperienza include od esclude in particolare quel dialettismo spirituale che è indefettibile ritmo di tutta la realtà; è chiaro che la logica idealistica non può addursi in campo nè prò nè contro nessuna forma di esperienza storica, sotto l'assurdo pretesto che solo essa ne realizzi o proprio essa ne violi o comprometta o smentisca le leggi. La corporazione proprietaria (= identificazione istituzionale assoluta di individuo e Stato nel già chiarito senso specifico di « privato » e di « pubblico »), come del resto ogni altra forma o istituzione sociale, non può non essere la dimostrazione *in re* della logica dialettica (presenza e superamento incessante del negativo nel positivo, del particolare nell'universale, dell' individuo nello Stato intesi secondo il loro significato dialettico). Questo, in via di principio; ma la vedremo anche in prosieguo in linea di fatto.

Ora, se la corporazione, qualunque sia la sua determinata natura, è necessariamente dialettica — e questo è tutto ciò che può dire e deve dire l' idealista al suo assertore, se vuol appunto evitare di materializzare ed empirizzare la dialettica, convertendo i suoi termini in termini storici —; chi darà e, quindi, dimostrerà o demolirà o correggerà nel suo contenuto il concetto di corporazione, come ogni altro concetto dell'esperienza? Non certo l' idea-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ilsta, *in quanto puro idealista,* bensì in quanto contemporaneamente « scienziato »; in quanto uomo che indaga la realtà con la riflessa coscienza della sua spiritualità-dialetticità. Per cui l'idealista, se vuole davvero conoscere, dev'essere insieme scienziato, costruire storicamente e non dedurre razionalmente i concetti dell'esperienza; così come lo scienziato, se vuol davvero intendere la realtà, dev'essere insieme filosofo, possedere la riflessa coscienza della intima dialetticità del reale (identità dialettica di scienza e filosofia).

* * *

Passando ora ad esaminare le rettifiche gentiliane al concetto di corporazione proprietaria, gioverà ricordare che esse muovono dal duplice presupposto chiarito: 1) che il concetto di corporazione proprietaria sia un concetto speculativo (equivalente verbale dell' identità idealistica); 2) che esso sia stato pensato, in modo legittimo, come immediatamente valido nell'ordine storico, ma formulato in modo erroneo (vanificazione del dialettismo spirituale). Tali rettifiche avrebbero quindi per fine di reintegrare e *render possibile la dialettica, mediante il ripristino di quel momento dell' individualità che la statolatrica corporazione proprietaria ingoierebbe,* annullando insieme lo Stato e quella sorgente di vita economica e morale che lo sostiene.

Si è già visto che, reintegrando nel suo significato storico il concetto di corporazione proprietaria, le correzioni in parola vengono *eo ipso* a cadere, appunto perchè l' immedesimazione *assoluta* di cui si discorre è puramente istituzionale, e perciò anche tale da reincludere necessariamente, *in concreto,* l' insopprimibile dialetticità della spirito. In altri termini: la corporazione proprietaria — istituto giuridico-economico in cui l' individuo (e solo esso) è organo (e solo organo) della società statuale— è, nè può non essere un « corporativizzarsi », ossia una realtà che c'è solo in quanto s' instaura, e s' instaura solo col superamento incessante della negatività (dell'egoismo inestirpabile e sempre risorgente).

Questa è la natura della realtà umana: di essere necessaria-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mente un processo di autorealizzazione: un processo necessariamente condizionato dall'eterna presenza della negatività dialettica. La quale non può, *a priori*, essere contraddetta od elisa (nè, per inverso, particolarmente attuata in modo esemplare) da nessuna forma di esperienza. Verità ovvia, ma di particolare importanza nell'ordine delle istituzioni giuridiche. Queste non sono, infatti, che puri schemi normativi dell'umano operare: lo stesso umano operare nella sua astratta esemplarità normativa. Che la concreta vita reale non sia tutto e immediatamente conforme all'astratta norma giuridica, è non solo evidente, ma necessario. Infatti: come e perchè la norma, se essa coincidesse immediatamente e del tutto con l'operare di fatto degli individui? E, d'altro lato, non è già implicita nel concetto di « regola » l'« irregolarita » della vita in sè e per sè, e quindi la « processualità » della norma nell'ordine della concretezza storica? Ciò è vero per tutte le istituzioni giuridiche; vero è anche e in particolare per l' ipotizzata corporazione proprietaria, che importa appunto una immedesimazione normativa completa del mondo individuale con quella statale (*e viceversa*). Tale immedesimazione, formulata come piena e perfetta nel puro ordine astratto della norma giuridica, non può non essere processuale ed approssimativa nella concreta realtà della vita.

Conseguenza. Appunto perchè puro e non necessario momento dialettico, il momento della particolarità — essenziale al concreto e processuale realizzarsi delle istituzioni giuridiche — è non solo insopprimibile, ma *insuscettibile di una sua immedesimazione immediata con un positivo ed empirico elemento istituzionale* (empirizzazione e contenutizzazione della dialettica; razionalizzazione dell'empirico). Esso è necessariamente reale, ma solo dialetticamente reale. Affinchè dunque sussista quel processo corporativo in cui concretamente consisterà (*quod Deus avertat!*) la corporazione proprietaria, non è perciò necessario — è anzi assolutamente da escludere, se vuol salvarsi la dialettica nel suo valore speculativo ed universale —, *che il margine o limite individualistico, essenziale a tale processo, si incarni e si entifichi in un istituto.* Esso è indefettibile, ma solo e puramente dialettico. *In nome, adunquè, di quella esigenza,* non si può condannare od e-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

scludere, nè approvare od ammettere, nessuna forma istituzionale concreta: tutte parimente l'appagano; nessuna in modo particolare e perfetto. Chi ciò tenga presente, si guarderà quindi dal confutare la corporazione proprietaria in base allo specioso argomento che essa escluda o violi quel margine individualistico, che abbiamo riconosciuto essenziale ed insopprimibile, ma solo dialetticamente reale.

Che fa invece il Gentile? Obietta che la corporazione proprietaria importa la soppressione di tale margine. Col che immedesima la « negatività dialettica » col concetto empirico positivo di « diritto privato », l' individuo della dialettica con l' individuo del liberalismo. Da un lato, la sfera del diritto privato in cui immediatamente e legittimamente s'incarna il momento dialettico dell' individuale; dall'altro la sfera pubblica o statuale, in cui parimente s' incarna e si circoscrive il momento dell'universale.

« Questo », dice il Gentile, « il mio modo di vedere: ed è quello a cui conduce la logica idealistica ». Per me — se la mia interpretazione è esatta — ne è la più flagrante e perentoria violazione.

* * *

Un'ultima avvertenza.

Affermando l'universalità della dialettica, come indefettibile legge di tutta la realtà, qualunque si sia, siamo le mille miglia lontani dal riammettere, per questa via traversa, il già confutato e deprecato carattere indifferentistico - trascendente della stessa dialettica, come vuota, inattiva, inalterabile forma gnoseologica della realtà.

L'universalità e formalità del principio sono da noi concepite come storicamente immanenti, effettive, operanti, in questo senso specifico: che il processo storico è tutto un processo di progressiva coscienza e attuazione critica infinita della dialetticità-spiritualità del reale. La quale, approfondendosi criticamente nel processo storico, determina positivamente e sempre più congruamente il reale, senza perciò mai materializzarsi e convertirsi con esso in modo immediato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Lo Stato corporativo è, appunto, la massima attuazione storica di questa coscienza: lo Stato, la cui struttura attua positivamente il principio speculativo dell' identità di individuo e Stato. Se esso, infatti, mira a universalizzare lo Stato, a riassorbire cioè nell'ambito e disciplina statale l' intero mondo dell' individuo, mira anche, come abbiamo veduto, a riassorbire lo Stato, l'organizzazione ed autorità di governo, nell' individuo: nell' individuo, corrispettivamente al particolare valore della sua personalità, intrinsecamente libera di affermarsi nell'ordine delle libere gerarchie. Col che è evidentemente appagata anche la *positiva* esigenza dell' individuo come « sorgente di vita economica e morale », così calorosamente difesa da Giovanni Gentile.

Arnaldo Volpicelli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

R. SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Per promuovere la sistemazione scientifica della esperienza corporativa, il Regime fondò nel 1928, presso la R. Università di Pisa, la Scuola di Scienze Corporative, la cui direzione è oggi affidata a S. E. il prof. Giuseppe Bottai.

Finora la Scuola ha avuto come principale manifestazione della sua attività la pubblicazione dell'*Archivio di Studi Corporativi*, già al suo quarto anno di vita, nel quale si sono raccolti e coordinati gli sforzi più significativi di elaborazione delle nuove dottrine per opera dei maggiori studiosi italiani nel campo del diritto e dell'economia. Oggi la Scuola intende di giungere a risultati anche più organici con la pubblicazione di una serie di volumi diretti ad approfondire i problemi fondamentali del corporativismo, in guisa da darne un quadro compiuto e illuminato da unità di principi. Gli studiosi e quanti si interessano in Italia e all'Estero dei nuovi problemi giuridici economici e sociali, troveranno per la prima volta in questa iniziativa della Scuola pisana la base di un sicuro orientamento scientifico.

I primi volumi della collezione saranno:

I - Durbin, E. M. Patterson, G. Pirou, W. Sombart, U. Spirito - *La crisi del capitalismo,* con appendice bibliografica di G. Bruguier.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

II - Brocard, Dobbert, J. A. Hobson, C. Laudauer, L. L. Lorwin, U. Spirito - *L'economia programmatica*, con appendice bibliografica di G. Bruguier.

III - C. Arena: *L'impresa nella economia corporativa.*

IV - G. Bottai: *Modernità della corporazione fascista.*

V - G. Bruguier: *Metodo scientifico ed economia corporativa.*

VI - F. Carli: *Le basi teoriche delle corporazioni di categoria.*

VII - W. Cesarini Sforza: *L'interesse generale nell'ordinamento corporativo.*

VIII - L. Mossa: *L'impresa nell'ordinamento corporativo.*

IX - U. Spirito: *Capitalismo e corporativismo.*

X - A. Volpicelli: *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo.*

XI - G. Zanobini: *Il sistema dei controlli nello Stato corporativo.*

È uscito in questi giorni pei tipi della Casa Sanzoni di Firenze il volume I°:

LA CRISI DEL CAPITALISMO

di Durbin, E. M. Patterson, G. Pirou, W. Sombart, U. Spirito: con appendice bibliografica di G. Bruguier.

Di imminente pubblicazione:

L'ECONOMIA PROGRAMMATICA

di Brocard, Dobbert, J. A. Hobson, C. Laudauer L. L. Lorwin, U. Spirito, con appendice bibliografica di G. Bruguier.